

313.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BUCALOSSI E MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa . . .	19585	BORRI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 19595, 19597 19598, 19601, 19604, 19608, 19623, 19637, 19649 19663, 19664, 19672, 19679, 19689, 19695, 19703 19708, 19711, 19713, 19716, 19723, 19728, 19729 19732, 19734, 19735, 19740, 19745, 19750, 19755	
Disegni di legge:		BOZZI	19598, 19599
(Approvazione in Commissione) . . .	19673	CASTELLINA LUCIANA	19600, 19602, 19604, 19605 19606, 19607, 19608, 19621, 19651, 19659, 19696
(Autorizzazione di relazione orale) 19622, 19755		CERQUETTI	19646, 19672, 19673, 19710 19711, 19713, 19715, 19716, 19718, 19723 19725, 19738, 19741, 19745, 19750, 19752
(Presentazione)	19591, 19606	COSTA	19596, 19600, 19602 19608, 19609, 19611, 19620, 19628, 19629, 19630 19638, 19639, 19650, 19656, 19659, 19660, 19669 19672, 19678, 19679, 19688, 19691, 19694, 19696 19701, 19703, 19721, 19726, 19735, 19736, 19739 19740, 19743, 19745, 19746, 19748, 19754, 19755
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		DE CINQUE	19691, 19749
Disciplina delle locazioni di immobili urbani (<i>approvato dal Senato</i>) (1931);		DEL DONNO	19630, 19680, 19697
ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);		DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	19601 19605, 19608
LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);		GALASSO	19601, 19603, 19605, 19607, 19608, 19609 19610, 19619, 19624, 19625, 19626, 19636 19638, 19650, 19652, 19656, 19658, 19659 19660, 19662, 19663, 19665, 19669, 19678 19679, 19687, 19689, 19694, 19696, 19700 19703, 19707, 19708, 19727, 19728, 19730 19732, 19733, 19735, 19736, 19740, 19747
BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166)	19594		
PRESIDENTE	19594, 19596, 19622, 19755		
BOLLATI	19620, 19623, 19722		

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

	PAG.		PAG.
GARZIA	19605	Interrogazioni (Annunzio)	19755
GORLA MASSIMO 19627, 19647, 19656, 19670, 19673 19687, 19689, 19694, 19700, 19703, 19710, 19711 19719, 19726, 19739, 19740, 19744, 19745, 19749		Interrogazioni (Svolgimento):	
GUARRA 19609, 19625, 19637, 19664 19703, 19704, 19722, 19750, 19755		PRESIDENTE 19585, 19587, 19588 19589, 19592, 19594	
PAZZAGLIA 19630, 19725		CASTELLINA LUCIANA 19594	
PINTO 19598, 19599		COSTAMAGNA 19588	
RAFFAELLI 19658		DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per la grazia e la giustizia</i> . 19585, 19587 19589, 19592	
ROCELLI 19702		FACCIO ADELE 19590	
ROSSI DI MONTELERA 19720		MELLINI 19586	
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la grazia e la giustizia</i> .19623, 19638, 19650 19663, 19665, 19672, 19679, 19689, 19696 19703, 19708, 19711, 19713, 19716, 19725 19728, 19732, 19734, 19735, 19740, 19745		Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documenti) 19674	
STAMMATI, <i>Ministro dei lavori pub-</i> <i>blici</i> 19596, 19597, 19598		Parlamento europeo (Trasmissione di ri- soluzioni) 19622	
STEGAGNINI 19648		Risoluzione (Annunzio) 19755	
TODROS 19595, 19650, 19695 19716, 19731, 19745, 19749		Per la formazione dell'ordine del giorno:	
TOMBESI 19657, 19659, 19660 19664, 19665, 19703, 19726		PRESIDENTE 19755	
TOZZETTI 19648, 19671		LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA 19755	
VALENSISE 19636, 19726		Votazioni segrete 19625, 19627, 19630	
Proposte di legge:		Ordine del giorno della seduta di do- mani 19755	
(Annunzio) 19585			
(Approvazione in Commissione) 19673			

La seduta comincia alle 11.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LO BELLO ed altri: « Disposizioni relative agli appartenenti ai Corpi di polizia che abbiano riportato lesioni od infermità derivanti da causa di servizio » (2327).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XIV Commissione (Sanità) in sede legislativa:

« Finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1978 » (2263) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Pannella, Bonino Emma, Mellini e Faccio Adele, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se risponda a verità che tre detenuti ristretti nella casa circondariale di Padova, i signori Gibellini Giovanni, Caselli Gianfranco e Bellanti Salvatore, sono stati minacciati di trasferimento avendo, quali rappresentanti della commissione dei detenuti, richiesto alla direzione la retta applicazione delle norme di cui all'ordinamento penitenziario. Gli interroganti chiedono altresì di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per reprimere tali abusi, nel caso di specie ed in analoghi casi » (3-00811).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il detenuto Giovanni Gibellini fece parte, in qualità di capo, di una commissione costituitasi in occasione della visita alla casa circondariale di Padova da me fatta nel novembre del 1976. Tale commissione era composta anche dai detenuti Salvatore Bellanti e Gianfranco Caselli, che tuttora si trovano ristretti a Padova.

Nel febbraio del 1977, su richiesta degli organi periferici, il Gibellini fu trasferito ad Alghero.

Intervenuta nel luglio del 1977 la istituzione delle carceri di massima sicurezza, il Gibellini fu trasferito alla sezione massima sorveglianza di Cuneo, in base

ad obiettive considerazioni relative al suo grado di pericolosità. Si deve escludere che il provvedimento sia comunque da porsi in rapporto al fatto che, nel novembre del 1976, il Gibellini era stato capo della commissione da me ricevuta.

Basta considerare: in primo luogo, che sussistevano obiettivamente i presupposti per l'assegnazione del Gibellini ad un carcere di sicurezza; in secondo luogo, che l'incontro con me era avvenuto circa tre mesi prima del trasferimento ad Alghero, richiesto dall'ispettore distrettuale perché il Gibellini assumeva atteggiamenti contestatori, provocatori e disturbatori dell'ordine e della disciplina; in terzo luogo, che nessun provvedimento è stato adottato nei confronti degli altri componenti la commissione. Infine, non risulta che dopo la mia visita al carcere di Padova i detenuti Gibellini, Caselli e Bellanti siano stati minacciati di trasferimento. Non vi è quindi materia per interventi di carattere disciplinare.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MELLINI. Sono profondamente insoddisfatto e preoccupato per le dichiarazioni rese dal sottosegretario.

PRESIDENTE. Osservazione rituale, mi pare, prevista nella formula!

MELLINI. Sì, signor Presidente; tuttavia per me è impreveduto il grado di insoddisfazione, quanto meno. Prima di tutto si afferma che i detenuti in questione avrebbero fatto parte di una commissione costituita *ad hoc*: una specie di « comitato di festeggiamenti » per l'onorevole Dell'Andro. A noi risulta, viceversa, che questa commissione, anche se costituita in quell'occasione (e bisogna dar atto che l'occasione è servita a qualcosa di positivo), si è interessata vivamente dei problemi attinenti al trattamento dei detenuti per ciò che attiene alle retribuzioni della loro attività lavorativa: ciò in contrasto con la tesi sostenuta dal Ministe-

ro, ma in conformità ad una tesi riconosciuta valida dal giudice di sorveglianza di Padova. Almeno un accenno a questa situazione ed al fatto che l'attività della commissione in questione è proseguita dopo quell'occasione sarebbe stato doveroso, a nostro avviso, da parte dell'amministrazione (non dico da parte del sottosegretario Dell'Andro perché la risposta chiaramente è stata preparata dall'amministrazione e non corrisponde allo stile del sottosegretario Dell'Andro).

Sostenere che non vi sia nesso di causalità mi sembra assurdo, perché in realtà vi è stata un'attività successiva a quella verificatasi in occasione della presenza del sottosegretario Dell'Andro. Ma ciò che appare veramente preoccupante è la disinvoltura con cui si fa cenno al trasferimento nel carcere di massima sicurezza. Affermare che ve ne erano le condizioni obiettive mi pare troppo poco. Probabilmente, tali condizioni vi saranno state; ma in una risposta ad una interrogazione parlamentare (sebbene in essa non si parli esplicitamente del trasferimento nel carcere di massima sicurezza), un accenno a tale argomento doveva essere fatto. Non è sufficiente dire che ve ne erano le condizioni obiettive; occorre dire quali fossero, soprattutto perché poi si afferma che il trasferimento è avvenuto perché vi era, da parte dei detenuti, un atteggiamento contestatore. Se la contestazione, come a noi risulta, riguardava la tesi relativa ai criteri di applicazione delle nuove norme sulla riforma carceraria in ordine alla retribuzione dei detenuti, il fatto appare veramente grave, perché sta a significare che i trasferimenti (cui poi fanno seguito quelli alle carceri di massima sicurezza) intervengono per un atteggiamento genericamente contestatore, mentre ci è stato detto che i trasferimenti in questi *Lager* avvengono per motivi obiettivi, come ad esempio per evitare rivolte. La semplice contestazione, fosse pure la petulante riaffermazione dei propri diritti, non dovrebbe costituire motivo per un provvedimento disciplinare; tanto più quando questo si traduce nel trasferimento in luoghi nei quali si

attua un regime penitenziario tanto lontano dalla riforma e tanto lesivo della personalità e dei diritti del detenuto.

Mi chiedo inoltre cosa vogliono dire le ultime affermazioni della risposta, secondo le quali non vi è luogo a provvedimenti disciplinari. Significano che non vi è luogo a provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti? Mi pare che, in pratica, questi vi siano stati. Se si afferma che non vi è luogo a provvedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari del carcere, non è soltanto questo che volevamo sapere: potrebbe, infatti, non esservi luogo perché hanno agito in obbedienza a disposizioni ricevute, per esempio, dal sottosegretario Dell'Andro. Lo escludiamo, ma è evidente che, dandosi una risposta in Parlamento ad una interrogazione, non basta rispondere che non vi è motivo di prendere provvedimenti disciplinari perché altrimenti avremmo diritto di dire che, malgrado tutto e oltre tutto, malgrado le gravi affermazioni contenute nella risposta, questa è ugualmente elusiva.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Costamagna, al ministro dell'interno, « per conoscere — dopo aver avuto notizia degli interventi a fine di strumentalizzata pubblicità personale di personaggi politici sulla questione della sepoltura del compianto Giorgio La Pira — le motivazioni giuridiche per disattendere ancora la volontà dei fratelli di voler portare la salma dell'illustre congiunto nella loro tomba di famiglia in Sicilia; per sapere, infine, cosa possa giustificare questo tentativo di utilizzazione di una salma di un personaggio tanto caritatevole e umile in vita a fini di polemica politica postuma, quando gli stessi uomini politici, allora alla testa del più grande partito italiano, non opposero alcun diniego alla volontà dei famigliari di Luigi Sturzo a seppellire il loro congiunto a Caltagirone, anziché a Roma, considerando che l'illustre sacerdote e uomo politico era vissuto quasi mezzo secolo fuori della Sicilia » (3-02128).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Con testamento olografo del 4 agosto 1977 Giorgio La Pira aveva così disposto: « Nomino mio erede universale il convento di San Marco in Firenze nella persona del padre provinciale *pro tempore* ». Dopo le onoranze funebri, che dettero luogo a straordinarie manifestazioni d'affetto da parte della cittadinanza fiorentina e durante le quali il sindaco terminò il suo discorso con le seguenti testuali parole: « Giorgio La Pira, Firenze non ti dimenticherà! L'amministrazione di Firenze e la città intera si augurano che le tue spoglie possano restare tra noi », la salma venne trasportata nel cimitero di Rifredi. Sennonché, avendo i fratelli manifestato l'intenzione di tumularla nella città natale di Pozzallo, il convento di San Marco dei padri domenicani, erede universale, e il padre provinciale dei domenicani della provincia di San Marco e Sardegna, con ricorso in data 8 novembre 1977 diretto al pretore di Firenze, affermarono che il professor La Pira aveva ripetutamente manifestato il desiderio di trovare sepoltura nel cimitero di Rifredi, di proprietà del comune di Firenze, accanto a quella di monsignor Facibeni, fondatore della celebre istituzione della « Madonnina del Grappa »; e, premettendo essere dovere morale dell'erede universale dare esecuzione a tutte le volontà, comunque espresse in vita dal *de cuius*, chiesero che, in attesa della decisione della controversia da instaurare nella sede giudiziaria competente in ordine alla determinazione del luogo della sepoltura, si ordinasse, con provvedimento adottato in forza dei poteri conferiti dall'articolo 700 del codice di procedura civile, che la salma non fosse consegnata ad alcuno e venisse temporaneamente custodita nel cimitero di Rifredi.

Il pretore, assunte sommarie informazioni, con provvedimento dell'8 novembre 1977, emesso *inaudita altera parte*, dispo-

se che la salma del professor Giorgio La Pira rimanesse custodita, « con ogni opportuna cautela », nel cimitero di Rifredi fino all'esito della causa di merito; stabili per la comparizione di tutte le parti interessate la successiva udienza del 26 novembre 1977.

In tale udienza si costituirono i fratelli del defunto onorevole Giorgio La Pira, deducendo che: a) il convento di San Marco e la provincia di San Marco e Sardegna dei padri domenicani non avevano legittimazione attiva in quanto, non avendo l'onorevole Giorgio La Pira lasciato alcuna specifica disposizione circa il luogo della sua sepoltura, il diritto di stabilire il luogo e le modalità della tumulazione competeva soltanto ai parenti prossimi; b) non ricorrevano gli estremi per l'emanazione di un provvedimento di urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile; c) la pretesa dei ricorrenti era infondata anche nel merito, perché l'onorevole Giorgio La Pira aveva fatto costruire, insieme ai fratelli, una cappella di famiglia a Pozzallo, suo luogo di nascita; e da questa circostanza, congiunta a quella che egli non aveva lasciato alcuna disposizione specifica in proposito, si doveva desumere che egli avesse già scelto come luogo di sepoltura Pozzallo, nella cappella di famiglia.

Il pretore con ordinanza del 29 novembre 1977 ha confermato il precedente provvedimento, così sostanzialmente motivando: considerato che la scelta del luogo della sepoltura, quando non sia stata fatta in vita dal defunto, nell'estrinsecazione del suo diritto di personalità, compete anche all'erede, sia pure in linea gradata rispetto al coniuge ed ai parenti prossimi, non si può negare che il convento di San Marco, nella sua qualità di erede, sia legittimato ad agire quando, come nel caso in esame, assuma che il defunto aveva già compiuto in vita tale elezione. E, poiché le persone interpellate nel corso dell'inchiesta sommaria avevano concordemente affermato che l'onorevole Giorgio La Pira, negli ultimi tempi della sua esistenza, aveva ripetutamente manifestato la volontà di essere tumulato nel cimitero di Rifre-

di, vicino alla tomba di don Facibeni, queste risultanze erano sufficienti per disporre la richiesta misura cautelare.

Misura la cui opportunità — secondo il pretore — era indiscutibile perché, essendo allo stato delle cose incerta la sede della sepoltura definitiva, occorreva evitare il pericolo, certamente rilevante sotto il profilo etico e sociale, che la salma fosse trasportata a Pozzallo per essere poi ritrasferita, qualora la causa di merito avesse avuto esito favorevole per il convento di San Marco, di nuovo a Firenze.

Il pretore osservava, infine, che il provvedimento provvisorio si risolveva nella tutela dell'interesse di ambedue le parti, consistente nell'evitare la tumulazione definitiva prima dell'accertamento della reale volontà del defunto circa il luogo prescelto per la sepoltura.

Con la stessa ordinanza era assegnato alle parti il termine di 60 giorni per l'instaurazione della causa di merito. Il giorno 2 maggio scorso ha avuto luogo la prima udienza davanti al giudice istruttore per la costituzione delle parti convenute e la prima richiesta istruttoria e di merito. La trattazione della causa prosegue regolarmente.

PRESIDENTE. L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta dell'onorevole sottosegretario su di un tema ove non so quanto valga l'ingegno degli uomini, se c'è. Non so se da questo banco ho diritto di dire queste cose, ma non riesco a tacerle.

COSTAMAGNA. Chiedevo di conoscere le motivazioni giuridiche che potevano aver mosso anche personalità del mondo politico ad opporsi alla volontà dei congiunti dell'onorevole Giorgio La Pira di portare la sua salma nella tomba di famiglia in Sicilia. Nella mia interrogazione ho voluto far notare che le medesime personalità politiche, allora alla testa del più grande partito italiano, non si opposero alla volontà dei familiari di Luigi Sturzo di seppellire il loro congiunto a Caltagirone anziché a Roma, pur considerando che l'illustre sacerdote ed uomo

politico era vissuto quasi mezzo secolo fuori della Sicilia.

Ho voluto con questa interrogazione richiamare la classe politica a rispettare non solo la volontà dei familiari, com'è nella tradizione e nel costume del nostro paese, ma soprattutto la memoria di questi grandi italiani che, come Luigi Sturzo e Giorgio La Pira, hanno onorato la patria.

Sono comunque soddisfatto della esauriente risposta data dall'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Costamagna; speriamo che tutti, frati compresi, credano nella Resurrezione.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Faccio Adele e Bonino Emma, ai ministri di grazia e giustizia e della sanità, « per avere relazione in merito alle iniziative della procura della Repubblica di Trieste in ordine alla annunciata inchiesta sugli aborti terapeutici effettuati dall'ospedale Burlo Garofolo di Trieste; per sapere se sia stata esercitata l'azione penale nei confronti di coloro che successivamente hanno negato ad alcune donne l'aborto terapeutico, in violazione della nota sentenza della Corte costituzionale, nonché nei confronti di coloro che, abusando della propria pubblica funzione, hanno istigato tutti i medici triestini a commettere tale reato; per sapere per quali motivi non sia stata esercitata la azione penale nei confronti dei numerosi militanti radicali autodenunciatisi per aborto e per procurato aborto negli anni scorsi. E ancora per conoscere quali provvedimenti intendano assumere per fare immediatamente cessare la situazione di illegalità venutasi a creare all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste; per sapere per quali motivi non sia stato riconosciuto alle utenti il diritto, riconosciuto in tutti gli altri ospedali di Trieste, di riunirsi per discutere e per dibattere in merito a tale gravissima situazione; per sapere infine se sia stata revocata la circolare

diramata dall'ordine dei medici della provincia di Trieste nella quale si afferma che solo in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 54 del codice penale è possibile effettuare l'aborto terapeutico » (3-02151);

Faccio Adele e Bonino Emma, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se sia a conoscenza del fatto che, con lettere inviate al quotidiano *Il Piccolo* di Trieste, il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Trieste e il medico provinciale di Trieste hanno dichiarato che l'invio della circolare n. 1049 dell'ordine dei medici di Trieste, in cui si afferma che solo in presenza dei presupposti dello stato di necessità previsti dall'articolo 54 del codice penale è consentito ai medici praticare l'aborto terapeutico, è avvenuto su invito del medico provinciale in base a una nota della procura della Repubblica di Trieste, che la circolare si è limitata a riprodurre integralmente; per conoscere se ritenga ammissibile che l'autorità giudiziaria cui compete l'esercizio dell'azione penale, istighi in tal modo una intera categoria di cittadini a commettere il delitto di omissione di atti di ufficio; se non ritenga che, con tale comportamento, la procura della Repubblica non abbia; quanto meno, dimostrato platealmente la propria totale ignoranza dei mutamenti intervenuti nella normativa vigente in materia di aborto terapeutico per effetto della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 27 del 1975; per sapere se non intenda promuovere l'azione disciplinare, ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione, nei confronti dei magistrati responsabili di tale incredibile comportamento, che ha, sicuramente, compromesso in modo grave il prestigio e il decoro dell'ordine giudiziario » (3-02187).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di rispondere.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In data 29 agosto 1977, quattro medici del servizio

di anestesia e rianimazione dell'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste comunicarono con lettera, al presidente del locale ordine dei medici, « di essersi rifiutati in passato e di volersi rifiutare in futuro di prestare la loro opera in alcuni interventi di interruzione terapeutica di gravidanza ». Il rifiuto era motivato con l'affermazione « che le reali condizioni delle pazienti non corrispondevano alle certificazioni dei medici proponenti ed alle indicazioni ammesse dalla legge in vigore ».

In effetti, da successivi accertamenti risultò che alcuni dei certificati rilasciati dai sanitari proponenti — medici dei centri di igiene mentale di Trieste — contenevano giudizi diagnostici non idonei a legittimare l'intervento. Il destinatario della lettera ritenne quindi di comunicarne verbalmente il contenuto al procuratore della Repubblica di Trieste nel corso di un incontro sollecitato ed ottenuto nel mese di settembre. Con successiva nota del 6 settembre 1977 il medico provinciale riferì a sua volta allo stesso procuratore della Repubblica che, negli anni 1976 e 1977 (più precisamente fino al 31 agosto 1977), erano stati effettuati nello ospedale in questione 685 aborti, dei quali 60 qualificati « terapeutici », e che le cause delle interruzioni della gravidanza così motivate erano indicate — in 34 dei 38 casi verificatisi nell'anno 1977 — in « alterazioni di natura neuropsichica ».

La procura, con nota del 12 settembre 1977, richiedeva al presidente dello ospedale Burlo Garofalo di trasmettere copia delle certificazioni mediche sulla base delle quali erano stati effettuati, nel periodo 1° gennaio 1976-31 agosto 1977, gli interventi ritenuti giustificati da necessità terapeutiche. Nella stessa nota (diretta all'ufficio del medico provinciale nonché per conoscenza, anche all'ordine dei medici ed alla presidenza dell'ospedale infantile), era altresì precisato in quali ipotesi l'intervento dovesse ritenersi discriminato allo stato della normativa vigente e dell'interpretazione giurisprudenziale.

A questo riguardo il procuratore della Repubblica ha precisato di non avere ritenuto di doversi diffondere in disqui-

sizioni, ma di avere solo evidenziato come per giustificare l'aborto motivato dalle condizioni di salute della gestante fosse necessario tener presente il danno o il pericolo di « grave compromissione della salute » delle donne incinte, secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975.

Orbene, da quanto si è esposto appare evidente che l'atteggiamento della procura era chiaramente diretto a prevenire — attraverso l'informazione relativa ai limiti indicati dalla Corte costituzionale — la consumazione di aborti criminosi e, soprattutto, a sottolineare l'opportunità di sottoporre ad una congrua valutazione l'effettiva sussistenza dei presupposti che allo stato della legislazione legittimavano l'interruzione della gravidanza.

Per quanto riguarda, infine, la sorte della denuncia presentata da alcuni esponenti radicali contro gli anestesisti dell'istituto Burlo Garofolo (denuncia motivata dal rifiuto di praticare l'aborto terapeutico), il relativo procedimento penale è tuttora in fase istruttoria presso la procura della Repubblica.

Il procedimento penale a carico di militanti radicali autodenunciatisi per aborto o procurato aborto è stato invece trasmesso per competenza alla locale procura per il delitto di autocalunnia (articolo 369 del codice penale) ed è tuttora pendente in istruttoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

FACCIO ADELE. Sono logicamente molto insoddisfatta. Ritengo, innanzitutto, assurdo che medici anestesisti ed ostetrici si permettano di discutere certificati rilasciati da specialisti di malattie mentali. Sembra che le specializzazioni debbano avere una funzione, a questo mondo. Pertanto, se un medico certifica una malattia mentale o disturbi di carattere nevrotico o psichico da parte della paziente, non vi è nessuna ragione che anestesisti o ginecologi si permettano di discutere la validità di tali certificati. La

prima insoddisfazione va, dunque, in direzione di questa ragione, alquanto speciosa.

Per quanto attiene al rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27, del 1975, rilevo che tutti gli ospedali — quanto meno la maggior parte degli ospedali italiani — hanno cercato di applicarla. Non si capisce perché soltanto a Trieste debba essere accaduto un fatto tanto grave, di una denuncia rivolta addirittura al presidente dell'ordine dei medici, al medico provinciale e così via. Tale sentenza della Corte costituzionale era ben precisa nei suoi limiti. Questi ultimi vanno comunque rispettati.

Successivamente, in rapporto alla denuncia avanzata nei confronti di cittadini e di militanti radicali, era stata avanzata la richiesta di una riunione che le donne avevano cercato di tenere nell'ospedale Burlo Garofolo onde discutere con i medici e chiarire il problema delle certificazioni. Queste ultime o sono accettate o non lo sono; quel che è certo è che non possono essere poste in discussione nel modo in cui lo è stata quella cui facciamo riferimento. La circolare diramata dall'ordine dei medici della provincia di Trieste, invece, afferma che soltanto in presenza di stato di necessità è possibile procedere all'aborto terapeutico. I medici non hanno comunque accettato di effettuare la discussione che le donne interessate avevano richiesto.

Riteniamo, dunque, che da parte dell'ordine dei medici e del medico provinciale di Trieste vi sia stato abuso di autorità in rapporto alle circostanze che ho descritto. Riteniamo gravissimo, soprattutto, che l'autorità giudiziaria abbia istigato una categoria di cittadini a commettere il delitto di omissione di atti di ufficio.

Per quanto riguarda le autodenunce dei radicali, in ordine alle stesse si avrà senza dubbio una discussione. Sembra, infatti, pazzesco accusare di autocalunnia gli stessi, quando è notorio che dal 1973 i militanti radicali, in seguito alla creazione del CISA, hanno effettuato aborti,

hanno collaborato a questa operazione. Non esiste, quindi, il presupposto per configurare il reato di autocalunnia.

Esprimiamo pertanto non solo il nostro sbalordimento, ma anche il nostro profondo dissenso in relazione a queste cosiddette giustificazioni, che non giustificano affatto un abuso di potere da parte del medico provinciale e del presidente dell'ordine dei medici di Trieste. Facciamo anche presente che è passato moltissimo tempo dal momento della presentazione delle interrogazioni cui poc'anzi il sottosegretario Dell'Andro ha dato risposta: le nostre interrogazioni risalgono, infatti, al 1977, ad un'epoca anteriore, quindi, all'entrata in vigore della legge. A Trieste e nella Venezia Giulia, oggi, le donne sono profondamente impegnate a fare in modo che la legge, che finalmente è stata varata — anche se essa è estremamente carente e distorta —, venga applicata. In ogni modo, costituisce una ulteriore ragione di notevole scontento il fatto che queste risposte vengano fornite a circa un anno di distanza.

Presentazione di un disegno di legge.

STAMMATI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAMMATI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il seguente disegno di legge:

« Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

**Si riprende lo svolgimento
di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Gorla Massimo, Castellina Luciana, Pinto e Corvisieri, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti: Franca Salerno, detenuta nel carcere speciale di Nuoro, dopo essere stata dimessa dall'ospedale 15 giorni prima di quanto avessero consigliato gli stessi medici - dopo un parto avvenuto nella seconda metà di dicembre che era stato assai difficile e la donna aveva subito prima il taglio cesareo e poi un raschiamento perché la placenta era frantumata - si trova tuttora in totale isolamento senza poter vedere i familiari, senza assistenza medica, in una cella priva di acqua e riscaldata solo da una stufa; la Salerno, per protestare contro le condizioni in cui stanno vivendo lei e suo figlio, di 15 giorni, ha iniziato uno sciopero della fame, assai pericoloso date le sue condizioni di salute. Tenendo conto che, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria prima del parto, il ministro, dopo numerose sollecitazioni, intervenne perché fossero rispettati i diritti della detenuta, gli interroganti chiedono al ministro quali provvedimenti intende prendere: perché Franca Salerno e il suo bambino di 15 giorni abbiano tutta l'assistenza medica a loro necessaria; perché finisca l'isolamento totale in cui si trova e sia messa in condizioni di provvedere a suo figlio; perché si applichi la norma di legge che prevede la libertà provvisoria per le donne che partoriscono in carcere » (3-02359).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La detenuta Franca Salerno, circa un mese prima della scadenza della gestazione - epoca in cui si trovava ristretta presso la casa circondariale di Napoli per motivi di giustizia - venne affidata alle cure del profes-

sor Chiantera, docente di patologia ostetrico-ginecologica nell'università di Napoli e primario ginecologo dell'ospedale Fatebenefratelli, che la seguì, durante tale periodo, in collaborazione con medici di sua fiducia, tra cui taluni specialisti in altre branche mediche. In questo stesso periodo la Salerno fu sottoposta a tutti gli esami chimico-clinici generici, nonché ad esami altamente sofisticati, tra i quali il monitoraggio endocrino continuo mediante determinazione costante della escrezione urinaria dell'estriolo e dell'HCS (lattogeno placentare). Tali analisi consentirono, già durante la sua detenzione a Poggioreale, un continuo controllo delle condizioni metaboliche feto-placentari.

Presso la casa circondariale di Napoli, inoltre, si provvide alla temporanea sistemazione di un cardiocrografo, tipo sinicoide, mediante il quale venivano eseguiti ogni sette giorni tracciati elettrocardiografici del feto nell'utero materno.

Il 17 dicembre 1977, appena il medico curante lo ritenne necessario - allorquando, cioè nella curva di escrezione dello estriolo si notò un aumento della crescita dello stesso, e un immediato tracciato cardiocrografico rilevò una lieve riduzione delle riserve energetiche dell'embrione - la Salerno venne ricoverata presso l'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, prescelto dal Ministero di grazia e giustizia, di concerto con l'Arma dei carabinieri e con la questura di Napoli.

All'uopo, d'accordo con quella amministrazione ospedaliera, fu allestita una camera per paganti di prima classe, con annesso servizio igienico, nella quale la detenuta venne ospitata per tutto il tempo della sua degenza.

Nel corso di tale degenza, durata quindici giorni, la Salerno fu assistita, senza interruzione, da una infermiera professionale (suora) dipendente dall'ospedale, mentre le condizioni del feto venivano costantemente seguite mediante tracciati cardiocrografici, dosaggi giornalieri dello estriolo e del lattogeno placentare e controlli mediante *tests* dinamici alla tropina e alla ossitocina; e rimase nel noso-

comio per tutto il tempo reso necessario dalle sue condizioni di salute, anche dopo il parto. La sua dimissione, avvenuta il 28 dicembre 1977, non è intervenuta su richiesta dell'amministrazione, che anzi la procrastinò di due giorni per meglio organizzare il rientro della detenuta nella sede di provenienza, ma su sollecitazione dell'amministrazione ospedaliera e dello stesso professor Chiantera, che ritenevano ormai esaurito il loro compito assistenziale.

Lo stesso professor Chiantera si preoccupò anche di far accompagnare la signorina Salerno, durante la traduzione da Napoli alla casa circondariale di Nuoro, dal proprio assistente ginecologo dottor Luciano Iannone. Lo stesso professor Chiantera si recò più volte in detto istituto per visitare la detenuta.

Subito dopo l'arrivo a Nuoro, si è provveduto a rifornire la Salerno di speciale latte per neonati, spedito direttamente dall'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, trattandosi di prodotto particolarmente sofisticato e di alto potere nutritivo, non facilmente reperibile sul mercato della Sardegna. La Salerno, inoltre, è stata affidata alle cure del primario ginecologo dell'ospedale di Nuoro, in costante contatto col professor Chiantera, che ha potuto in tal modo dare i suoi suggerimenti in rapporto a quanto era stato accertato durante il parto e nel corso delle numerose visite mediche che avevano preceduto e seguito il parto medesimo.

Anche l'assistenza al neonato è stata particolarmente assidua, con visite giornaliere di uno specialista in pediatria, che lo ha seguito con speciale attenzione.

Ad eccezione di un fatto bronchitico, che consigliò il ricovero in ospedale del neonato, non si sono verificati episodi morbosi tali da richiedere ulteriori interventi. Si deve sottolineare, comunque, che anche in quell'occasione il Ministero di grazia e giustizia ha avuto cura di intervenire, invitando il professor Chiantera a recarsi con un suo collaboratore pediatra a Nuoro per un ulteriore controllo sulle condizioni fisiche della madre del bambino; cosa che si è puntualmente verificata.

Nella casa circondariale di Nuoro, la Salerno, adducendo vari pretesti, ha sempre rifiutato di trasferirsi in un'altra cella appositamente attrezzata per ospitarla insieme al figlio. Va precisato, a questo riguardo, che la temperatura dell'ambiente, nella cella dove si trovava ristretta la detenuta, è stata mantenuta sempre a livelli costanti e normali.

Non può infine non sottolinearsi il rilevante onere sopportato dall'amministrazione penitenziaria in conseguenza del ricovero della Salerno nell'ospedale napoletano e dei particolari trattamenti ad essa assicurati, in conformità della normativa prevista dalla riforma penitenziaria (articolo 11 dell'ordinamento penitenziario; articolo 18 del regolamento di attuazione), di cui è stata fatta nell'occasione puntuale applicazione.

Quanto agli altri punti di cui è cenno nell'interrogazione, è stato categoricamente smentito dall'autorità giudiziaria interessata che la Salerno sia mai rimasta in totale isolamento, senza vedere i familiari. La Salerno è invece sempre rimasta — secondo quanto ha precisato la procura della Repubblica di Nuoro — nella sezione femminile, senza particolari restrizioni a suo carico, ottenendo tutti i colloqui che sono stati richiesti. In particolare, ha avuto colloqui con la madre e la sorella (7 volte) e con l'attrice Franca Rame (1 volta): colloqui regolarmente autorizzati.

La stessa autorità giudiziaria ha anche precisato che la stanza della detenuta era fornita di servizio igienico e lavabo con acqua corrente; di una stufa elettrica e dei radiatori del riscaldamento centrale (che funziona, come in tutto il carcere, per alcune ore al giorno); di televisore, letto, culla, armadio, sedia e attrezzatura per il bagno e il cambio degli indumenti per il bambino.

Si esclude, infine, che la Salerno abbia mai fatto, neppure per un giorno, lo sciopero della fame. Attualmente ella si trova ristretta nella casa circondariale di Messina, in cui è stata trasferita dalla fine dello scorso mese di marzo. Quanto alla questione, di cui all'ultima parte della interrogazione, relativa alla libertà provvisoria

che secondo gli interroganti competerebbe alla Salerno, è evidente che la sua concessione è problema che non rientra tra le attribuzioni dell'amministrazione penitenziaria ma nella competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciana Castellina, cofirmataria dell'interrogazione Gorla Massimo, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

CASTELLINA LUCIANA. Signor sottosegretario, ormai è passato tanto tempo da quando presentammo questa interrogazione: allora la Salerno si trovava ancora nelle carceri di Nuoro. La ringrazio, comunque, per l'esposizione che lei ha fatto, nella quale tuttavia si insiste in modo particolare su ciò che ha preceduto il parto più che sui momenti successivi. In questo caso, come in altri casi, noi abbiamo inteso sottolineare le condizioni particolari in cui si trovano certe detenute. Sarebbe anche sbagliato che ci si trovasse di fronte a condizioni di particolare favore, e questo certo non lo sollecitiamo.

Devo dire che in tutti i casi in cui si sono verificate situazioni di carcerazione speciale, la condizione grave che deve essere rimossa — ed è per questo che mi dichiaro insoddisfatta della risposta — è quella dell'isolamento. La condizione di isolamento non è determinata dal fatto di non poter ricevere visite di familiari — il che sarebbe un elemento di alleviamento — ma dal fatto di non poter partecipare alla vita della comunità delle detenute. Questo è quello che rende normale e sopportabile il carcere, e lo rende forse in qualche modo utile, perché rappresenta la possibilità di vivere in un collettivo sociale.

La detenzione invece, in questa forma di segregazione rispetto alla vita normale del carcere, impedisce il rapporto con le altre detenute, ed è qualche cosa di aberrante. È proprio su questo aspetto che vogliamo richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo. Del resto, lo ab-

biamo fatto anche in altri casi analoghi: siamo stati costretti a presentare una interpellanza per il caso recente di Fiora Pirri, perché anche lì ci si è trovati di fronte ad una condizione di sostanziale isolamento, determinata dall'impossibilità di vivere insieme alle altre detenute, il che costituisce una condizione minima di sopravvivenza.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle locazioni di immobili urbani (approvato dal Senato) (1931); e delle concorrenti proposte di legge: Zanone ed altri (891); La Loggia (375); Bernardi ed altri (166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina delle locazioni di immobili urbani; e delle concorrenti proposte di legge: Zanone ed altri; La Loggia; Bernardi ed altri.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Successione nel contratto).

« In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sopprimere la parola: abitualmente.

6. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, dopo la parola: abitualmente, aggiungere le seguenti: ed ininterrottamente.

6. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, dopo la parola: conviventi, aggiungere le seguenti: da almeno due anni.

6. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di altri che convivono stabilmente da almeno un biennio col conduttore.

6. 5.

RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA, FRACCHIA, TODROS.

TODROS. Signor Presidente, chiedo che questo emendamento sia accantonato per riprenderne l'esame quando saranno discusse le norme transitorie.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Todros. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: nell'immobile locato.

6. 6.

MELLINI.

Al secondo comma, sostituire le parole: separazione giudiziale, con le seguenti: separazione legale, ed aggiungere, in fine, le parole: o se tale attribuzione sia stata stabilita nelle condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale; conseguentemente sopprimere il terzo comma.

6. 7.

MELLINI.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6. Inoltre ci sembrano contraddittori fra di loro gli emendamenti Delfino 6. 2 e 6. 3, mentre non ci appare opportuno fissare un limite di tempo di due anni, come viene stabilito dall'emendamento Delfino 6. 4, per qualificare l'abitudine della convivenza. Inoltre, sempre per quanto riguarda l'emendamento Delfino 6. 3, la pa-

rola « ininterrottamente » che si propone di aggiungere risulterebbe, se rigorosamente interpretata, troppo limitativa e non aggiungerebbe alcunché all'abitudine della convivenza. Per quanto riguarda l'emendamento Delfino 6. 4, il fissare il limite di tempo di due anni, come dicevo, può risultare eccessivamente limitativo e può escludere dalla successione soggetti meritevoli della tutela che può essere invece offerta dall'articolo in questione. Lo stesso requisito della abitudine, inoltre, esclude che possano succedere al *de cuius* conduttore i parenti trasferitisi nell'immobile locato poco prima del decesso.

La Commissione concorda poi, con la proposta di accantonamento dell'emendamento Raffaelli 6. 5, testé avanzata dall'onorevole Todros.

Per quanto riguarda l'emendamento Mellini 6. 6, con il quale si vogliono aggiungere le parole: « nell'immobile locato », non mi sembra che esso serva a meglio circoscrivere la fattispecie, essendo implicito che la convivenza di cui trattasi non possa che riguardare l'immobile stesso, come si evince anche dal fatto che si tratta di una successione nel contratto di locazione, relativo all'immobile condotto, in virtù, appunto, del contratto di locazione. Analogamente, la Commissione esprime parere contrario all'emendamento Mellini 6. 7.

PRESIDENTE. Il Governo ?

STAMMATI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Delfino 6. 1, 6. 2, 6. 3 e 6. 4 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Quanto all'emendamento Raffaelli 6. 5, rimane allora stabilito che se ne riprenderà l'esame in sede di discussione delle norme transitorie.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti 6. 6 e 6. 7.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Clausola di scioglimento
in caso di alienazione*).

« È nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata ».

COSTA. Chiedo di parlare sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Desidero manifestare il dissenso del gruppo liberale nei confronti di questo articolo, che è ulteriormente limitativo della capacità negoziale dei privati, ai quali sottrae un'ampia disponibilità in questa materia. Esso si aggiunge a tutte le altre ipotesi dagli articoli esaminati nella giornata di ieri, nei quali si limita fortemente la capacità negoziale dei privati. Desidero ricordare che all'articolo 4, in particolare, si limita fortemente la capacità di consentire contrattualmente al locatore di recedere dal contratto anche per gravi motivi, mentre tale facoltà è invece espressamente prevista, per gravi motivi, per il conduttore, ferma restando inoltre la possibilità che tale facoltà di recesso sia prevista nel contratto in tutti gli altri casi. Anche in questo caso noi vediamo che si determina un grosso squilibrio fra la posizione del locatore e quella del conduttore, dal momento che con questo articolo si fissa la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione del bene locato.

Anche noi riteniamo che il fatto stesso della alienazione dell'immobile non possa essere ritenuto elemento sufficiente per dar luogo alla risoluzione del contratto; ma non possiamo considerare positivamente l'atteggiamento secondo cui il legislatore, *de iure condendo*, vuole considerare come

nulla la capacità negoziale delle parti che sul punto dovessero stabilire diversamente. È una norma che, sotto il profilo economico, indubbiamente danneggia notevolmente la capacità contrattuale e, quindi, di riflesso, l'economia, perché impedisce una certezza nella possibilità di estrinsecazione del diritto e del godimento dell'immobile.

Pertanto, sotto questo profilo, riteniamo che l'articolo 7 sia negativo. Di conseguenza, crediamo che esso debba essere soppresso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

È facoltà delle parti consentire contrattualmente la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.

7. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: ed ogni altra clausola che preveda la risoluzione per il verificarsi di eventi che non costituiscono inadempimento dei contraenti.

7. 3.

MELLINI.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

BORRI, Relatore per la maggioranza. Ritengo di potermi limitare a dire che la Commissione è in generale contraria agli emendamenti presentati all'articolo 7. Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento Mellini 7. 3, la norma appare eccessivamente vincolante e generica, e potrebbe finire per risultare di nessuna concreta utilità.

PRESIDENTE. Il Governo?

STAMMATI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Delfino 7. 1 e 7. 2 e Mellini 7. 3 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Spese di registrazione).

« Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Le spese di registrazione dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione devono essere sostenute dal conduttore, salvo patto contrario.

8. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Aggiungere, in fine, le parole: salvo patto contrario.

8. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del locatore.

8. 5.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

PINTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Lo spirito del nostro emendamento è evidente. Con esso chiediamo che le spese di registrazione vengano poste a carico del locatore, e non divise in parti uguali fra conduttore e locatore.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: salvo che le parti convengano diversamente.

8. 4.

COSTA, BOZZI.

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Ci troviamo di fronte ad un altro caso di compressione della volontà delle parti. Riteniamo che tale compressione sia inutile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria agli emendamenti Delfino 8. 1, 8. 2 e 8. 3, nonché all'emendamento Costa 8. 4, in quanto essi, in un modo o nell'altro, non si muovono secondo lo spirito della legge, che ha stabilito un'equa soluzione per una vicenda che ha subito numerose e contraddittorie discipline nel corso della legislazione vincolistica.

Per gli stessi, ma opposti motivi la Commissione esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento Castellina Luciana 8. 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

STAMMATI, *Ministro dei lavori pubblici.* Mi pare che le osservazioni dell'onorevole relatore per la maggioranza siano sufficientemente chiare. Pertanto, mi associo ad esse.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Delfino 8. 1, 8. 2 e 8. 3 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Pinto, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 8. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PINTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onerevole Bozzi, mantiene l'emendamento Costa 8. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Oneri accessori).

« Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere vi-

sione dei documenti giustificativi delle spese effettuate ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Sono interamente a carico del conduttore salvo patto contrario le spese relative al servizio di pulizia e di portineria al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento, del condizionamento d'aria e di altri servizi comuni e al funzionamento e ordinaria manutenzione dei relativi impianti.

9. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il secondo comma.

9. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine.

9. 7.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta, purché sia accompagnata dai documenti giustificativi delle spese di cui si chiede il rimborso.

9. 8.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Il nostro emendamento 9. 7 riguarda un argomento molto ovvio: le spese relative allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine sono sempre state di competenza del proprietario, e non si vede perché esse dovrebbero essere poste a carico del conduttore.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 8, l'esperienza ci insegna che questa voce delle spese è quella che viene utilizzata per eludere ogni forma di controllo relativo ai canoni. Questa voce viene enormemente gonfiata e, pertanto, questo emendamento tende a stabilire una forma di controllo maggiore da parte del conduttore, per impedire che il locatore possa gonfiare queste spese al punto tale da snaturare l'intero senso della legge. Per questo chiediamo, tra l'altro, che, trattandosi di rimborso spese, il locatore debba per lo meno dimostrare i titoli del suo credito.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazio-

ne specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Il pagamento deve avvenire entro un mese dalla richiesta o da quando il conduttore sia stato posto nella condizione di conoscere l'importo delle spese, i criteri di ripartizione nonché di visionare i relativi documenti giustificativi.

9. 6.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Si tratta di un aspetto che riteniamo possa servire a chiarire meglio la situazione. Nell'articolo 9, al terzo comma, è affermato che « Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta ». Successivamente, viene affermato che « Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti, con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate ».

Sembra, evidentemente, che sia più opportuna la dizione da noi proposta: cioè, prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese ed ha diritto, naturalmente, di prendere visione dei documenti giustificativi. Il pagamento deve avvenire entro un mese: tuttavia il discorso vale sia nel caso che il termine venga ridotto ad un mese, sia che venga mantenuto il termine previsto di due mesi. L'importante è che vi sia una decorrenza stabilita dal momento in cui « il conduttore sia stato posto in condizione di conoscere l'importo delle spese ed i criteri di ripartizione, nonché di visionare i relativi documenti giustificativi ». Ciò serve, quanto meno, per avere un punto fermo nel momento di decorrenza iniziale del mese (secondo il nostro emendamento) o dei due mesi (secondo il testo della Commissione).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Sono a carico del conduttore il 50 per cento delle spese relative all'amministratore, alla convocazione delle assemblee e all'assicurazione dello stabile.

9. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al terzo comma, sostituire le parole: Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta, *con le seguenti:* Il pagamento avviene, in rate ad uguale scadenza del canone, in base a un preventivo annuale predisposto dal locatore sulla base dei consumi e delle spese dell'anno precedente, eventualmente adeguati alla variazione dei relativi prezzi e tariffe e salvo conguaglio al consuntivo di gestione.

9. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Con questi emendamenti intendiamo realizzare una maggiore equità a favore del locatore in ordine al pagamento dei canoni. Per questa ragione mi sembra assai opportuna la dizione del nostro emendamento 9. 5, che recita: « Il pagamento avviene, in rate ad uguale scadenza del canone, in base a un preventivo annuale predisposto dal locatore sulla base dei consumi e delle spese dell'anno

precedente, eventualmente adeguati alla variazione dei relativi prezzi e tariffe e salvo conguaglio al consuntivo di gestione ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

BORRI, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda l'emendamento 9. 7, la Commissione osserva che non vi è alcuna ragione di non porre a carico del conduttore lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, dal momento che si tratta di operazioni rese necessarie dall'uso che dell'immobile fa il conduttore.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9. 6 e 9. 8, salvo la differenza nel termine del pagamento (uno o due mesi), essi non cambiano la sostanza del testo, semmai introducono elementi di rigidità che da un lato non offrono un elemento di maggiore tutela del conduttore e, dall'altro, possono comportare aumenti inutili nei costi di gestione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 5, la Commissione non può accettarlo perché codificherebbe, rendendola generale, una prassi che non è detto risponda agli usi vigenti nelle varie città d'Italia.

La Commissione è, altresì, contraria a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda con quanto affermato dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino, 9. 1, 9. 2, 9. 3, 9. 4 e 9. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 9. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 9. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 9. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 9. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 9. 5.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 9. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti 9. 7 e 9. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 9. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 9. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini).

« Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.

In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Se le spese di gestione del servizio di riscaldamento sono, per contratto, a carico del conduttore, questi, se non è moroso, interviene in luogo del locatore nelle assemblee condominiali convocate per deliberare sulle spese medesime e sulle modalità di gestione del servizio.

Qualora si tratti di edificio non in condominio, i conduttori di cui al precedente comma deliberano, in apposita assemblea, convocata dal proprietario dello

edificio o da almeno quattro conduttori, sulle spese e le modalità di gestione del servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sulla assemblea dei condomini.

10. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il conduttore ha facoltà di intervenire, con diritto di voto ed in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, alle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità della gestione ordinaria dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. In tal caso deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al locatore ed all'amministratore del condominio, il quale ultimo avrà azione esclusivamente nei confronti dell'inquilino per gli oneri dipendenti e conseguenti alle delibere così assunte.

10. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il secondo comma.

10. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il terzo e quarto comma.

10. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

È stato, altresì, presentato il seguente subemendamento all'emendamento Delfino 10. 3:

Al primo comma, dopo le parole: in luogo del locatore, aggiungere le seguenti: con pieno diritto di voto.

0. 10. 3. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Noi riteniamo che la disposizione in esame si ponga nella linea di tendenza destinata surrettiziamente, ma non meno concretamente, a svuotare di ogni contenuto il diritto di proprietà. Nasce da qui la nostra censura all'articolo 10. La norma è tale, inoltre, da rendere sempre più complessa ed incerta la vita amministrativa dei condomini ed i rapporti tra amministratore, condomini ed inquilini. L'intervento degli inquilini, oggi, è senza diritto di voto, e domani potrà averlo con valore deliberativo, su temi che proiettano la loro efficacia oltre i limiti temporali della locazione, come avviene in caso di modifica dei servizi comuni. A nostro sommo parere, siamo di fronte ad una aberrazione giuridica, che costituisce in pratica un grave intralcio ad una vita ordinata e corretta del condominio. Si comprende, in particolare,

l'interesse di alcune associazioni a promuovere, un passo alla volta, la gestione dei servizi da parte degli inquilini: spogliato di ogni diritto - e quindi di ogni dovere - in merito, il locatore non potrà più presentarsi come titolare di una vera e propria impresa di gestione di un servizio organizzato, per fornire il godimento di alloggio agli utenti, con diritto ad utile tipicamente imprenditoriale, ma sarà additato come titolare di solo reddito passitario!

Alla discriminazione si aggiunge la tendenza ad un continuo linciaggio di ordine giuridico e morale: non si ritiene perciò necessario che l'inquilino partecipi alle assemblee condominiali in cui si tratti la gestione di servizi diversi da quello del riscaldamento, la cui gestione è l'unica cui egli abbia diritto di presenziare. La partecipazione del conduttore alle assemblee condominiali renderà sempre più complessi ed equivoci i rapporti tra amministratori, condomini ed inquilini.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: di riscaldamento e di condizionamento d'aria, con le parole: soggetti al rimborso di cui al precedente articolo 9.

10. 7.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Egli ha inoltre diritto di intervenire, con diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. In questi casi il locatore ed il conduttore concorreranno al 50 per cento della quota millesimale relativa all'appartamento oggetto della locazione.

10. 8.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al terzo comma, sostituire le parole: primo comma, con le parole: primo e secondo comma.

10. 9.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Questi emendamenti sono il logico corollario di quelli presentati al precedente articolo ed il loro fine è quello di tentare il possibile per estendere il controllo del conduttore sulle spese.

Non solo le spese di riscaldamento e condizionamento d'aria, ma anche tutte le altre, a nostro parere, debbono poter essere votate dal conduttore nelle riunioni del condominio. Il secondo di questi emendamenti rappresenta una soluzione di compromesso: in questa materia, se non altro, si abbia almeno un diritto di voto abbinato del conduttore e del proprietario, con divisione di spese tra i due.

Il terzo emendamento è mera derivazione formale dai precedenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: in quanto si tratti di spese a suo carico, ai sensi del precedente articolo 9.

10. 1.

GARZIA, IOZZELLI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

BORRI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10 e ritiene che la formulazione dell'articolo, nel testo approvato dal Senato, sia idonea a disciplinare in modo sufficiente-

mente chiaro questa materia, che ha subito innovazioni rispetto alla precedente normativa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario a questi emendamenti, per le ragioni esposte dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 10. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Galasso, mantiene il subemendamento Delfino 0. 10. 3. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 10. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 10. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 10. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Garzia, mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GARZIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 10. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 10. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 10. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 10. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

STAMMATI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAMMATI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare, a nome del ministro di grazia e giustizia, il seguente disegno di legge:

« Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Deposito cauzionale*).

« Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso

è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per la locazione di immobile adibito ad uso di abitazione non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione in corso. Ogni aumento di questo ultimo tuttavia eventualmente intervenuto ai sensi della presente legge, comporta di diritto l'adeguamento del deposito cauzionale.

Le somme a tali fini versate al locatore devono essere depositate su conto bancario a suo nome e gli interessi devono essere accreditati al conduttore per la parte eccedente l'eventuale adeguamento sopra previsto.

11. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere le parole: non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso.

11. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Delfino 11. 3:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il deposito cauzionale richiesto dal locatore per la locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione è suscettibile di adeguamento in relazione ad ogni aumento del canone di locazione eventualmente intervenuto.

0. 11. 3. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Un limite tassativo alla misura del deposito cauzionale, a nostro sommo avviso, potrebbe rappresentare uno strumento non adatto allo scopo dello stesso deposito cauzionale; cioè, quello di consentire al locatore, alla fine della locazione, di far fronte alle spese necessarie per riparare gli eventuali danni apportati all'immobile locato. Lasciare, invece, alla libera contrattazione delle parti la fissazione del deposito cauzionale potrebbe risultare più adatto allo scopo e più aderente alle rispettive esigenze del proprietario e del conduttore.

Con le modifiche da noi proposte questo articolo appare più coerente in quanto, se il canone di locazione viene aumentato, sarà aumentato anche il deposito cauzionale, adeguandolo alle variazioni successivamente intervenute: questo il fine di chiarezza e di correttezza cui si armonizzano gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Il deposito cauzionale non può essere superiore a due mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi bancari che devono essere versati dal locatore alla fine di ogni anno all'ufficio del registro che provvederà a devolverli al Ministero del tesoro a integrazione del fondo sociale di cui al titolo III.

11. 6.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Il deposito cauzionale non può essere superiore a due mensilità del canone. Esso deve essere depositato, a cura del locatore, presso un istituto di credito, su libretto di risparmio vincolato a nome del locatore e del conduttore ed a firma congiunta ed è produttivo dei relativi interessi bancari che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

11. 7.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Gli emendamenti da noi presentati si riferiscono a due aspetti di questo articolo. Il primo è relativo al peggioramento della normativa attuale determinato dalla richiesta di un deposito cauzionale di tre mensilità anziché di due. Sappiamo che questa misura di tre mensilità potrà rappresentare una cifra tale da impedire a molti di accedere all'affitto di una casa.

Il secondo è relativo all'utilizzazione delle somme date in cauzione. Nel testo della Commissione si parla di interesse legale e non di interesse bancario; e sap-

priamo tutti che tra i due vi è sempre molta differenza. Ciò fa prevedere la possibilità di un illecito arricchimento da parte del proprietario. La cosa può sembrare irrilevante quando si tratta del proprietario di un singolo appartamento; ma è differente il caso di grandi società immobiliari che, attraverso questa piccola diversità tra interessi legali e bancari, possono garantirsi una vera e propria appropriazione indebita.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: alla fine di ogni anno, *con le seguenti:* alla fine del rapporto contrattuale.

11. 1. CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: salvo diversa pattuizione fra le parti.

11. 5. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Vi possono essere molte ragioni che determinano le parti a regolarsi diversamente dalla previsione dell'articolo 11; ragioni di cui questo provvedimento non solo non tiene conto, ma che addirittura nega possano sussistere in maniera lecita.

Si tratta di una imposizione gratuita, ed il segno di una pervicacia — diciamo — dirigistico-imperativa, che non può non portarci ad assumere una posizione contraria rispetto a questo articolo, che rappresenta un ulteriore limite a quella che è una minima capacità contrattuale dei privati (*Commenti del deputato Tozzetti*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati a questo articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 11. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Galasso, mantiene il subemendamento Delfino 0. 11. 3. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 11. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti 11. 6 e 11. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 11. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 11. 7.

(È respinto).

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 11. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 11. 1.

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 11. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione).

« Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.

Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

Le suddette modalità si applicano fino alla attuazione della riforma del catasto edilizio urbano ».

GUARRA. Chiedo di parlare sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente l'articolo 12 rappresenta il fulcro di questo disegno di legge, in quanto introduce nei rapporti locatizi, per quanto attiene al corrispettivo della locazione, il principio del cosiddetto equo canone, cioè il principio del canone controllato dallo Stato a cui le parti contraenti devono attenersi.

È indubbiamente, da qualsiasi angolo visuale lo si voglia guardare, un canone non corrispondente alla redditività del capitale impiegato, al valore del bene, secondo quelle che sono le capacità di reddito dei capitali investiti in tutti i settori. Ciò naturalmente coinvolge un principio di carattere costituzionale. La nostra Costituzione statuisce la libertà di iniziativa economica, così come stabilisce la tutela della proprietà privata. Più volte la Corte costituzionale si è pronunciata su questo dovere della Repubblica di garantire la proprietà privata nel senso di garantire la redditività del bene. La Corte costituzionale ha stabilito che non garantire la redditività del bene, ma affievolirne la redditività fino a rendere quasi insignificante il corrispettivo di questo bene, significa violare i principi della Costituzione. È altrettanto vero - come ha af-

fermato l'altro giorno nella sua replica il ministro di grazia e giustizia — che vi sono altri principi costituzionali che debbono essere messi a confronto con quelli che tutelano l'iniziativa privata, la libertà di iniziativa economica privata, la proprietà privata e la sua redditività. Ed è il principio della tutela delle classi meno abbienti.

Ora, indubbiamente, nel settore delle abitazioni vi è una parte della popolazione, la meno abbiente, quella che vive a reddito fisso, che, dato l'aumento vertiginoso del costo dell'edilizia, si trova nell'impossibilità di pagare i prezzi quali essi scaturiscono dal libero mercato. Quindi lo Stato interviene, da una parte comprimendo la redditività del bene dei cittadini, dall'altra attraverso l'istituzione del fondo sociale, venendo incontro con una contribuzione direttamente a beneficio delle parti meno abbienti. Il principio costituzionale della libera iniziativa economica e quello della tutela della proprietà privata e del suo rendimento economico possono essere compressi dalla tutela dei meno abbienti soltanto nel caso in cui le due esigenze vengano in contrasto. Secondo noi, è profondamente incostituzionale voler comprimere il principio della libera iniziativa economica e quello della naturale redditività della proprietà privata quando a fronte non vi è l'esigenza di tutela di una categoria meno abbiente.

Ecco perché riteniamo che la sfera di applicazione dell'equo canone debba essere ristretta alla sola fascia di cittadini che ha un reddito non superiore ai 10 milioni, ossia il reddito previsto dalla normativa in materia di edilizia economica e popolare. Soltanto così si potrà rientrare nella corretta interpretazione dei principi costituzionali. Il diritto di un cittadino viene compresso perché deve essere tutelato anche il diritto di un altro cittadino; ma non può essere assolutamente concepibile la compressione del diritto di un cittadino per rendere un favore a chi non ne ha bisogno.

In tutti i tempi, tutti i cittadini hanno riservato una parte del loro reddito al pagamento del canone di locazione o all'acquisto di una casa. Il godimento di

una casa ha rappresentato sempre un onere non indifferente per tutti i cittadini; è chiaro che, per quelli con redditi elevatissimi, questo rappresenta soltanto una percentuale infinitesimale, mentre rappresenta una percentuale gravosa per coloro che vivono soltanto di stipendio, di pensione, o dell'introito derivante da piccole attività professionali, commerciali e artigianali.

Ma che significato ha far pagare l'equo canone, cioè un canone inferiore al naturale rendimento del bene, a chi possiede redditi di centinaia di milioni, se non di miliardi? Credo che veramente si violi la Costituzione se non si restringe l'ambito di applicazione dell'equo canone alle sole categorie che necessitano di tutela da parte della Repubblica.

GALASSO. Chiedo di parlare sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. L'articolo 12 costituisce praticamente il cardine del provvedimento in discussione, e nei suoi confronti tutti i colleghi del mio gruppo che sono intervenuti nella discussione hanno espresso censure molto serie. Proprio per evitare una grave squilibratura degli interessi economici delle parti, lesiva del concetto stesso dell'equo canone, i senatori di Costituyente di destra-democrazia nazionale, in occasione della discussione in Commissione a palazzo Madama, avevano tentato di dare il loro contributo ad una migliore stesura dell'articolo 12 ed erano riusciti a scongiurare alcune macroscopiche storture tecniche ed assurdità giuridiche, ma non hanno poi potuto evitare che le trattative partitiche svoltesi al di fuori della Commissione portassero al varo, in Assemblea, di un testo inaccettabile, verso il quale assunsero posizioni decisamente contrarie. A tale proposito basti ricordare che in sede di Commissione con il voto determinante del gruppo Costituyente di destra-democrazia nazionale l'indice del valore locativo era stato giustamente portato al 5 per cento, mentre in aula fu abbassato al valore, insufficiente, del 3,85 per cento. I nostri emendamenti tendono

al superamento di questa ingiustizia e iniquità; quindi, l'insistenza della nostra parte nel voler portare l'indice del valore locativo quanto meno al 4 per cento dimostra il nostro senso di responsabilità ed è la prova di come noi tendiamo a voler mantenere al disegno di legge un contenuto di giustizia sociale senza comprimere la libera iniziativa.

Accanto a ciò e ad integrazione concettuale di questa misura, che riteniamo in qualche modo riparatoria, sosteniamo che anche la indicizzazione per essere riparatrice debba essere portata dal 75 al 100 per cento.

COSTA. Chiedo di parlare sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Di questo articolo 12 che, come è stato già detto poco fa, è uno degli articoli portanti della struttura di questo disegno di legge, si è abbondantemente parlato in sede di discussione sulle linee generali. Rileviamo che si tratta di una impalcatura assolutamente priva di valore logico, che non tiene conto delle leggi del mercato, che bene o male restano il cardine del nostro sistema economico; è una norma questa che viola la Costituzione, non dando spazio ai giusti interessi del proprietario, del risparmiatore, di chi ha investito i propri soldi nell'acquisto di una casa. Se sarebbe logico, per esigenze di giustizia sociale, arrivare ad una compressione dei diritti della proprietà, così come previsto dalla Costituzione ed anche dall'articolo 832 del codice civile, e se sarebbero accettabili limitazioni al diritto di godere e di disporre dei beni in proprietà in ragione di un valore sociale, tali limitazioni non sono tuttavia giustificate quando vanno a beneficio anche di chi non ha assolutamente necessità di tutela in nome del principio dell'uguaglianza.

Inoltre, ci pare importante rilevarlo, relativamente alla modalità di determinazione del canone, si tratta di un sistema complicato, incerto, confuso ed a tratti anche contraddittorio. Potremmo anche accettare un reddito di capitale del 3,85 per

cento, se detto reddito fosse netto, ma non possiamo non rilevare due aspetti importanti: il primo è che il 3,85 per cento è il risultato di un calcolo convenzionale e non di un calcolo sostanziale, per cui si arriva al 3,85 per cento non del valore di un capitale, non del valore di un alloggio, ma al 3,85 per cento di una somma convenzionalmente stabilita e quindi non un valore reale, o un valore monetario. Inoltre, questo 3,85 per cento non è neppure netto perché da detta somma devono essere defalcate le varie imposte e i vari oneri di manutenzione.

Questi sono, riassumendoli e richiamando ciò che era stato detto in sede di discussione sulle linee generali, i motivi di doglianza nei confronti di questo articolo che riteniamo debba essere, così come esso oggi si presenta, respinto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Il canone annuo di locazione relativo ad immobili destinati ad uso di abitazione non può essere superiore al 5 per cento del valore venale corrente dell'immobile.

Il valore venale corrente si determina con riferimento al prezzo medio corrente sul mercato delle vendite per immobili aventi equipollenti ubicazioni e caratteristiche rispetto all'immobile locato, considerato libero da conduttore.

12. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il cinque per cento del valore locativo dell'immobile locato durante i primi nove mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. Tale termine è ridotto a sei anni quando l'abitazione, facendo riferimento alla categoria catastale, è del tipo civile (A/2). Decorsi i periodi sopra indicati il canone sarà liberamente pattuito fra le parti.

12. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 5.

12. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,95.

12. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,90.

12. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI

NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,85.

12. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,80.

12. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,75.

12. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,70.

12. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,65.

12. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,60.

12. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,55.

12. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,50.

12. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,45.

12. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,40.

12. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,35.

12. 17.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,30.

12. 18.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,25.

12. 19.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRO, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,20.

12. 20.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,15.

12. 21.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4,10.

12. 22.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con: 4,05.

12. 23.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 4.

12. 24.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI

NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 3,95.

12. 25.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire: 3,85, con 3,90.

12. 26.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma sostituire le parole: locativo dell'immobile locato, con le seguenti: dell'unità immobiliare determinato con le modalità di cui ai commi seguenti.

12. 27.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma sopprimere la parola: convenzionale.

12. 28.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 200 per cento.

12. 29.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 195 per cento.

12. 30.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 190 per cento.

12. 31.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 185 per cento.

12. 32.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 180 per cento.

12. 33.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 175 per cento.

12. 34.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 170 per cento.

12. 35.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: ad un massimo del 165 per cento.

12. 36.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 160 per cento.

12. 37.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 155 per cento.

12. 38.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 150 per cento.

12. 39.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 145 per cento.

12. 40.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 140 per cento.

12. 41.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 135 per cento.

12. 42.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 130 per cento.

12. 43.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* ad un massimo del 125 per cento.

12. 44.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 120 per cento.

12. 45.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 115 per cento.

12. 46.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 110 per cento.

12. 47.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 105 per cento.

12. 48.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 100 per cento.

12. 49.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 95 per cento.

12. 50.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 90 per cento.

12. 51

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo dell'85 per cento.

12. 52.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo dell'80 per cento.

12. 53.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 75 per cento.

12. 54.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 70 per cento.

12. 55.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 65 per cento.

12. 56.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 60 per cento.

12. 57.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 55 per cento.

12. 58.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 50 per cento.

12. 59.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, con: un massimo del 45 per cento.

12. 60.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* un massimo del 40 per cento.

12. 61.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma sostituire: ad un massimo del 30 per cento, *con:* un massimo del 35 per cento.

12. 62.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quinto comma, dopo le parole: 30 per cento, *aggiungere le seguenti:* e deve essere corrisposto equivalente deposito cauzionale.

12. 63.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Il locatore, prima di stipulare il contratto di locazione, può chiedere con il ricorso al pretore del luogo in cui è ubicato l'immobile la determinazione del valore venale corrente, allegando al ricorso la planimetria catastale, ovvero, ove essa manchi, una planimetria redatta da un geometra iscritto nell'albo professionale, il certificato catastale indicativo della classificazione della consistenza e della rendita catastale, ed allegando altresì una regolazione giurata di un tecnico iscritto in albo professionale indicativa dello sta-

to interno degli infissi, degli impianti e delle rifiniture. Il valore locativo dell'immobile calcolato ai sensi dei commi precedenti non potrà essere inferiore all'ottanta per cento del valore venale corrente così determinato.

12. 64.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Aggiungere, in fine, le parole: e comunque per un periodo non superiore a sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 65.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Onorevole Galasso, intende svolgerli lei?

GALASSO. Svolgerò soltanto l'emendamento 12. 4, mentre do per svolti tutti gli altri. Noi riteniamo che dovrebbe essere applicato un coefficiente di reddito ben superiore al 3,85 per cento, in quanto un così irrisorio tasso di rendimento non appare idoneo neppure a coprire le sempre maggiori spese di manutenzione straordinaria e, in parte, di quella ordinaria, nonché i rilevanti e sempre crescenti oneri fiscali. Non crediamo pertanto che possa attribuirsi al locatore un reddito inferiore al 5 per cento. A questa conclusione, d'altronde, erano giunte anche le Commissioni del Senato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: ad uso di abitazione, *aggiungere le seguenti:* quando il reddito del conduttore o dei fa-

miliari conviventi non superi la somma di lire 10 milioni annui.

12.72. GUARRA, PAZZAGLIA, VALENSISE, SERVELLO, SANTAGATI, BAGHINO, DEL DONNO, LO PORTO.

Al primo comma, dopo le parole: dell'immobile locato, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le abitazioni i cui conduttori risultino in possesso di un reddito inferiore a 2 milioni e cinquecentomila il cui canone di locazione non potrà essere stabilito in misura superiore a quello in vigore nella stessa località per gli alloggi degli IACP. Per questi casi la differenza tra il valore locativo di cui al primo comma del presente articolo e quello praticato dagli IACP sarà posto a carico del fondo sociale di cui ai successivi articoli 74 e 75 della presente legge.

12. 74.

VALENSISE, GUARRA, PAZZAGLIA, DEL DONNO, BAGHINO, SANTAGATI, SERVELLO, LO PORTO, BOLLATI, FRANCHI.

L'onorevole Guarra, o altro firmatario, intende svolgerli?

BOLLATI. Li diamo per illustrati, signor Presidente, e ci riserviamo di intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 12.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la cifra: 3,85, con la seguente: 4,50.

12. 66.

COSTA.

Al primo comma sostituire la cifra: 3,85, con la seguente: 4,25.

12. 67.

COSTA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Eventuali diverse pattuizioni potranno essere valide esclusivamente se sottoscritte dinanzi al pretore.

12. 68.

COSTA.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Eventuali diverse pattuizioni potranno essere valide esclusivamente se sottoscritte dinanzi al giudice conciliatore o al segretario comunale competente o alle associazioni di categoria.

12. 69.

COSTA.

Aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso per non più di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. 70.

COSTA.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In nessun caso il valore locativo dell'immobile locato, al netto dell'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 può essere inferiore al valore accertato ai fini fiscali.

12. 71.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Con l'emendamento 12. 66 propongo di sostituire la cifra « 3,85 » con l'altra « 4,50 », mentre con l'emendamento 12. 67, subordinatamente, propongo di sostituire la medesima cifra con l'altra « 4,25 », per le ragioni già esposte precedentemente. Questa modifica non mi sembra rilevante perché si tratta, per quanto riguarda il primo emendamento, di migliorare dello 0,65 per cento la cifra indicata, mentre, per quanto riguarda il secondo, di maggiorarla dello 0,40 per cento. Se almeno uno dei due emendamenti fosse accolto sarebbe possibile per il locatore coprire lo scarto tra il 3,85 attualmente previsto e le spese derivanti da imposte o da manutenzione straordinaria.

Mi pare quindi che, proprio per ristabilire un certo equilibrio, vada accolto almeno l'emendamento subordinato. So bene che dietro a questo 3,85 per cento c'è un accordo politico, frutto di una serie di modifiche e di atteggiamenti di compromesso e che quindi la maggioran-

za difficilmente potrà accettare l'ipotesi prevista dall'emendamento 12. 67. Sembra a noi opportuno e politicamente rilevante sottolineare la necessità — indipendentemente da quello che potrà essere l'esito del voto — di arrivare a questa piccola modifica. Del resto, taluni gruppi politici della maggioranza (la stessa democrazia cristiana, lo stesso gruppo repubblicano), in una famosa seduta del Senato, si determinarono proprio ad arrivare ad una individuazione della percentuale non ai livelli — già ridotti — proposti dagli emendamenti del gruppo liberale ma, addirittura, al 5 per cento. Avevano fondatamente ritenuto, dunque, che vi fossero motivi e ragioni di doglianza nei confronti di un testo che portava, allora, la cifra del 3,50, cifra che poi divenne, a seguito del compromesso raggiunto, del 3,85.

L'ipotesi prevista dall'emendamento 12. 68, rappresenta la consueta spina che vorremmo introdurre (« spina » in positivo, ovviamente) nella normativa che sta per entrare in vigore e che la maggioranza ritiene di poter condurre in porto, in quest'aula, quanto prima. Una spina, cioè, a favore della libera iniziativa. Della capacità, dunque, delle parti di determinare la propria volontà contrattuale. Nell'ipotesi contenuta nell'emendamento 12. 68, e in quella subordinata dell'emendamento 12. 69, sta scritto che le parti hanno la possibilità, qualora intendano derogare alla imposizione della percentuale fissata al 3,85 per cento, di farlo, sottoscrivendo però il contratto dinanzi al pretore, dinanzi al giudice conciliatore, o comunque dinanzi ad una autorità che sia in grado di illustrare loro, di illustrare alla componente più debole, che la normativa imporrebbe un certo limite e che gli interessati liberamente accettano, invece, una maggiore percentuale.

Sembra un aspetto assolutamente razionale, in favore, proprio, di una maggiore libertà negoziale.

Restano ancora due emendamenti di rilievo. Innanzitutto il 12. 70, relativo alla durata della legge: una durata di 10 anni, dalla entrata in vigore del provvedimento, che ha anche una stretta funzione di sti-

molo per la variazione delle attività in materia di catasto, che devono necessariamente essere concluse. Se è vero che questa legge è una legge-ponte verso un destino che dovrà essere più certo, più razionale, più equilibrato, con tutta evidenza il ponte in questione necessita di una arcata iniziale (l'entrata in vigore della legge) e di una arcata finale (l'entrata in vigore del nuovo catasto).

Rimane un'ultima considerazione da fare relativamente alla ipotesi prevista dall'emendamento 12. 71, in ordine al valore locativo dell'immobile interessato. Ci richiamiamo, in materia, non soltanto all'emendamento da noi proposto ma al provvedimento di legge liberale sull'argomento. Questo valore locativo, cioè, al netto dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli successivi (dal 13 al 20), non può, a nostro avviso, essere inferiore al valore accertato a fini fiscali. Evidentemente, sarebbe assolutamente gravoso nei confronti del cittadino l'obbligo ad una determinata imposizione fiscale (che so io, dell'ordine di 25-30 milioni per immobile), con un valore locativo che magari si rapporti al 3,85 per cento di 15 milioni. Sarebbe costringerlo, vincolandolo, ad una rendita patrimoniale assolutamente ridotta, rispetto a quella che potrebbe, invece, essere valutata in astratto (anzi, che viene valutata a fini impositivi).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 3,85 per cento, con le parole: 3 per cento.

12. 73.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Desidero far rilevare che su questo emendamento, di

cui dallo stampato risulta prima firmataria, la mia firma è stata apposta per errore.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Luciana Castellina. Poiché nessuno degli altri firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È terminato così lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 12. Poiché su taluni di essi sono state presentate richieste di votazione a scrutinio segreto, procederemo alle votazioni sull'articolo 12 alla ripresa della seduta.

Sospendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCALOSSÌ

**Trasmissione di risoluzioni
dal Parlamento europeo.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni:

« sulla cooperazione europea nel settore dell'approvvigionamento di armamenti » (doc. XII, n. 43);

« recante parere sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una nona direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa all'imposta sulla cifra di affari (deroga all'articolo 1 della sesta direttiva sull'IVA del Consiglio del 17 maggio 1977) » (doc. XII, n. 44), approvate da quel consesso rispettivamente nelle sedute del 14 e del 16 giugno 1978.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alla VII e alla VI Commissione.

Autorizzazioni di relazioni orali.

PRESIDENTE. La IV Commissione (Giustizia), nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale » (*approvato dal Senato*) (2288).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La VI Commissione (Finanze e tesoro), nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi alla Mediocredito centrale nonché concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227 » (*approvato dal Senato*) (2318).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei gruppi Costituente di destra-democrazia nazionale e MSI-destra nazionale sono pervenute richieste di votazione a scrutinio segreto su taluni emendamenti all'articolo 12.

Poiché le votazioni avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di parlare per esprimere il

parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Come è stato osservato, l'articolo 12 costituisce un elemento senza dubbio importante nell'economia del provvedimento in esame. Su tutti gli emendamenti presentati a tale articolo la Commissione esprime parere contrario, per evidenti motivi di sostanza. Tale parere contrario si riferisce, quindi, sia agli emendamenti tendenti ad aumentare o a diminuire il tasso di rendimento per gli immobili, sia a quelli tendenti ad introdurre il ricorso al valore venale degli immobili stessi, in sostituzione o in alternativa al valore locativo determinato ai sensi dell'articolo in esame. In particolare, per quanto si riferisce agli emendamenti Costa 12. 68 e 12. 69, volti a consentire alle parti di derogare al canone controllato con l'intervento del pretore, del giudice conciliatore, del segretario comunale o delle associazioni di categoria, a parte ogni considerazione sulla complicazione cui darebbe luogo l'introduzione di un siffatto sistema, la Commissione ritiene che l'esigenza di mantenere norme certe e inderogabili dalle parti, si pone, a tale riguardo, per evitare i pericoli di un uso strumentale e di una sostanziale vanificazione della legge, almeno sino a quando permanga l'attuale squilibrio tra domanda e offerta di alloggi.

Quanto all'emendamento Guarra 12. 72, tendente ad escludere dall'applicazione del canone controllato i contratti di locazione relativi a conduttori con reddito superiore a 10 milioni, la Commissione, pur riconoscendo l'evidente fondamento delle preoccupazioni poste a base della proposta, rileva che l'aver escluso ogni riferimento alle condizioni soggettive dei conduttori è una scelta consapevole e meditata che viene operata da questa legge, resa indispensabile dalla necessità di non riaprire possibilità di discriminazione nel soddisfacimento della domanda dei conduttori, a seconda del loro reddito; per non riaprire, in parole povere, la ricerca del-

l'inquilino ricco, inevitabilmente preferito all'inquilino a basso reddito.

Credo che il dichiarato carattere sperimentale di questa legge non escluda, dopo che sia stata valutata la possibilità di estendere l'applicazione del canone sociale che con essa introduciamo, che in un diverso contesto il problema sollevato possa trovare anche una diversa soluzione.

Per questi motivi ribadisco che la Commissione è comunque contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo sostanzialmente con quanto ha detto il relatore. Credo sia superfluo aggiungere altre argomentazioni a quelle che sono state qui espresse. Il parere del Governo è quindi conforme a quello della Commissione.

BOLLATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti Guarra 12. 72 e Valensise 12. 74.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, noi abbiamo presentato due emendamenti di carattere sostanziale all'articolo 12, che, come ha detto il relatore, è uno dei più importanti di questa legge, ed è una delle norme più perverse, come è già stato detto in altri interventi di membri del nostro gruppo. Si tratta infatti di una norma di legge che in sostanza determina il canone di locazione in riferimento al valore locativo, il quale dev'essere determinato, tra l'altro, in riferimento al costo unitario, determinato con riferimento al costo base, che a sua volta dovrebbe essere determinato attraverso i famosi coefficienti che sono indicati negli articoli seguenti, e cioè tipologia, classe demografica dei comuni, ubicazione, livello di piano, vetustà, stato di conservazione, eccetera.

Con l'emendamento Guarra 12. 72, di cui ha parlato testè il relatore, noi pro-

poniamo che dopo le parole « ad uso di abitazione », al primo comma, siano aggiunte le parole « quando il reddito del conduttore o dei familiari conviventi non superi la somma di lire 10 milioni annui ». Tendiamo cioè, con questo emendamento, ad escludere dalla regolamentazione dell'equo canone tutti i conduttori che abbiano un reddito superiore a 10 milioni.

Con l'emendamento Valensise 12. 74, proponiamo invece che tutti i conduttori che abbiano un reddito inferiore ai 2 milioni corrispondano un canone di locazione determinato in analogia con quelli pagati per gli alloggi dell'Istituto case popolari del luogo. Naturalmente intendiamo che questo canone di locazione sia integrato fino a raggiungere la cifra determinata con le modalità del primo comma dell'articolo 12, cioè l'equo canone, con il famoso fondo sociale, di cui agli articoli 74 e 75 della legge.

In sostanza, noi proponiamo tre fasce che corrispondono appunto ai redditi dei conduttori proprio per rispondere all'esigenza di salvaguardia del principio costituzionale che assicura il reddito all'impresa e alla proprietà privata, di cui parlava l'onorevole Guarra, e dell'altro principio costituzionale per cui la proprietà deve essere indirizzata a fini sociali. Ci sembra che non esista nella norma al nostro esame il contemperamento di questi due principi, che trovano applicazione invece proprio attraverso i due emendamenti che noi abbiamo presentato.

Tali emendamenti da un lato tengono conto della necessità di dare sviluppo all'iniziativa privata in materia edilizia e, dall'altro lato, vogliono tutelare la posizione dei conduttori a reddito più basso, i quali sarebbero soggetti ad un ingiusto onere, se si applicasse integralmente l'articolo 12.

Vi è poi anche una ragione di giustizia distributiva: noi riteniamo che i conduttori i quali abbiano un reddito superiore ai 10 milioni possano e debbano sopportare l'onere di un canone di locazione determinato secondo la libera contrattazione. Quei conduttori invece che ab-

biano un reddito medio, compreso tra i 2 e i 10 milioni, devono essere salvaguardati attraverso l'equo canone, attraverso quanto stabilito dall'articolo 12 della legge al nostro esame. Mentre i conduttori che abbiano un reddito inferiore ai 2 milioni, e che quindi non possono sopportare il peso di un canone di locazione a mercato libero, ma che non possono nemmeno sopportare il peso di un canone di locazione a mercato parzialmente bloccato, debbono sopportare un canone di locazione minimo, rapportato ai canoni che vengono pagati per le abitazioni dell'Istituto delle case popolari. La differenza dovrà essere a carico della comunità attraverso il fondo sociale.

E per queste ragioni che noi dichiariamo di votare a favore di questi due emendamenti, invitando l'Assemblea a prenderli seriamente in considerazione.

GALASSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Delfino 12. 24.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento Delfino 12. 24, che sposta l'indice del valore locativo dalla percentuale del 3,85 al 4 per cento. Direi che questo è l'ultimo limite che il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale offre per riparare alla distorsione veramente ingiusta di questa legge, che colpisce il proprietario e l'inquilino e penalizza il diritto di proprietà, senza conseguire assolutamente il fine della giustizia sociale.

L'articolo 12 nel testo della Commissione non incentiva, ma scoraggia l'afflusso del risparmio privato (circa 140 mila miliardi di lire) nel settore dell'edilizia, dando il colpo di grazia alla già pressoché nulla remuneratività dell'investimento immobiliare, vanificando così anche le aspettative di chi ha bisogno veramente della casa, perché ne deriverà una diminuzione assai rilevante dell'offerta di abitazioni anziché un incremento di essa.

Avremo così adottato un provvedimento che non darà soddisfazione alle esigenze concrete di nessuna delle parti interessate — proprietari, inquilini e risparmiatori — e che avrà l'unico effetto di consolidare la situazione di blocco degli affitti che si trascina, di proroga in proroga, ormai da tanti anni.

Il limite minimo di redditività del 4 per cento può invece dare una risposta a queste fondate critiche alla legge e renderla, almeno entro certi termini, più equa.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 16,25.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 12. 1 e 12. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 12. 1.

(È respinto).

Procediamo ora alla votazione dello emendamento Delfino 12. 2, per il quale il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale ha richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Delfino 12. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 414

Maggioranza 208

Voti favorevoli . . . 45

Voti contrari . . . 369

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 12. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare gli emendamenti Guarra 12. 72 e Valensise 12. 74, nonché gli emendamenti Delfino 12. 4, 12. 5 e 12. 24, per i quali i gruppi rispettivamente del Movimento sociale italiano-destra nazionale e di Costituente di destra-democrazia nazionale hanno chiesto lo scrutinio segreto.

Poiché questi emendamenti non sono stati accettati dalla Commissione né dal Governo, chiedo agli onorevoli proponenti se insistono a che siano posti in votazione.

GUARRA. Insistiamo, signor Presidente.

GALASSO. Anche noi, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guarra 12. 72.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	400
Maggioranza	201
Voti favorevoli . . .	35
Voti contrari	365

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Delfino 12. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	414
Maggioranza	208
Voti favorevoli . . .	44
Voti contrari	370

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Delfino 12. 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	412
Maggioranza	207
Voti favorevoli . . .	44
Voti contrari	368

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Galasso, mantiene gli altri emendamenti Delfino all'ar-

ticolo 12 di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 14.

(È respinto).

Resta precluso, a seguito di questa votazione, l'emendamento Costa 12. 66, identico all'emendamento Delfino 12. 14.

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 17.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 19.

(È respinto).

Resta precluso, a seguito di questa votazione, l'emendamento Costa 12. 67, identico all'emendamento Delfino 12. 19.

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 20.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 21.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 22.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 23.

(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Delfino 12. 24.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	419
Maggioranza	210
Voti favorevoli . . .	51
Voti contrari . . .	368

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 12. 25.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 26.

(È respinto).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene il suo emendamento 12. 73, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 27.

(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Valensise 12. 74.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 417
Maggioranza 209
Voti favorevoli . . . 36
Voti contrari . . . 381

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 12. 68 e 12. 69, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Costa 12. 68.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 12. 69.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 28.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 29.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 30.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 31.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 32.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 33.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 34.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 35.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 36.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 37.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 38.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 39.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 40.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 41.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 42.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 43.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 12. 44.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 45.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 46.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 47.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 48.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 49.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 50.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 51.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 52.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 53.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 54.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 55.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 56.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 57.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 58.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 59.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 60.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 61.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 62.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 63.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 64.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 12. 65.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emen-
damento 12. 70, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emen-
damento 12. 71, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

DEL DONNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. L'ingerenza totalitaria dello Stato nel problema della casa è così vasta e nociva che riesce sommamente ingiusta, anche perché si può andare incontro ai bisogni della popolazione sia con l'incremento dell'edilizia popolare sia favorendo l'iniziativa privata con il sistema delle cooperative, che realizzano molto e non aggravano le finanze dello Stato.

Si è preferito discutere piuttosto che agire, disastare la edilizia piuttosto che favorirla. La democrazia, dice Luigi Einaudi, rifiuta per istinto le soluzioni unitarie e totalitarie e lotta per allontanare da sé l'amaro calice della totalità e dell'unità, anche se spirituale. Il popolo vuole uno Stato che si astenga dall'imporre agli uomini l'uniformità della vita politica e soprattutto di quella economica. Questa volontà, invece, di tutto prevedere e predeterminare ha la sua incidenza in questo articolo 12, dove, fra le altre cose assurde, si stabilisce anche che, se l'immobile adibito ad uso di abitazione è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei per consistenza e qualità all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento. Si verifica pertanto che, se un appartamento è situato al piano seminterrato e un altro invece, di identica superficie utile, si elevi ai piani superiori o al piano attico, il medesimo mobilio consentirà una maggiorazione del canone in misura diversa, fino ad un massimo del 50 per cento, in base al coefficiente del piano di cui all'articolo 19. Inoltre, se esistono nello stabile due appartamenti uguali per superficie utile nel piano attico ma uno con terrazza e l'al-

tro senza, lo stesso arredamento e gli stessi mobili determineranno una maggiorazione del prezzo di affitto che può superare anche il 100 per cento del canone, secondo la superficie della terrazza o delle terrazze, e ciò perché terrazze e balconi concorrono nella determinazione della superficie dell'appartamento e quindi del valore locativo, con le conseguenze assurde ed ingiuste che ad un maggior canone di affitto corrisponda una maggiore valutazione degli stessi mobili. Abbiamo così l'assurdo che un elemento marginale incide profondamente e apporta squilibrio in determinazioni sostanziali.

Per questi motivi e per gli altri egregiamente esposti dagli onorevoli Guarra e Bollati il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro l'articolo 12.

PAZZAGLIA. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, chiedo che la votazione sull'articolo 12 nel suo complesso avvenga per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	370
Maggioranza	186
Voti favorevoli . . .	320
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amalfitano Domenico Maria
Amarante Giuseppe
Ambrosino Alfonso
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo detto Iso
Anselmi Tina
Antoni Varese
Antoniozzi Dario
Arfè Gaetano
Arnaud Gian Carlo
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Baizamo Vincenzo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barba Davide
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino-Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertani Eletta

Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calabrò Giuseppe
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calice Giovanni
Campagnoli Mario
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio

Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Cerullo Pietro
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciaravella Angelo
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corradi Nadia
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Cinque Germano

de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Donno Olindo
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
di Nardo Ferdinando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasca Salvatore
Froio Francesco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele

Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giannantoni Gabriele
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leonardi Silvio
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Maggioni Desiderio
Malagodi Giovanni
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico

Mancini Vincenzo
Manco Clemente
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martino Leopoldo Attilio
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarino Antonio
Mazzola Francesco Vittorio
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Migliorini Giovanni
Milano De Paoli Vanda
Mirate Aldo
Mondino Giorgio Annibale
Monsellato Amleto
Monteleone Saverio
Mora Gianpaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Ochetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Amabile Morena
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Patriarca Francesco
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Petrella Domenico
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Pratesi Piero
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Robaldo Vitale
Roberti Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco

Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Segre Sergio
Servadei Stefano
Sgarlata Marcello
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Sponziello Pietro
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo

Testa Antonio
 Tiraboschi Angelo
 Tocco Giuseppe
 Todros Alberto
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trabucchi Emilio
 Trantino Vincenzo
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villa Ruggero
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Vizzini Carlo
 Zagari Mario
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Bisaglia Antonio
 Colombo Emilio
 Foschi Franco
 Gullotti Antonino
 Martinelli Mario
 Pandolfi Filippo Maria
 Petrucci Amerigo
 Pisoni Ferruccio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:

ART. 12-bis.

Il locatore può chiedere, con ricorso al pretore del luogo in cui è ubicato l'immobile, la determinazione del valore venale corrente, allegando al ricorso la planimetria catastale ovvero, ove essa manchi, una planimetria redatta da un geometra iscritto nell'albo professionale, il certificato catastale indicativo della classificazione della consistenza e della rendita catastale, ed allegando altresì una dichiarazione giurata di un tecnico iscritto in albo professionale, indicativa dello stato interno degli infissi, degli impianti e delle rifiniture.

Nella determinazione legale del canone ai sensi del precedente comma deve inoltre tenersi conto della variazione che, dopo l'accertamento effettuato dal pretore, possa essere intervenuta nell'indice generale del costo della vita pubblicato dall'ISTAT.

È in facoltà delle parti consentire, ai fini della determinazione del contratto di locazione, di fare riferimento al canone legale determinato ai sensi dei commi precedenti, a patto che esso non sia superiore al cinque per cento del valore venale corrente dell'immobile determinato con riferimento al prezzo medio corrente sul mercato delle vendite per immobili aventi equipollenti ubicazioni e caratteristiche rispetto all'immobile locato, considerato libero da conduttore. Durante la locazione in ogni caso il locatore non ha facoltà di chiedere con ricorso al pretore la determinazione del valore venale corrente e del canone legale dell'immobile per tutto il tempo in cui egli risulti contrattualmente obbligato a mantenere invariato il canone; entrambe le parti inoltre non possono esercitare detta facoltà prima che sia decorso un anno da un precedente eventuale accertamento ad opera del pretore, se questo ha avuto luogo, ovvero dalla data di eventuale adegua-

mento del canone intervenuto nel corso della locazione per concorde pattuizione delle parti.

L'accertamento della variazione e lo eventuale conseguente variazione del canone ha effetto a partire dalla data del ricorso.

12. 01.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

ART. 12-ter.

Il procedimento innanzi al pretore per la determinazione legale del canone si inizia con ricorso, in calce al quale il pretore fissa la data per la comparizione delle parti ed il termine per la notifica alla parte che non abbia sottoscritto il ricorso.

Le parti sono tenute a presentare ogni documentazione o elemento idoneo alla determinazione del canone legale. In ogni caso il pretore, preventivamente ad ogni atto del giudizio e comunque in qualsiasi momento ne sia richiesto nel corso del giudizio da una o da ambedue le parti, deve tuttavia osservare la maggior celerità per lo svolgimento del giudizio e devono essere omesse tutte le formalità non essenziali al contraddittorio. Gli atti del procedimento ed il rilascio delle relative copie sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e diritto, salvo che una delle parti non chieda l'ispezione giudiziale o la nomina di un consulente tecnico, nel qual caso faranno a lei carico i relativi oneri. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza ministero di difensore.

12. 02.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Il primo comma dell'articolo aggiuntivo 12. 01 deve intendersi precluso a seguito della precedente reiezione da parte della Camera dell'emendamento Delfino 12. 64. L'articolo aggiuntivo 12. 01 potrà pertanto essere posto in votazione soltanto - e con riserva di coordinamento - nel testo risultante dall'insieme dei residui tre commi, che prego l'onorevole Delfino, o altro firmatario, di voler illustrare, unitamente all'altro articolo aggiuntivo 12. 02.

GALASSO. Signor Presidente, li diamo entrambi per svolti, essendo chiari nella loro stesura.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 12-bis.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

L'immobile si intende locato per uso di abitazione anche quando il conduttore o il subconduttore, oltre ad abitarvi, eserciti nell'immobile locato o sublocato la propria attività professionale, artigianale o commerciale.

12. 03. GUARRA, PAZZAGLIA, VALENSISE, SERVELLO, SANTAGATI, BAGHINO.

VALENSISE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Nella relazione al disegno di legge al nostro esame abbiamo rilevato che il relatore ha ritenuto di condensare la *ratio* del disegno di legge come tendente ad un riequilibrio del mercato edilizio limitando autoritativamente la libera determinazione delle parti solo in presenza di preminenti interessi sociali da tutelare. Con il nostro articolo aggiuntivo 12-bis noi riteniamo che le ragioni di carattere sociale, i preminenti interessi di carattere sociale da tutelare siano effettivamente tutelati; in effetti con il nostro articolo aggiuntivo 12-bis proponiamo di considerare locato per uso di abitazione anche l'immobile nel quale il conduttore o il subconduttore, oltre ad abitarvi, esercita la pro-

pria attività professionale, artigianale o commerciale. La esclusione da qualsiasi protezione che l'articolo 27 del disegno di legge in esame dispone per immobili di tal genere, ci sembra non abbia ragione di essere sotto il profilo di ragioni di autonomia economica; anzi, ci sembra che debba essere corretta con questo articolo 12-bis, con cui ci proponiamo - e proponiamo alla Camera - di proteggere i lavoratori autonomi, che di protezione hanno bisogno, data la loro qualità di soggetti economici di non rilevante importanza; anzi, data la loro qualità, essi sono soggetti economici che meritano protezione. Quali sono questi soggetti economici? Sono coloro che svolgono una libera professione, ovvero un'attività artigianale o commerciale; di solito si trovano agli inizi di questa loro attività e meritano pertanto di essere protetti, poiché rappresentano preminenti interessi di carattere sociale. Pensiamo, ad esempio, a quella miriade di piccoli artigiani che lavorano nello stesso luogo in cui abitano, coloro cioè che hanno, come si dice nel mezzogiorno di Italia, « casa e bottega ». Ebbene, costoro meritano una protezione particolare che risponde a criteri di natura sociale che non possono essere disattesi, né possono essere contemperati dalle provvidenze di natura temporale di cui all'articolo 27. Lo stesso dicasi per coloro che esercitano piccole, modeste attività commerciali soprattutto nei centri minori, attività molto spesso connesse a lavori artigianali. Mi riferisco, ad esempio, ai lavori svolti a domicilio da molte donne, per lo più sarte o cucitrici. Questi sono i soggetti economici che devono essere tutelati dalla legge sull'equo canone, anche perché sono gli stessi ai quali si è richiamato il relatore.

Da ultimo ci sia consentito sottolineare la situazione dei professionisti, dei lavoratori autonomi, soprattutto di quelli giovani, che intraprendono il loro difficile cammino nella professione destinando, spesso, con sacrificio personale e dei propri familiari, un ambiente della propria abitazione a studio, ovvero a recapito professionale. Lo studio è il primo strumento

attraverso il quale costoro tentano di cogliere il primo successo, la prima affermazione professionale come lavoratori autonomi.

Si tratta quindi, in tutti questi casi, di situazioni di preminente carattere sociale e, come tali, ci sembra indispensabile che siano tutelate, senza essere lasciate fuori dalle fasce delle locazioni protette dall'equo canone.

Confidiamo pertanto che la Camera voglia soffermarsi su questo nostro emendamento correttivo, integrativo, al fine di evitare che la troppo facile geometria del disegno di legge in esame colpisca in maniera irreparabile questi piccoli ma estremamente numerosi interessi professionali che, appunto per questo, costituiscono un problema sociale che non può essere assolutamente ignorato. Per questi motivi confidiamo nell'approvazione di questo nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, pur comprendendo i motivi addotti dai presentatori, è contraria, per ragioni di sostanza e di opportunità, agli articoli aggiuntivi Delfino 12. 01 e 12. 02. Mi richiamo, in proposito, a dichiarazioni fatte in precedenza circa la necessità di non derogare ad un'impostazione di carattere generale che la legge tende a dare alla materia.

Quanto all'articolo aggiuntivo Guarra 12. 03, riteniamo, senza entrare nel merito, che esso possa essere più utilmente affrontato unitamente ad altri emendamenti analoghi in tema di contratti misti; chiediamo quindi che venga abbinato all'esame dell'articolo aggiuntivo Raffaelli 79. 02.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, dopo le dichiarazioni del relatore per la maggioranza, insiste affinché il suo articolo aggiuntivo 12. 03 sia votato ora ovvero acconsente alla richiesta di rinviarne l'esame in sede di discussione dell'articolo 79?

GUARRA. Aderisco alla proposta del relatore per la maggioranza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra. Qual è il parere del Governo su questi articoli aggiuntivi ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario agli articoli aggiuntivi Delfino 12. 01 e 12. 02.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli articoli aggiuntivi Delfino 12. 01 e 12. 02, di cui ella è confermatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Delfino 12. 01 nel testo risultante dall'insieme degli ultimi tre commi.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 12. 02.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Superficie convenzionale*).

« La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;

b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;

c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e di manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21 ».

COSTA. Chiedo di parlare sull'articolo 13 e di svolgere, nel contempo, gli emendamenti da me presentati a tale articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Costa. Si tratta dei seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera c), sostituire la cifra: 20, con la seguente: 40.

13. 39. COSTA.

Al primo comma, lettera e), sostituire la cifra: 15, con la seguente: 25.

13. 40. COSTA.

Al primo comma, lettera f), sostituire la cifra: 10, con la seguente: 20.

13. 41. COSTA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

È detratto il 50 per cento della superficie dei vani con altezza utile media inferiore a metri 1, 70.

13. 42. COSTA.

: *Sostituire il terzo comma con il seguente:*

: Le superfici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* si misurano al netto dei muri perimetrali.

13. 43. COSTA.

Sopprimere il quarto comma.

13. 44. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di parlare.

COSTA. Ritengo che questo articolo, a parte le riserve che possono essere avanzate nei confronti della legge nel suo complesso, riserve che si riflettono nei collegamenti tra gli articoli finora esaminati e l'articolo 13 ora in discussione, presenti taluni aspetti negativi per quanto riguarda la valutazione dei parametri adottati nella determinazione della superficie convenzionale. È nella logica conseguente all'applicazione dell'articolo 12 che il legislatore debba guardarsi da una pluralità di ipotesi che possono manifestarsi nel momento della redazione del contratto, ipotesi assolutamente imprevedibili per la varietà dei casi cui l'equo canone andrà applicato. Ripeto, tutto ciò è nella logica di una scelta convenzionale ed obbligatoria, che non lascia spazio alle parti e che impedisce una valutazione bilaterale di taluni aspetti, normalmente ritenuti rilevanti per la determinazione dei limiti di estensione del contratto, per la determinazione di una voce tipica del contratto cui ci riferiamo. Intendo parlare della superficie convenzionale, di come debba essere valutata, in che termini, con quale estensione, e via di seguito.

Ripeto che la difficoltà di applicazione dell'articolo 13 si manifesterà, senza alcun dubbio, al primo impatto con la nuova realtà normativa. Abbiamo presentato, al fine di diminuire la possibile litigiosità derivante dalla macchinosità di applicazione della norma, in ordine alla ricerca della superficie convenzionale, taluni emendamenti che appaiono in grado di snellire la procedura o che in qualche modo sono

in grado di meglio rapportarla alla dinamica sociale e alla realtà economica.

Faccio innanzitutto riferimento ad un emendamento soppressivo, il 13. 44, con il quale intendiamo annullare gli ultimi parametri, quelli relativi alla superficie, di cui alla lettera *a)*. La mancata applicazione di parametri quali l'1,00, l'1,10, l'1,20, ci sembra in grado di semplificare le procedure, posto che le ipotesi diverse, pure previste, non appaiono suscettibili di una valutazione altrettanto differenziata, in termini numerici, quindi di superficie convenzionale. Il nostro intento è quello di snellire le procedure. Capisco che possa esservi un qualche sacrificio, un qualche momento in cui (ad esempio nel caso di unità immobiliare inferiore a 46 metri quadrati) possa registrarsi una disparità di trattamento, nei confronti proprio del proprietario degli alloggi. Per altro, direi che la logica che prevale in questo caso è quella di una semplificazione nell'applicazione della norma.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, citerò l'emendamento 13. 39, con il quale eleviamo la percentuale di commisurazione della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune dal 20 al 40 per cento, e ciò perché diversamente non si giustificerebbe il divario sproporzionato tra la cifra di cui alla lettera *c)*, pari appunto nel disegno di legge al 20 per cento, e quella di cui alla lettera *b)*, riferita alla superficie delle autorimesse singole e pari al 50 per cento; l'emendamento 13. 40, con il quale eleviamo dal 15 al 25 per cento la commisurazione della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; l'emendamento 13. 41, riferito alla lettera *f)* del primo comma, e con il quale l'incidenza della superficie condominiale a verde, nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare, viene valutata in ragione del 20 per cento, anziché del 10 per cento; l'emendamento 13. 42, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 13 prevedendo, anziché la detrazione del 30 per cento dalla superficie dei vani con al-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

tezza utile inferiore a metri 1,70, la detrazione del 50 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile media (e occorre sottolineare l'importanza di questa valutazione media) inferiore a metri 1,70, emendamento tendente a creare una sorta di perequazione, ed anzi da qualificare come riduttivo della capacità di spuntare un canone più elevato da parte del proprietario dell'immobile; l'emendamento 13. 43, nel quale si esclude la misurazione al netto per quanto riguarda i muri interni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con: 100 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con: 70 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con: 75 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con: 65 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con: 60 per cento.

13. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con: 95 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con: 65 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con: 70 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con: 60 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con: 55 per cento.

13. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con: 90 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con: 60 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con: 65 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con: 55 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con: 50 per cento.

13. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con: 85 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con: 55 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con: 60 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con: 50 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con:
45 per cento.

13. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con:
80 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con:
50 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con:
55 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con:
45 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con:
40 per cento.

13. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con:
75 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con:
45 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con:
50 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con:
40 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con:
35 per cento.

13. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con:
70 per cento.

alla lettera c): 20 per cento, con:
40 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con:
45 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con:
35 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con:
30 per cento.

13. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con:
65 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con:
35 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con:
40 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con:
30 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con:
25 per cento.

13. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con:
60 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con:
30 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con:
35 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con:
25 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con:
20 per cento.

13. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con:
55 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con:
25 per cento;

alla lettera d): 25 per cento, con:
30 per cento;

alla lettera e): 15 per cento, con:
20 per cento;

alla lettera f): 10 per cento, con:
15 per cento.

13. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire al secondo comma: 30 per
cento, con: 10 per cento.*

13. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire al secondo comma: 30 per
cento, con: 15 per cento.*

13. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire al secondo comma: 30 per
cento, con: 20 per cento.*

13. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire al secondo comma: 30 per
cento, con: 25 per cento.*

13. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire il terzo comma con il se-
guente:*

Le superfici di cui alle lettere a), b)
e d) si misurano calcolando l'area coperta
dai muri perimetrali e interni fino ad at-
tribuire agli stessi uno spessore massimo
di trenta centimetri ed al netto degli spes-
sori eccedenti.

13. 17.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le superfici di cui alle lettere a), b) e c) si misurano al netto dei muri perimetrali.

13. 18.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 2;
alla lettera b): 1,10, con: 2,10;
alla lettera c): 1,20, con: 2,20.

13. 19.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,95;
alla lettera b): 1,10, con: 2,05;
alla lettera c): 1,20, con: 2,15.

13. 20.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,90;
alla lettera b): 1,10, con: 2;

alla lettera c): 1,20, con: 2,10.

13. 21.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,85;
alla lettera b): 1,00, con: 1,95;
alla lettera c): 1,20, con: 2,05.

13. 22.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,80;
alla lettera b): 1,10, con: 1,90;
alla lettera c): 1,20, con: 2.

13. 23.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,75;
alla lettera b): 1,10, con: 1,85;
alla lettera c): 1,20, con: 1,95.

13. 24.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,70;

alla lettera b): 1,10, con: 1,80;

alla lettera c): 1,20, con: 1,90.

13. 25.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,65;

alla lettera b): 1,10, con: 1,75;

alla lettera c): 1,20, con: 1,85.

13. 26.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,60;

alla lettera b): 1,10, con: 1,70;

alla lettera c): 1,20, con: 1,80.

13. 27.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,55;

alla lettera b): 1,10, con: 1,65;

alla lettera c): 1,20, con: 1,75.

13. 28.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,50;

alla lettera b): 1,10, con: 1,60;

alla lettera c): 1,20, con: 1,70.

13. 29.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,45;

alla lettera b): 1,10, con: 1,55

alla lettera c): 1,20, con: 1,65.

13. 30.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,40;

alla lettera b): 1,10, con: 1,50;

alla lettera c): 1,20, con: 1,60.

13. 31.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

CO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,35;

alla lettera b): 1,10, con: 1,45;

alla lettera c): 1,20, con: 1,55.

13. 32.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,30;

alla lettera b): 1,10, con: 1,40;

alla lettera c): 1,20, con: 1,50.

13. 33.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,25;

alla lettera b): 1,10, con: 1,35;

alla lettera c): 1,20, con: 1,45.

13. 34.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,20;

alla lettera b): 1,10, con: 1,30;

alla lettera c): 1,20, con: 1,40.

13. 35.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,15;

alla lettera b): 1,10, con: 1,25;

alla lettera c): 1,20, con: 1,35.

13. 36.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,10;

alla lettera b): 1,10, con: 1,20;

alla lettera c): 1,20, con: 1,30.

13. 37.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quinto comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,05;

alla lettera b): 1,10, con: 1,15;

alla lettera c): 1,10, con: 1,25.

13. 38.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI

NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Mi soffermerò solo brevemente su questo articolo, in quanto già dalle dichiarazioni precedenti dei colleghi emerge la casistica specifica dell'articolo 13. Si tratta della norma che stabilisce la superficie convenzionale dell'immobile, sulla base della quale si risale al canone di locazione. Su questo articolo abbiamo presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali in scala decrescente percentuale, sui quali è inutile soffermarsi dettagliatamente. Riteniamo, in linea di massima, che la detrazione del 30 per cento, così come stabilita dall'articolo 13, sia eccessivamente pesante ed onerosa, dato che comporterebbe una eccessiva diminuzione della superficie da conteggiare ai fini del canone; perciò abbiamo proposto che essa venga ridotta al 10 per cento (o subordinatamente al 20 o al 25 per cento), anche perché si deve tener conto che i vani con altezza utile inferiore a metri 1,70 sono in genere vani non utilizzabili ai fini abitativi. Per quanto si riferisce agli emendamenti 13. 17 e 13. 18, non si comprende perché dal calcolo della superficie convenzionale debba essere esclusa l'area occupata dai muri perimetrali, che pure fanno parte integrante degli immobili, ne consentono l'esistenza ed il cui costo è ben calcolato nel prezzo di acquisto corrisposto dal proprietario. Per quanto riguarda i muri interni, poi, le stesse argomentazioni acquistano ancor maggiore validità, poiché tali muri sono al servizio dell'unità immobiliare locata e sono di uso esclusivo dell'inquilino.

I successivi emendamenti, relativi alla nuova determinazione dei coefficienti da applicare alla superficie convenzionale, in relazione agli immobili di dimensioni in-

feriori ai 70 o ai 46 metri quadrati, si basano sul criterio di correggere l'eccessiva onerosità con cui sono stati calcolati i coefficienti previsti nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire, al primo comma:

alla lettera b): 50 per cento, con: 30 per cento;

alla lettera c): 20 per cento, con: 10 per cento;

la lettera e) con: il 10 per cento della superficie a verde di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

alla lettera f): 10 per cento, con: 5 per cento.

13. 46.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

È detratto il 30 per cento della superficie dei vani e di loro parti con altezza utile inferiore a metri 2,70 e dei servizi con altezza utile inferiore a metri 2,40.

13. 47.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

È detratto il 75 per cento della superficie di vani e servizi e parti di essi la cui altezza sia inferiore a metri 1,70.

13. 48.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le superfici di cui alle lettere *a)* *b)* e *d)* si misurano al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, degli sginci dei vani finestra e delle soglie dei vani porta.

13. 49.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sopprimere il quinto comma.

13. 50.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Io penso, signor Presidente, che siano molto aleatori i criteri con i quali sono fissate le percentuali per la determinazione del costo-base contenuti in questo articolo. Credo sia molto difficile stabilire criteri obiettivi; si devono, quindi, assumere delle ottiche politiche, ed anche noi assumiamo la nostra, che, come ho avuto più volte modo di dichiarare in questo dibattito, è un'ottica che privilegia la figura sociale dell'inquilino rispetto a quella del proprietario.

È questa la ragione per la quale i primi due emendamenti che noi presentiamo — in assenza di criteri oggettivi sui quali si possa svolgere una discussione di merito — prevedono una riduzione dei parametri indicati nel testo della Commissione.

Abbiamo poi alcuni altri emendamenti, sui quali mi soffermo brevemente. Il 13. 48 propone la detrazione del 75 per cento della superficie di vani e servizi, o parte di essi, la cui altezza sia inferiore a metri 1,70. Ho già avuto modo

di sollevare questo problema in Commissione, quando si affrontò l'esame di questo disegno di legge in sede referente, manifestando il mio stupore di fronte ad un assurdo di questo genere. La legge propone per questi vani una detrazione del 30 per cento, ma senza mettere in discussione l'abitabilità dei vani stessi. Ora, è noto che per qualsiasi regolamento edilizio un vano di altezza 1,70 non è considerato abitabile; esso deve, quindi, essere equiparato — ed è questo il senso del nostro emendamento — a tutti quei vani adibiti ad altre funzioni, come le soffitte e le cantine; deve, quindi, essere computata una riduzione pari a quella dei vani ai quali accennavo, vale a dire una riduzione del 75 per cento. Dico questo perché, se non si adotta questo criterio, dobbiamo rivedere i regolamenti edilizi comunali, dobbiamo rivedere la stessa legge del 1976, cosa che mi sembra assolutamente ridicola.

Le segnalo, signor Presidente, che non è stata sollevata alcuna obiezione, nemmeno al tempo della discussione in Commissione, su questo tipo di osservazione; solo che, per accordi politici precostituiti, si è ritenuto opportuno non modificare nulla.

E veniamo ad un altro punto, oggetto di un altro emendamento, quello con il quale chiediamo che le superfici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* si misurino al netto non soltanto dei muri perimetrali e di quelli interni, come dice il testo presentato dalla Commissione, ma anche degli sginci dei vani finestra, delle soglie e dei vani porta. La cosa, per me, è anche divertente, perché mi riporta indietro di oltre un quarto di secolo, al periodo dell'università, quando frequentavo il corso di « Elementi costruttivi » al politecnico di Milano. È forse opportuno ricordare a chi legifera in questo modo che esiste questo sistema di calcolare le superfici abitabili. La preoccupazione sarebbe forse inutile se non avessimo assistito, a proposito dell'argomento che toccavo in precedenza, a quel ridicolo considerare di fatto abitabile un vano di me-

tri 1,70. Allora mi sorge il dubbio che sia il caso di ricordare alcuni punti elementari, che fanno parte della cultura architettonica del nostro paese, e di richiamare il modo stesso della disciplina di questa materia dal punto di vista dell'applicazione dei regolamenti edilizi in questo paese. Per questo insistiamo per questa precisazione, che sarebbe inutile, ripeto, se non si desse prova di così scarso rispetto di norme che finora non sono mai state rimesse in discussione dal punto di vista della cultura edilizia nel nostro paese.

Infine, proponiamo la soppressione del quinto comma, relativo agli alloggi di piccole dimensioni, perché nell'osservazione pratica, suffragata anche da una serie di dati facilmente reperibili, è chiaro che molto spesso alloggi piccoli e piccolissimi sono abitati da pensionati, da giovani coppie, per cui con i parametri previsti verremmo a penalizzare categorie sociali, che di tutto hanno bisogno tranne che di essere penalizzate anche su questo terreno.

Ricordiamo, per inciso, che la preoccupazione che stiamo esprimendo in questo momento, di non penalizzare il piccolo e il piccolissimo alloggio, in considerazione di quello che è un uso largamente diffuso nel nostro paese da parte di categorie sociali disagiate sotto il profilo economico e sociale, era stata indicata anche da associazioni di inquilini. Lo stesso SUNIA emiliano, per esempio, in un incontro che abbiamo avuto modo di avere insieme con le altre forze politiche, alla vigilia della discussione di questo disegno di legge, condivideva questa nostra preoccupazione e auspicava che fosse soppressa questa penalizzazione del piccolo e piccolissimo alloggio.

Noi, quindi, chiediamo la soppressione di questo quinto comma, in considerazione della necessaria difesa degli strati sociali più deboli, degli strati sociali disagiati, degli strati sociali che all'interno dell'inquinato sono i più esposti rispetto ai costi da pagare per usufruire del bene casa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: o di categoria catastale A4 e A5.

13. 45.

TOZZETTI, CIUFFINI, TODROS,
CORRADI NADIA, DE CARO.

L'onorevole Tozzetti ha facoltà di svolgerlo.

TOZZETTI. Il nostro emendamento ha lo scopo di evitare di penalizzare le famiglie che abitano in appartamenti al di sotto dei 70 metri quadri e dei 46 metri quadri. La nostra richiesta originale era quella di sopprimere questi correttivi in aumento, ma essa non è stata accolta, anche se era motivata in modo giusto. Coloro che sostenevano la necessità dei correttivi in aumento argomentavano che un alloggio più piccolo era più costoso, in quanto veniva a pesare di più l'impianto dei servizi. Tale argomentazione ha una certa logica; ma perché allora si vogliono inserire questi correttivi in aumento per alloggi che magari sono privi di servizi? Se la logica del correttivo in aumento è basata sul costo dei servizi, venendo a mancare i servizi, questa motivazione viene meno. Per tale motivo, noi abbiamo chiesto che questo correttivo in aumento non sia applicato quando si tratta di alloggi popolari o ultrapopolari.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: e di quelli interni.

13. 1. PEZZATI, STEGAGNINI, MARABINI,
ZAMBON, STELLA, VINCENZI,
TESINI ARISTIDE, BOFFARDI
INES.

PRESIDENTE. L'onorevole Pezzati, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI. Annuncio sin da adesso, anche a nome degli altri firmatari dell'emendamento 13. 1, che intendiamo riti-

rarlo, perché, come i colleghi sanno, tutto è già stato concordato precedentemente. Tuttavia, desidero ricordare il paradosso che si verifica specialmente a causa delle parole « e di quelli interni », con le quali si stabilisce la misurazione, ai fini del calcolo della superficie dell'immobile, anche dei muri interni, cioè dei tramezzi degli appartamenti o degli immobili. Le mura interne degli appartamenti o degli immobili — come già altri colleghi hanno ricordato — sono usate da chi le abita, perché su di esse poggiano i mobili o sono appesi diversi oggetti; inoltre, entro queste mura corrono le tubazioni e vi sono attaccate le rubinetterie che servono per gli usi domestici di chi abita l'appartamento. Mi sembra, quindi, ingiusto che questa superficie non venga considerata nel calcolo del totale della superficie abitativa. A questa motivazione se ne aggiungono altre di carattere pratico, in quanto è assai arduo misurare l'interno di un tramezzo. Credo che la misurazione possa essere più agevolmente fatta sulla base delle piante catastali o delle planimetrie degli immobili che, anche in caso di contenzioso, renderebbero più verificabile la superficie globale all'interno degli immobili.

Comunque, come ho già detto all'inizio di questo mio breve intervento, ritiro, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento Pezzati 13. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13 ?

BORRI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione, di carattere leggermente più ampio rispetto al contenuto di questo articolo, per dire, con riferimento anche agli altri articoli di questo capo, che la Commissione si rende perfettamente conto della opinabilità di molti dei criteri adottati e dei parametri introdotti in tutta questa materia, che è dominata da automatismi e da un sistema convenzionale. Ciascuna delle parti politiche ha rinunciato ad alcune posizioni in questa materia e se,

pertanto, assumiamo un atteggiamento di difesa nei confronti di proposte di emendamento, non è perché non teniamo conto della validità di alcune singole osservazioni: il nostro atteggiamento deriva dal fatto che siamo consapevoli dell'importanza di mantenere inalterato questo quadro che si compone di diversi elementi fra loro coordinati.

Pertanto, in relazione all'articolo 13, la Commissione esprime parere contrario nei confronti di tutti gli emendamenti che tendono a modificare, in aumento o in diminuzione, le percentuali di calcolo degli elementi che concorrono a formare la superficie convenzionale ed anche quelli tendenti a modificare i criteri per il computo delle superfici dei vani con altezze inferiori a quelle normali. La Commissione è altresì contraria agli emendamenti tendenti a modificare i criteri di calcolo della superficie degli appartamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Costa 13. 44, soppressivo del quarto comma, osservo che l'introduzione di un limite in questa materia appare comunque opportuno.

Per quanto riguarda l'emendamento Castellina Luciana 13. 50, diretto a sopprimere il quinto comma, ritengo sia inopportuno, nonostante la validità delle osservazioni fatte dall'onorevole Massimo Gorla, non tener conto della obiettiva diversità di costo dell'appartamento di ridotte dimensioni, in cui le spese degli impianti incidono in misura maggiore.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento Tozzetti 13. 45, tendente ad escludere gli appartamenti classificati con il coefficiente A4 e A5 dall'applicazione dei coefficienti di cui alle lettere b) e c) dell'ultimo comma dell'articolo 13, osservo che per questi appartamenti esiste già il coefficiente riduttivo proprio della categoria catastale cui appartengono; inoltre, proprio nei casi indicati dall'onorevole Tozzetti, cioè quando mancano servizi, operano anche dei coefficienti riduttivi per vetustà e per stato di conservazione dell'immobile. Pertanto, ritengo che questo emendamento sia inopportuno, pur rendendomi conto, anche in questo caso, dei

motivi che lo hanno ispirato. Per questo motivo, vorrei pregare i presentatori di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 13 per le stesse ragioni indicate dall'onorevole relatore per la maggioranza. In effetti, qualora si esaminino singolarmente ogni disposizione, si possono avere perplessità o riserve. Ma è necessario guardare al complesso di tutte le disposizioni, che configurano il canone che viene introdotto *ope legis*, per dare un giudizio che, a nostro avviso, deve essere sostanzialmente positivo.

Pertanto, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13, e mi associo all'invito a ritirare l'emendamento 13. 45.

TODROS. Ritiriamo l'emendamento 13. 45, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino presentati all'articolo 13, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 13. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 9.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti presentati all'articolo 13, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Costa 13. 39.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 13. 40.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 13. 41.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 13. 12.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene i suoi emendamenti presentati all'articolo 13 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 13. 46.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 13. 42.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 13. 47.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 13. 48.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 17.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 13. 49.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 13. 43.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 13. 44.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 13. 50.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 19.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 20.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 21.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 22.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 23.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 24.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 25.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-fino 13. 26.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 27.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 28.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 29.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 30.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 31.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 32.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 33.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 34.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 35.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 36.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 37.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 13. 38.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel te-
sto della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Costo base).

« Il costo base a metro quadrato per
gli immobili, la cui costruzione è stata ul-
timata entro il 31 dicembre 1975, è fis-
sato in:

a) lire 250.000 per gli immobili si-
tuati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, To-
scana, Umbria, Marche e Lazio;

b) lire 225.000 per gli immobili si-
tuati in Campania, Abruzzi, Molise, Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar-
degna.

La data di ultimazione dei lavori è
quella risultante dal certificato di abita-
bilità o, in mancanza di questo, dal cer-
tificato di ultimazione dei lavori presen-
tato agli uffici delle imposte, oppure quel-
la comunque accertata ».

GALASSO. Chiedo di parlare sull'artico-
lo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Se permette, signor Presi-
dente, nel corso del mio intervento illu-
strerò tutti gli emendamenti e subemen-
damenti presentati dal nostro gruppo al-
l'articolo 14.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ga-
lasso.

Gli emendamenti e subemendamenti so-
no i seguenti:

Sopprimere l'articolo 14.

14. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma dell'emendamento 14. 4, dopo la parola: determinazione, aggiungere la seguente: legale.

0. 14. 4. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma dell'emendamento 14. 4, sostituire le parole: cinque anni, con le seguenti: tre anni.

0. 14. 4. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Al fine di fornire elementi utili ai fini della determinazione del canone, l'ufficio tecnico erariale provvederà ogni cinque anni a determinare, con effetto nell'ambito della provincia, il valore venale medio corrente per ciascun tipo di unità immobiliare adibita ad uso di abitazione, considerata libera da conduttore, secondo le caratteristiche relative alla qualità, all'ubicazione ed alla data di costruzione con riferimento alle varie classi di ciascuna delle seguenti tre categorie:

- 1) civile, economico, inferiore;
- 2) centrale, semicentrale, periferico;
- 3) antico, antiquato, rimodernato, di recente costruzione.

I valori saranno inoltre distinti, per quanto possibile, secondo gruppi omoge-

nei in relazione alle diverse dimensioni e numero di abitanti degli abitanti urbani o dei centri abitati nei quali le unità immobiliari trovansi inserite.

L'ufficio tecnico erariale provvederà a determinare le caratteristiche di ciascuna classe delle suddette categorie con riferimento ad unità-tipo da esso individuate, comunicate al pubblico mediante esposizione.

14. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, con: lire 400.000;

alla lettera b): lire 225.000, con: lire 300.000.

14. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, con: lire 390.000;

alla lettera b): lire 225.000, con: lire 295.000.

14. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

- Sostituire al primo comma:*
- alla lettera a):* lire 250.000, *con:* lire 380.000;
- alla lettera b):* lire 225.000, *con:* lire 290.000
14. 7.
- DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al primo comma:*
- alla lettera a):* lire 250.000, *con:* lire 370.000;
- alla lettera b):* lire 225.000, *con:* lire 285.000.
14. 8.
- DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al primo comma:*
- alla lettera a):* lire 250.000, *con:* lire 360.000;
- alla lettera b):* lire 225.000, *con:* lire 280.000.
14. 9.
- DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al primo comma:*
- alla lettera a):* lire 250.000, *con:* lire 350.000;
- alla lettera b):* lire 225.000, *con:* lire 275.000.
14. 10.
- DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al primo comma:*
- alla lettera a):* lire 250.000, *con:* lire 340.000;
- alla lettera b):* lire 225.000, *con:* lire 270.000.
14. 11.
- DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al primo comma:*
- alla lettera a):* lire 250.000, *con:* lire 330.000;
- alla lettera b):* lire 225.000, *con:* lire 265.000.
14. 12.
- DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al primo comma:*
- alla lettera a):* lire 250.000, *con:* lire 320.000;
- alla lettera b):* lire 225.000, *con:* lire 260.000.
14. 13.
- DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, *con:* lire 310.000;

alla lettera b): lire 225.000, *con:* lire 255.000.

14. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, *con:* lire 300.000;

alla lettera b): lire 225.000, *con:* lire 250.000.

14. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, *con:* lire 290.000;

alla lettera b): lire 225.000, *con:* lire 245.000.

14. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, *con:* lire 280.000;

alla lettera b): lire 225.000, *con:* lire 240.000.

14. 17.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, *con:* lire 270.000;

alla lettera b): lire 225.000, *con:* lire 235.000.

14. 18.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): lire 250.000, *con:* lire 260.000;

alla lettera b): lire 225.000, *con:* lire 230.000.

14. 19.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Galasso ha facoltà di parlare.

GALASSO. Nei casi di vendita o di trasferimento di altro diritto reale su immobile libero, l'ammontare dell'INVIM sarà determinato anche in relazione all'ultimo valore dell'immobile accertato dal pretore per il calcolo del costo-base, tenendo presente l'incidenza della eventuale svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e fatta salva ogni causa di effettiva diminuzione del valore venale dello immobile nel frattempo intervenuta. Gli emendamenti da noi presentati obbediscono a questo principio e tendono alla determinazione del valore reale dell'immobile locato, adottando lo stesso sistema anche ai fini fiscali, in armonia con l'articolo 53 della Costituzione.

In modo particolare, l'articolo aggiuntivo 14. 04, che illustrerò tra breve, è naturalmente subordinato all'accoglimento dei precedenti: in ogni caso, infatti, le disposizioni dei precedenti articoli vanno quanto meno applicate agli immobili considerati di lusso secondo le vigenti norme; agli immobili già censiti o da censire nella categoria A/1; agli immobili con caratteristiche eccezionali e superiori, per ubicazione, consistenza e rifiniture, a quelle della media delle varie categorie di immobili locati, a meno che gli immobili di lusso non siano esclusi - come giustizia e morale vorrebbero - dalla disciplina dell'equo canone. Direi che seguiamo la logica di attenuare le disparità di valutazioni e le vessazioni giudiziarie, soprattutto concernenti i piccoli proprietari di case.

Quello da noi suggerito è un meccanismo che serve ad aggiornare il più possibile (è questo il motivo di fondo) il costo-base rispetto a quello reale: quale condizione indispensabile si richiede l'aggancio alle variazioni dell'indice generale del costo della vita per la determinazione, da parte del pretore, del valore venale dell'immobile. Riteniamo così di aver armonizzato le nostre critiche anche con il dettato costituzionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire l'alinea con la seguente:

Il costo base a metro quadrato è fissato, per gli immobili costruiti nell'anno 1977, in:.

14. 23.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Il senso dell'emendamento è di evitare che immobili costruiti in data anteriore al 1975 vengano computati allo stesso livello di valutazione del costo di produzione, il che è assurdo, perché è di tutta evidenza che, in periodi precedenti, i costi di produzione devono considerarsi minori. Proponiamo così di fissare una data certa di riferimento, rispetto alla quale, per ragioni di vetustà od altro, si fisseranno gli opportuni criteri per gli anni differenti. La data che proponiamo è il 1977.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 1975, con le seguenti: 31 dicembre 1977.

14. 22.

COSTA.

Al primo comma, sostituire alla lettera a), la cifra: 250.000, con la seguente: 300.000; alla lettera b), la cifra: 225.000, con la seguente: 250.000.

14. 20.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Il primo emendamento è dovuto ad un errore di trascrizione, mentre

l'emendamento 14. 20 fa riferimento a cifre che si commentano da sole: potevano essere valide nel momento in cui il provvedimento è stato presentato (una ventina di mesi fa) ma, con la svalutazione, risulterebbero sperequate all'entrata in vigore della legge stessa.

Tra la presentazione del disegno di legge e la sua approvazione (forse, alla fine di questo mese), è passato circa un anno e mezzo: evidentemente, si può calcolare un aumento del 25 per cento, che abbiamo tradotto nei termini dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire la cifra: 250.000, con la seguente: 300.000.

14. 1. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, TESINI ARISTIDE, STEGAGNINI, PELLIZZARI, BOFFARDI INES, CATTANEI, DE CINQUE.

Al primo comma, lettera b), sostituire la cifra: 225.000, con la seguente: 275.000.

14. 2. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, TESINI ARISTIDE, STEGAGNINI, PELLIZZARI, BOFFARDI INES, CATTANEI, DE CINQUE.

L'onorevole Tombesi ha facoltà di svolgerli.

TOMBESI. Premetto che avverto un certo disagio nell'illustrazione dei due emendamenti connessi che ho presentato: non mi pare che qui si registri alcuna volontà - né da parte del relatore per la maggioranza, né da parte del Governo - di prendere in considerazione emendamenti...

COSTA. Né da parte del tuo partito!

TOMBESI. Io qui sono un parlamentare...

COSTA. Democristiano!

TOMBESI. ...e dico la mia opinione, abbi pazienza!

GUARRA. Questi, poi, fanno da esca, durante le elezioni...

TOMBESI. Certi emendamenti, di per sé, possono risultare ragionevoli e bisogna guardare il provvedimento nel suo complesso. Dico però che vi è il rischio, la preoccupazione (a furia di respingere emendamenti ragionevoli) che l'intero provvedimento finisca per diventare non idoneo al raggiungimento delle sue finalità.

Una delle finalità di questo provvedimento è quella di incentivare l'afflusso del capitale privato e del risparmio verso l'edilizia. Il provvedimento stabilisce che il canone sia pari al 3,85 per cento del valore dell'immobile; ma allora questo significa che il valore dell'immobile, per quanto sia un valore convenzionale, deve avvicinarsi per quanto possibile al valore reale, anche se questo tipo di meccanismo, per sua natura, lo distorce.

Gli emendamenti che abbiamo presentato, e che chiedono la modifica delle cifre del punto a) e b), rispettivamente da 250 mila a 300 mila lire il metro quadro e da 225 a 275 mila, fanno riferimento al fatto che nel progetto originario il Governo aveva indicato in 200 mila lire il costo medio degli alloggi per metro quadrato. Questa indicazione è riferita al 1975.

L'aver ridotto questi valori, rispetto al valore accertato, allontana la possibilità di avere una valutazione corrispondente; quindi...

TODROS. C'era anche il 3, e non il 3,85!

TOMBESI. ...quindi il 3,85 non è più il 3,85; oltre all'altra argomentazione, già illustrata che dal 1975 ad oggi vi è stata una svalutazione e che quindi, se non altro per questo motivo, il valore-base andrebbe aggiornato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: in mancanza di questo.

14. 21.

RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA,
FRACCHIA.

RAFFAELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente, essendo stato presentato l'emendamento della Commissione 14. 24, cui aderiamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Raffaelli.

L'emendamento presentato dalla Commissione è del seguente tenore:

Al secondo comma, sopprimere le parole: di questo.

14. 24.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo; è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 14.

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 14, la Commissione si richiama alla dichiarazione di carattere più generale da me resa esprimendo il parere sugli emendamenti all'articolo 13, senza con ciò pretendere di rispondere esaurientemente all'onorevole Tombesi e di fugare completamente i dubbi che egli ha esposto. In ogni caso, la Commissione è del parere di respingere tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14: sia quelli tendenti a demandare la determinazione del valore venale all'ufficio tecnico erariale (e questo per i motivi già espressi), sia quelli tendenti a modificare la data di riferimento al 31 dicembre 1975 e il costo-base per metro quadrato; faccio inoltre rilevare, soprattutto, che questi due emendamenti sono tra di loro strettamente connessi.

Circa l'emendamento 14. 24 presentato dalla Commissione, esso assorbe l'emendamento Raffaelli 14. 21 ritirato dai propo-

nenti e tende a sopprimere le parole: « di questo », al fine di consentire una più corretta lettura del secondo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14, tranne quello della Commissione, che accetta.

Circa le dichiarazioni dell'onorevole Tombesi, vorrei far presente che il Governo non è insensibile alle argomentazioni, alle proposte e ai suggerimenti che gli provengono dagli onorevoli colleghi; ma, trattandosi di un provvedimento assai complesso e difficile, si è dovuto trovare un accordo di maggioranza per dare un minimo di organicità al provvedimento. Ne è venuta fuori una normativa per così dire ad incastro, in cui le singole disposizioni sono l'una strettamente connessa all'altra. In altre parole: *simul stabunt, simul cadent.* È per questo che è difficile recepire proposte anche pregevoli che vengono avanzate dagli onorevoli colleghi, ma che turberebbero questo difficile equilibrio che si è raggiunto: questa è la verità.

Desidero inoltre far presente all'onorevole Tombesi e ad altri colleghi che hanno presentato emendamenti che modificano il costo-base che, qualora si modificasse il costo-base per adeguarlo agli intervenuti aumenti dei prezzi e al diverso valore della lira, dovremmo anche modificare la data di riferimento per quanto riguarda i canoni delle nuove locazioni, quindi avremmo una modificazione molto profonda del testo normativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 14. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Galasso, mantiene i subemendamenti Delfino 0. 14. 4. 1 e 0. 14. 4. 2, e l'emendamento Delfino 14. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 14. 4. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 14. 4. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 4.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 14. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 14. 22, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino dal 14. 5 al 14. 10 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 14. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 10.

(È respinto).

Onorevole Tombesi, mantiene il suo emendamento 14. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TOMBESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino dal 14. 11 al 14. 15 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 14. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 13.

(È respinto).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 15.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 14. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tombesi, mantiene il suo emendamento 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOMBESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino dal 14. 16 al 14. 19 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 14. 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 17.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 14. 19.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 24 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

COSTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Intervengo, signor Presidente, non tanto per ribadire quella che è stata l'osservazione fatta in precedenza in merito all'emendamento 14. 20, e cioè per ribadire le differenze che si sono determinate fra la situazione esistente diciotto mesi or sono quando venne presentato il disegno di legge del Governo e quella esistente al momento in cui la legge entrerà in vigore, quanto per manifestare un certo dissenso per il modo con cui sostanzialmente si procede in questa Assemblea respingendo praticamente in blocco tutti gli emendamenti. È perfettamente consentito alla Commissione e ai gruppi della maggioranza di respingere in blocco tutti gli emendamenti; però è un po' meno consentito, a parere di chi parla, che si dica da parte della Commissione che molte osservazioni sono giuste, che vanno tenute presenti, che in fondo migliorerebbero forse anche la legge, e da parte del Governo che il provvedimento si presenta nel modo in cui si presenta e si regge grazie all'attuale quadro politico, e che forse gli emendamenti potrebbero migliorare la disciplina in esso prevista, per poi finire, da parte di entrambi, per esprimere un parere contrario *sic et simpliciter* su tutti gli emendamenti, talvolta senza motivarlo, appigliandosi esclusivamente a ragioni politiche, e giungendo al voto attraverso una scelta di natura politica.

Vorrei ora giustificare la mia interruzione nei confronti del collega della democrazia cristiana che sollecitava una modifica analoga a quella proposta nello emendamento liberale ed a quella proposta in emendamenti presentati da deputati del gruppo Costituente di destra-

democrazia nazionale. Mi pare che non sia sostenibile, sotto il profilo politico, che da parte della democrazia cristiana, sia pure *uti singuli*, si intenda modificare un determinato articolo: sappiamo benissimo che questo corrisponderà all'atteggiamento che la democrazia cristiana assumerà nel paese attraverso molti suoi esponenti più o meno moderati, atteggiamento che consisterà nel sostenere che la legge si presenta in questo modo perché così la hanno voluta le sinistre, perché i comunisti hanno imposto un certo testo, e che la democrazia cristiana è contraria allo equo canone, ma non ha potuto fare diversamente. Abbiamo già vissuto l'esperienza del provvedimento sui fondi rustici. Di fatto la democrazia cristiana si allinea totalmente ai comunisti nella difesa del testo in esame.

TOMBESI. Su questioni di questo tipo ci si pronuncia in coscienza.

COSTA. Benissimo: che ci si pronunci anche in coscienza, però la scelta è politica. È evidente che non posso polemizzare singolarmente con i diversi parlamentari che assumono differenti atteggiamenti. In termini politici, la valutazione deve essere fatta nei confronti della democrazia cristiana, i cui esponenti vanno dicendo nel paese e proclamando nel corso di comizi domenicali che si dissociano in gran parte da questa legge, mentre di fatto la legge è sostenuta in gran parte dalla democrazia cristiana e dai comunisti, e quindi dalla maggioranza di Governo.

A queste osservazioni bisognerebbe aggiungere altre relative alla mancanza di sensibilità con la quale non si risponde alle argomentazioni relative all'inflazione che ha fortemente decurtato il potere di acquisto della lira e a causa della quale si è verificata la riduzione, prevista nell'articolo 14, a sole lire 250 mila della cifra originariamente fissata nel testo governativo.

Per tutti questi motivi i liberali voteranno contro l'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

ART. 14-bis.

Il pretore può determinare, su ricorso, il valore venale corrente ed attuale dell'immobile libero da conduttore, tenendo anche conto dei valori determinati ogni cinque anni dall'ufficio tecnico erariale, maggiorati in misura proporzionale all'intervenuto aumento dell'indice generale del costo della vita secondo l'ISTAT dalla data dell'ultimo rilevamento quinquennale alla data della domanda.

Il pretore, ove ne sia richiesto da una o da ambedue le parti, accerterà, sulla base dei dati acquisiti nel giudizio, la categoria e la classe cui l'immobile può essere ascritto.

Il pretore accerterà la categoria e la classe spettante all'immobile e ne determinerà il corrispondente valore secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'ufficio tecnico erariale, modificata secondo le variazioni dell'indice ISTAT in conformità a quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

14. 01.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

ART. 14-ter.

Sia l'ufficio tecnico erariale, che il pretore possono sentire congiuntamente in qualità di esperti un rappresentante dei proprietari di immobili urbani affittati,

un rappresentante dei conduttori ed un rappresentante dei mediatori di vendite immobiliari, scelti tutti fra quelli indicati dal presidente del tribunale della circoscrizione in un elenco di persone di indiscussa probità e rettitudine designate, se possibile, dalle relative associazioni sindacali più rappresentative. L'ufficio tecnico erariale procederà alla prima determinazione del valore venale corrente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge: fino a tale data il canone dovuto risulterà essere quello corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge e, per le locazioni successivamente stipulate, il canone contrattualmente determinato.

14. 02.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

ART. 14-*quater*.

In occasione del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile libero da conduttore, l'imponibile dell'imposta INVIM sarà determinato anche con riferimento all'ultimo valore dell'immobile accertato dal pretore ai fini della presente legge, previo aggiornamento di tale valore in misura proporzionale alle variazioni dell'indice generale del costo della vita secondo l'ISTAT nel frattempo intervenute e salva ogni oggettiva causa di effettiva diminuzione del valore venale dell'immobile nel frattempo intervenute.

14. 03.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

ART. 14-*quinquies*.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutti gli immobili considerati di lusso secondo le norme vigenti, agli immobili censiti o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nella categoria A/1 e agli immobili che abbiano caratteristiche — per ubicazione, consistenza e rifiniture — eccezionali e notevolmente superiori alle caratteristiche medie e correnti delle varie categorie degli immobili dati in locazione.

14. 04.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Delfino 14. 01:

Al primo comma, sostituire le parole: ogni cinque anni, con le parole: ogni tre anni, e la parola: quinquennale, con la seguente: triennale.

4. 14. 01. 1. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Tutti gli articoli aggiuntivi da noi presentati si basano sul presupposto che noi contestiamo che possa parametrarsi il canone al costo di costruzione, per l'evidente ragione che una politica di incentivi agli investimenti deve fondarsi su parametri al valore venale, cioè al costo dell'investimento in base al quale viene definito il prezzo corretto. Que-

st'ultimo, a nostro avviso, risente non solo del costo di costruzione, ma soprattutto della posizione, della qualità e del pregio dell'immobile, di cui non è possibile determinare la rilevanza mediante una serie di schematici coefficienti applicati al costo di costruzione. Perciò, il meccanismo suggerito dal gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale serve per aggiornare il più possibile il costo-base al costo reale, facendo raggiungere al contesto della normativa una migliore armonia con i principi radicati nella nostra Carta costituzionale. Si richiede, quale condizione indispensabile per il raggiungimento di questo quadro armonico, l'aggancio alle variazioni dell'indice generale del costo della vita per la determinazione, da parte del pretore, del valore venale dell'immobile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 14 per i motivi già espressi in precedenza, nonché al subemendamento Delfino 0. 14. 01. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene il subemendamento Delfino 0. 14. 01. 1, nonché gli articoli aggiuntivi Delfino 14. 01, 14. 02, 14. 03 e 14. 04, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 14. 01. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 14. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 14. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 14. 03.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 14. 04.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 15.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Coefficienti correttivi del costo base*).

« I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. La stesura dell'articolo è sufficientemente chiara per essere sottoposta all'attenzione dell'Assemblea. Noi riteniamo, in ogni caso, che le disposizioni dei precedenti articoli vadano quanto me-

no applicati agli immobili considerati di lusso secondo le vigenti norme, agli immobili già censiti o da censire nella categoria A 1 ed agli immobili con caratteristiche eccezionali e superiori per ubicazione, consistenza e rifiniture, a quelli della media delle varie categorie di immobili locati, sempre che, onorevoli colleghi, gli immobili di lusso non siano esclusi, come ragioni di giustizia o motivi di moralità vorrebbero, dalla disciplina dell'equo canone.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: , della vetustà.

15. 1. TESINI ARISTIDE, TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, STEGAGNINI, PELLIZZARI, BOFFARDI INES, CATTANEI, DE CINQUE.

TOMBESI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMBESI. Questo è un emendamento che non credo turbi l'organicità della legge e quindi lo raccomando all'attenzione del Governo e del relatore. Chiedo al signor Presidente se posso in questa sede illustrare anche il nostro emendamento 20. 1, soppressivo dell'intero articolo 20, che è collegato all'emendamento 15. 1 del quale stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tombesi.

TOMBESI. L'articolo 20 prevede dei coefficienti di riduzione del valore a seguito della vetustà; quindi, noi proponiamo di sopprimere questi coefficienti di riduzione perché l'articolo 21 già prevede cospicue riduzioni del valore dell'immobile con riferimento alle condizioni di manutenzione e di conservazione. A noi pare che vi sia una doppia penalizzazione anche tenendo conto che molte volte la

vetustà, accompagnata a buone condizioni di manutenzione, è elemento di pregio, di maggior valutazione e non di svalutazione. Per questo motivo abbiamo avanzato questa proposta di soppressione.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare, nella mia qualità di relatore di minoranza, per esprimere il mio parere sull'emendamento Tesini Aristide 15. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole all'emendamento Tesini Aristide 15. 1 in quanto mi sembra estremamente logico. L'articolo 15 dice che: « I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dello immobile », non tenendo conto che la vetustà e lo stato di conservazione dell'immobile sono direttamente collegati tra loro. Si dà il caso, ad esempio, che un edificio vetusto possa essere meglio conservato di un edificio più recente e che proprio la manutenzione e lo stato di conservazione servano a rendere più agibile un edificio vetusto. Invito pertanto l'Assemblea ad accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Delfino 15. 2. Personalmente il relatore, già in altre occasioni, ha espresso una opinione non dissimile, sulla materia trattata dall'emendamento Tesini Aristide 15. 1, da quella dell'onorevole Tombesi. Tuttavia la maggioranza della Commissione esprime parere contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono spiacente di dover esprimere il parere contrario del Governo su questi emendamenti, per ragioni più volte indicate. È impossibile, infatti, prendere in considerazione un singolo aspetto di questo progetto di legge senza con questo determinare altre richieste di modifiche che turberebbero un equilibrio faticosamente raggiunto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 15. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Tombesi, mantiene l'emendamento Tesini Aristide 15. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOMBESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Tipologia*).

« In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);

b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);

c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);

d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);

e) 0,60 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);

f) 0,60 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);

g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);

h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommara descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,75;

alla lettera b): 1,25, con: 2;

alla lettera c): 1,05, con: 1,80;

alla lettera d): 0,80, con: 1,55;

alla lettera e): 0,60, con: 1,35;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

alla lettera f): 0,60, con: 1,35;

alla lettera g): 1,40, con: 2,15;

alla lettera h): 0,80, con: 1,55.

16. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,70;

alla lettera b): 1,25, con: 1,95;

alla lettera c): 1,05, con: 1,75;

alla lettera d): 0,80, con: 1,50;

alla lettera e): 0,60, con: 1,30;

alla lettera f): 0,60, con: 1,30;

alla lettera g): 1,40, con: 2,10;

alla lettera h): 0,80, con: 1,50.

16. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,65;

alla lettera b): 1,25, con: 1,90;

alla lettera c): 1,05, con: 1,70;

alla lettera d): 0,80, con: 1,45;

alla lettera e): 0,60, con: 1,25;

alla lettera f): 0,60, con: 1,25;

alla lettera g): 1,40, con: 2,05;

alla lettera h): 0,80, con: 1,45.

16. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,60;

alla lettera b): 1,25, con: 1,85;

alla lettera c): 1,05, con: 1,65;

alla lettera d): 0,80, con: 1,40;

alla lettera e): 0,60, con: 1,20;

alla lettera f): 0,60, con: 1,20;

alla lettera g): 1,40, con: 2;

alla lettera h): 0,80, con: 1,40.

16. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,55;

alla lettera b): 1,25, con: 1,80;

alla lettera c): 1,05, con: 1,60;

alla lettera d): 0,80, con: 1,35;

alla lettera e): 0,60, con: 1,15;

alla lettera f): 0,60, con: 1,15;

alla lettera g): 1,40, con: 1,95;

alla lettera h): 0,80, con: 1,35.

16. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,50;

alla lettera b): 1,25, con: 1,75;

alla lettera c): 1,05, con: 1,55;

alla lettera d): 0,80, con: 1,30;

alla lettera e): 0,60, con: 1,10;

alla lettera f): 0,60, con: 1,10;

alla lettera g): 1,40, con: 1,90;

alla lettera h): 0,80, con: 1,30.

16. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,45;

alla lettera b): 1,25, con: 1,70;

alla lettera c): 1,05, con: 1,50;

alla lettera d): 0,80, con: 1,25;

alla lettera e): 0,60, con: 1,05;

alla lettera f): 0,60, con: 1,05;

alla lettera g): 1,40, con: 1,85;

alla lettera h): 0,80, con: 1,25.

16. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,40;

alla lettera b): 1,25, con: 1,65;

alla lettera c): 1,05, con: 1,45;

alla lettera d): 0,80, con: 1,20;

alla lettera e): 0,60, con: 1;

alla lettera f): 0,60, con: 1;

alla lettera g): 1,40, con: 1,80;

alla lettera h): 0,80, con: 1,20.

16. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,35;

alla lettera b): 1,25, con: 1,60;

alla lettera c): 1,05, con: 1,40;

alla lettera d): 0,80, con: 1,15;

alla lettera e): 0,60, con: 0,95;

alla lettera f): 0,60, con: 0,95;

alla lettera g): 1,40, con: 1,75;

alla lettera h): 0,80, con: 1,15.

16. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,30;

alla lettera b): 1,25, con: 1,55;

alla lettera c): 1,05, con: 1,35;

alla lettera d): 0,80, con: 1,10;

alla lettera e): 0,60, con: 0,90;

alla lettera f): 0,60, con: 0,90;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

alla lettera g): 1,40, con: 1,70;

alla lettera h): 0,80, con: 1,10.

16. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,25;

alla lettera b): 1,25, con: 1,50;

alla lettera c): 1,05, con: 1,30;

alla lettera d): 0,80, con: 1,05;

alla lettera e): 0,60, con: 0,85;

alla lettera f): 0,60, con: 0,85;

alla lettera g): 1,40, con: 1,65;

alla lettera h): 0,80, con: 1,05.

16. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,20;

alla lettera b): 1,25, con: 1,45;

alla lettera c): 1,05, con: 1,25;

alla lettera d): 0,80, con: 1;

alla lettera e): 0,60, con: 0,80;

alla lettera f): 0,60, con: 0,80;

alla lettera g): 1,40, con: 1,60;

alla lettera h): 0,80, con: 1.

16. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,15;

alla lettera b): 1,25, con: 1,40;

alla lettera c): 1,05, con: 1,20;

alla lettera d): 0,80, con: 0,95;

alla lettera e): 0,60, con: 0,75;

alla lettera f): 0,60, con: 0,75;

alla lettera g): 1,40, con: 1,55;

alla lettera h): 0,80, con: 0,95.

16. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,10;

alla lettera b): 1,25, con: 1,35;

alla lettera c): 1,05, con: 1,15;

alla lettera d): 0,80, con: 0,90;

alla lettera e): 0,60, con: 0,70;

alla lettera f): 0,60, con: 0,70;

alla lettera g): 1,40, con: 1,50;

alla lettera h): 0,80, con: 0,90.

16. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 2,05;

alla lettera b): 1,25, con: 1,30;

alla lettera c): 1,05, con: 1,10;

alla lettera d): 0,80, con: 0,85;

alla lettera e): 0,60, con: 0,65;

alla lettera f): 0,60, con: 0,65;

alla lettera g): 1,40, con: 1,45;

alla lettera h): 0,80, con: 0,85.

16. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Chiediamo sostanzialmente la soppressione dell'articolo 16 che prevede le misure dei coefficienti delle varie categorie catastali nonché la determinazione dei coefficienti nel caso di immobili non censiti in catasto, in quanto non appare possibile, a nostro avviso, riferire la tipologia dell'unità immobiliare alla classificazione catastale vigente, essendo questa attuata con criteri non rispondenti alla realtà odierna e comunque non essendo questa aggiornata. Inoltre si porrebbe il problema di un eccezionale aumento del contenzioso a causa di richieste di ottenere una giusta quanto legittima revisione catastale. Intendiamo pertanto modificare questo articolo per ovviare, soprattutto, ad un'eventuale esplosione del contenzioso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere la lettera a).

16. 17.

COSTA.

Al primo comma, sostituire alla lettera e), la cifra: 0,60, con la seguente: 0,50 e alla lettera f), la cifra: 0,60, con la seguente: 0,70.

16. 18.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Gli emendamenti da me presentati, ed in particolare l'emendamento 16. 18, si propongono di favorire le abitazioni di tipo ultrapopolare, consentendo al conduttore di trarre un beneficio dalla modificazione dei coefficienti di cui alla lettera e). Stupisce che la Commissione abbia approvato un coefficiente dello 0,60 per cento per le abitazioni di tipo rurale che non hanno motivo di beneficiare di una protezione così rilevante: una riduzione del 40 per cento circa rispetto ad altri tipi di abitazioni, solo perché sono di tipo rurale. Il rapporto tra abitazioni di tipo ultrapopolare e abitazioni di tipo rurale va esaminato alla luce del fatto che i due tipi di alloggio hanno lo stesso indice per quanto riguarda il coefficiente relativo alla tipologia (0,60). Pensiamo che occorra, invece, differenziare l'una ipotesi dall'altra. L'abitazione di tipo ultrapopolare e l'ipotesi ad essa relativa hanno un significato che non può avere l'ipotesi riferentesi alla abitazione di tipo rurale. Perché? Mentre le abitazioni di tipo ultrapopolare sono chiaramente individuabili attraverso la categoria catastale A5, non altrettanto chiaramente identificabili sono, nella categoria A6 (abitazioni di tipo rurale), taluni precisi elementi. Ad esempio, una degradazione capace di portare alla tanto notevole riduzione prevista (40 per cento). Vi può essere una abitazione di tipo rurale meritevole, magari, di particolari attenzioni, perché in grado di portare ad una riduzione dei coefficienti. Esistono, per altro, fior di case rurali, dotate di servizi, esposte in modo particolare, magari panoramiche, provviste insomma di molte caratteristiche in positivo.

Dunque, definire di per sé una abitazione come di carattere rurale, qualifican-

dola come meritevole di una notevole riduzione (si giunge al coefficiente dello 0,60), significa non mettere a disposizione degli interessati un parametro fisso bensì qualcosa che, con riferimento a quelle che possono essere le normali abitazioni rurali, non è corrispondente alla realtà.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire, al primo comma:

alla lettera a): 2,00, con: 1,60;

alla lettera b): 1,25, con: 1,15.

16. 20.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Quando l'immobile risulta costruito in violazione totale o parziale alle norme dello strumento urbanistico o al regolamento edilizio, i coefficienti di cui al primo comma sono ridotti del 50 per cento.

16. 21.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

All'ultimo comma, sostituire le parole: senza obbligo di sopralluogo, con le parole: con obbligo di sopralluogo.

16. 22.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Per quanto riguarda l'emendamento 16. 20, quel che proponiamo è, ancora una volta, una riduzione dei coefficienti, in particolare, per le prime due categorie. Tutti sappiamo — una som-

maria inchiesta può facilmente dimostrarlo — come sotto la voce « signorile » ricadano molti alloggi di tipo medio, assai diffusi nelle grandi città ed abitati in genere da piccola e media borghesia impiegatizia. Nella seconda categoria, « abitazioni di tipo civile », riteniamo si debba intervenire con una riduzione per ragioni analoghe. La gran massa degli alloggi abitati, nel tipo che sto considerando, ospita inquilini di estrazione sociale proletaria (si vedano le colossali periferie urbane delle grandi città), che pagano fitti elevatissimi, data la cronica carenza di alloggi popolari. Queste le ragioni per le quali sottoponiamo all'Assemblea tale primo emendamento.

Per quanto attiene all'emendamento 16. 21, esso tende alla penalizzazione dell'abusivismo. Nel corso della discussione svoltasi in Commissione, in sede referente, ci siamo sentiti rispondere in materia che ciò che proponiamo non può essere inserito in una legge di questo tipo, in quanto relativo alla normativa penale, che deve essere altrove regolata. Tuttavia, signor Presidente, sta di fatto che il fenomeno dell'abusivismo, soprattutto nelle grandi città, è molto esteso. Sosteniamo che è giusto che i coefficienti previsti siano dimezzati — è ciò che proponiamo — dal momento che sarebbe auspicabile che le case costruite in modo abusivo (rispetto agli strumenti urbanistici vigenti ed ai regolamenti edilizi in vigore) vengano assoggettate ad un trattamento pure previsto dalla legge, cioè la demolizione. Oppure, tenendo conto della preoccupazione di non disperdere lavoro e capitale investiti, questi alloggi dovrebbero essere oggetto di requisizione. Ma tutto ciò non succede; succede invece che questi immobili esistono, come tutti gli altri, ed i loro proprietari fruiscono di rendite e profitti allo stesso modo di tutti gli altri. È per questa ragione che noi riteniamo corretto introdurre, anche in questo provvedimento, un criterio di penalizzazione per gli immobili di tale tipo, visto che stiamo svolgendo un discorso su parametri e criteri che possano difendere effica-

cemente gli inquilini (dicono alcuni) o i proprietari (dicono altri): comunque gli interessi di coloro che sono i soggetti di questo tipo di contrattazione.

Vogliamo poi ricordare che, quando si fa riferimento al fatto che in questo provvedimento c'è uno sforzo per riportarsi ai criteri oggettivi, come i costi di produzione, non si può dimenticare che le case abusive hanno un costo inferiore di oltre il 50 per cento a quello delle altre case. Poiché, quindi, lo spirito della legge è quello di commisurare l'affitto al costo-base, non sembra giusto che case di questo tipo debbano usufruire di una proporzionalità rispetto a costi che nel loro caso non sarebbero reali. Tutto ciò al di là della sacrosanta necessità di dare un segno, anche in questa sede legislativa, della volontà politica di repressione e penalizzazione dell'abusivismo: abusivismo che, oltre a ledere sotto il profilo economico gli interessi dell'intera collettività, costituisce un fatto — sul quale non è veramente qui il caso di soffermarsi — di sconcio, di distruzione, di degradazione dell'ambiente urbano.

Con l'ultimo nostro emendamento proponiamo di sostituire all'ultimo comma le parole: « senza obbligo di sopralluogo », con le parole: « con obbligo di sopralluogo », e ciò perché non ci fidiamo delle dichiarazioni dei proprietari di case in merito alla posizione catastale dei loro immobili. Non ci fidiamo perché in questo paese si esercita essenzialmente lo sport della frode a tutti i livelli, soprattutto da parte di chi detiene posizioni di privilegio e di potere costituito, come appunto i proprietari immobiliari. È importante quindi che l'ufficio tecnico erariale sia obbligato ad effettuare il sopralluogo in relazione agli immobili da valutare e ciò per evitare che le categorie catastali denunciate dagli interessati non siano corrispondenti alla realtà e per impedire che, in virtù della migliore ubicazione denunciata dal proprietario, l'affitto dell'immobile possa essere maggiorato di quanto discenderebbe da questo stesso provvedimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Fino alla riforma del catasto edilizio urbano, la categoria catastale non può essere che quella risultante nell'attuale catasto o quella per la quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stata presentata domanda. È fatto divieto agli uffici del catasto di modificare le categorie catastali degli immobili, salvo che siano intervenute radicali modificazioni autorizzate ai sensi delle leggi vigenti.

16. 19.

TOZZETTI, CIUFFINI, TODROS,
CORRADI NADIA, DE CARO.

L'onorevole Tozzetti ha facoltà di svolgerlo.

TOZZETTI. Questo emendamento tende a stabilire che, fino alla riforma del catasto edilizio urbano, le categorie catastali degli alloggi non possano venire modificate se non per lavori eseguiti dal proprietario, che ne indichi le motivazioni. Si tratta di un emendamento opportuno, dato che nel corso dell'ultimo mese c'è stata una denuncia giornalistica relativa al fatto che a Roma era in atto un vero e proprio pellegrinaggio di proprietari verso l'ufficio del catasto, allo scopo di modificare la destinazione dei propri immobili. Poiché tuttavia la Commissione ha ritenuto di non accogliere tale emendamento, nel presupposto che il Governo avrebbe esercitato un controllo attento per evitare cambiamenti di categoria catastale non corrispondenti ad effettivi lavori eseguiti negli immobili, tali da giustificare lo scatto del correttivo in aumento, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Le tipologie risultanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge pos-

sono essere modificate dall'ufficio competente previo sopralluogo.

16. 23.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 16.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria agli emendamenti presentati all'articolo 16. È contraria agli emendamenti modificativi dei coefficienti ivi indicati per i motivi di carattere generale già espressi. In particolare, devo far presente però che le argomentazioni addotte dall'onorevole Costa illustrando il suo emendamento 16. 18 sui coefficienti per le case ultrapopolari e per le case d'abitazione rurale sembrano convincenti; mi rimetto pertanto al parere del Governo su questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Castellina Luciana 16. 21, illustrato dall'onorevole Massimo Gorla, faccio presente la perplessità della Commissione, in quanto si tratterebbe di dare forse un riconoscimento all'abusivismo edilizio. Faccio però presente la difficoltà di disciplinare un comportamento abusivo, anche se capisco le motivazioni illustrate dall'onorevole Gorla, e soprattutto la difficoltà di applicazione in relazione alle diverse situazioni previste dalle leggi vigenti. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento 16. 21.

Per quanto riguarda l'obbligo del sopralluogo sollecitato dall'onorevole Gorla in relazione all'emendamento 16. 22 per gli adempimenti catastali, faccio presente che l'esenzione dall'obbligo del sopralluogo risponde esclusivamente ad una necessità di ordine pratico, dal momento che occorre mettere questi uffici in condizione di assolvere questo loro compito senza incorrere nell'ipotesi di comportamenti contrari a previsioni di legge.

Ritiro infine, a nome della Commissione, l'emendamento 16. 23, della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento Costa 16. 18 ed è contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 16. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 16. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino dal 16. 2 al 16. 15 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 16. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 16. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 16. 18, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 16. 16, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene gli emendamenti Castellina Luciana 16. 20, 16. 21 e 16. 22, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 16. 20.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 16. 21.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 16. 22.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze e tesoro):

« Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo » (2044).

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

«Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato» (approvato dal Senato) (2206);

«Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nello adempimento del dovere» (approvato dal Senato) (2236);

«Adeguamento del trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali» (approvato dalla I Commissione del Senato) (2264), con l'assorbimento della proposta di legge CARLOTTO ed altri: Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 «trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (1286), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla IV Commissione (Giustizia):

Senatori BASADONNA ed altri: «Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio» (già approvato in un testo unificato dal Senato, modificato dalla IV Commissione della Camera e nuovamente modificato dal Senato) (1771-B);

«Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni» (approvato dalla II Commissione del Senato) (2240);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie» (2153), con modificazioni e con il titolo: «Norme interpretative dell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie e degli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;

«Modificazioni alla legge 31 maggio 1977, n. 247, recante norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (2172);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

«Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo alle categorie artistiche e tecniche» (633), con modificazioni.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 13 luglio 1978, ha inviato i testi a stampa delle « Osservazioni e proposte sulla politica comunitaria e nazionale delle strutture agricole » e del « Parere sul disegno di legge recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile », approvati dall'Assemblea di quel consesso rispettivamente in data 27 aprile e 2 giugno 1978.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Classe demografica dei comuni).

« In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 2;
alla lettera b): 1,10, con: 1,90;
alla lettera c): 1,05, con: 1,85;
alla lettera d): 0,95, con: 1,75;

alla lettera e): 0,90, con: 1,70;

alla lettera f): 0,80, con: 1,60.

17. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CO CLEMENTE, MENICACCI, NICERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,95;

alla lettera b): 1,10, con: 1,85,

alla lettera c): 1,05, con: 1,80;

alla lettera d): 0,95, con: 1,70;

alla lettera e): 0,90, con: 1,65;

alla lettera f): 0,80, con: 1,55.

17. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,90;

alla lettera b): 1,10, con: 1,80;

alla lettera c): 1,05, con: 1,75;

alla lettera d): 0,95, con: 1,65;

alla lettera e): 0,90, con: 1,60;

alla lettera f): 0,80, con: 1,50.

17. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,85;

alla lettera b): 1,10, con: 1,75;

alla lettera c): 1,05, con: 1,70;

alla lettera d): 0,95, con: 1,60;

alla lettera e) 0,90, con: 1,55;

alla lettera f): 0,80, con: 1,45.

17. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,80;

alla lettera b): 1,10, con: 1,70;

alla lettera c): 1,05, con: 1,65;

alla lettera d): 0,95, con: 1,55,

alla lettera e): 0,90, con: 1,50

alla lettera f): 0,80, con: 1,40.

17. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,75;

alla lettera b): 1,10, con: 1,65;

alla lettera c): 1,05, con: 1,60;

alla lettera d): 0,95, con: 1,50;

alla lettera e): 0,90; con: 1,45;

alla lettera f): 0,80, con: 1,35.

17. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,70;

alla lettera b): 1,10, con: 1,60;

alla lettera c): 1,05, con: 1,55;

alla lettera d): 0,95, con: 1,45;

alla lettera e): 0,90, con: 1,40;

alla lettera f): 0,80, con: 1,30.

17. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,65;

alla lettera b): 1,10, con: 1,55;

alla lettera c): 1,05, con: 1,50;

alla lettera d): 0,95, con: 1,40;

alla lettera e): 0,90, con: 1,35;

alla lettera f): 0,80, con: 1,25.

17. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,60;

alla lettera b): 1,10, con: 1,50;

alla lettera c): 1,05, con: 1,45;

alla lettera d): 0,95, con: 1,35;

alla lettera e): 0,90, con: 1,30;

alla lettera f): 0,80, con: 1,20.

17. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,55;

alla lettera b): 1,10, con: 1,45;

alla lettera c): 1,05, con: 1,40;

alla lettera d): 0,95, con: 1,30;

alla lettera e): 0,90, con: 1,25;

alla lettera f): 0,80, con: 1,15.

17. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,50;

alla lettera b): 1,10, con: 1,40;

alla lettera c): 1,05, con: 1,35;

alla lettera d): 0,95, con: 1,25;

alla lettera e): 0,90, con: 1,20;

alla lettera f): 0,80, con: 1,10.

17. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,45;

alla lettera b): 1,10, con: 1,35;

alla lettera c): 1,05, con: 1,30;

alla lettera d): 0,95, con: 1,20;

alla lettera e): 0,90, con: 1,15;

alla lettera f): 0,80, con: 1,05.

17. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,40;

alla lettera b): 1,30, con: 1,30;

alla lettera c): 1,05, con: 1,25;

alla lettera d): 0,95, con: 1,15;

alla lettera e): 0,90, con: 1,10;

alla lettera f): 0,80, con: 1.

17. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,35;

alla lettera b): 1,10, con: 1,25;

alla lettera c): 1,05, con: 1,20;

alla lettera d): 0,95, con: 1,10;

alla lettera e): 0,90, con: 1,05;

alla lettera f): 0,80, con: 0,95.

17. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,30;

alla lettera b): 1,10, con: 1,20;

alla lettera c): 1,05, con: 1,15;

alla lettera d): 0,95, con: 1,05;

alla lettera e): 0,90, con: 1;

alla lettera f): 0,80, con: 0,90.

17. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,20, con: 1,25;

alla lettera b): 1,10, con: 1,15;

alla lettera c): 1,05, con: 1,10;

alla lettera d): 0,95, con: 1;

alla lettera e): 0,90, con: 0,95;

alla lettera f): 0,80, con: 0,85.

17. 17.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Questa serie di emendamenti richiamano le considerazioni che ho svolto in sede di discussione sulle linee

generali e si propongono di aumentare i coefficienti relativi alla classe demografica dei comuni, previsti nel testo del disegno di legge, che noi per altro riteniamo inadeguati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

b) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti;

c) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

17. 18.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Penso che l'emendamento si illustri da sé, in quanto tende ad applicare coefficienti diversi in relazione alla classe demografica dei comuni, al fine di avere un materiale di lavoro più ridotto e quindi una maggior facilità nell'applicazione dell'equo canone.

I coefficienti previsti nell'emendamento sono simili a quelli del testo della Commissione, ma renderanno più semplice la applicazione della legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per i comuni sede di aziende di soggiorno, si applica la classe demografica immediatamente superiore.

17. 19

REVELLI, ORSINI BRUNO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 17.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza ed esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 17.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 17. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 17. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino dal 17. 2 al 17. 17 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 17. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 17. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 17. 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 17. 17.

(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emen-
damento Revelli 17. 19 è presente, s'inten-
de che abbiano rinunciato alla votazione.

DEL DONNO. Chiedo di parlare per
dichiarazione di voto sull'articolo 17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, l'equo canone, per distingue-
re i vari tipi di abitazione e per differen-
ziarne i relativi canoni, si basa sul cata-
sto. È un grave errore. Il catasto, come
tutti sanno, non solo non è aggiornato,
ma riesce completamente inservibile ai fi-
ni civili. Il meno che si possa dire è che
si trova in uno stato confusionale e non
occorre fare ulteriori inchieste per constata-
re che le sue classificazioni risultano
contraddittorie, confuse, e per questo non
degne di fede. Edifici non solo identici,
ma attigui sono stati classificati in due
categorie differenti. Così è avvenuto a Ro-
ma, in via Flaminia vecchia, dove due pa-
lazzine attigue, costruite dalla stessa so-
cietà con le stesse caratteristiche e nello
stesso periodo di tempo, site rispettiva-
mente al numero 732/D e al numero 732/
E, sono state giudicate in categorie diver-
se, mentre poi — ed è il caso più fre-
quente e più generale — edifici diversissi-
mi tra loro, dai più modesti ai più lussuo-
si, sono stati posti sotto un comune de-
nominatore ed assegnati ad una unica ed
identica categoria.

Il catasto però, almeno in teoria, ope-
ra una classificazione ben articolata, te-

nendo conto di svariati elementi oggettivi
(zona censuaria, categoria, classe). Più una
abitazione è rifinita, più alto è il suo nu-
mero di classe. In effetti la categoria ca-
stale dovrebbe indicare solo la destina-
zione generica dell'immobile; dovrebbe es-
sere una specie di titolazione, per indica-
re se si tratta di uffici, di negozi, di auto-
rimesse o di abitazioni, per le quali ulti-
me vigono ancora distinzioni alquanto an-
ticate, poco attinenti o del tutto supe-
rate, come la distinzione fra abitazioni
signorili, civili o economiche e popolari.

Per il catasto il vero elemento di in-
dividuazione è costituito dal numero di
classe, per cui, ad esempio, può accede-
re che una abitazione di categoria inferiore
— A/3 — valga più di una abitazione di
categoria superiore — A/2 — se ha un nu-
mero di classe più alto.

Per determinare la rendita, perciò, ri-
sulta più utile il numero di classe. La
legge sull'equo canone commette, proprio
all'articolo 17, un colossale errore perché
si basa sulla categoria senza considerare
la classe.

È assurdo poi, o per lo meno poco
aderente alla realtà, tener conto della po-
polazione come punto di riferimento per
la classe demografica. Vi sono infatti zo-
ne di mare, di montagna, di clima eccel-
lente, in cui il turismo è favorito e dove
ogni metro quadrato di immobile vale
oro, mentre, al contrario, vi sono zone
umide, fredde ed insospitali, anche se ab-
bastanza popolate, che non presentano al-
cuna attrattiva e alcun richiamo. Stabili-
re criteri così tassativi, in zone ed in co-
se così varie e così diversamente artico-
late, significa creare le premesse di nuo-
ve ed irreversibili forme totalitarie. Per
questa e per altre motivazioni di fondo, il
gruppo del Movimento sociale italiano-de-
stra nazionale si dichiara contrario all'ar-
ticolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-
ticolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia let-
tura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Ubicazione*).

« In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

- a) 0,85 per la zona agricola;
- b) 1 per la zona edificata periferica;
- c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
- d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
- e) 1,30 per il centro storico.

I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:

- a) 0,85 per la zona agricola;
- b) 1 per il centro edificato;
- c) 1,10 per il centro storico.

All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI

NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 1,50;
- alla lettera b): 1, con: 1,65;
- alla lettera c): 1,20, con: 1,85;
- alla lettera d): 1,20, con: 1,85;
- alla lettera e): 1,30, con: 1,95.

18. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 1,45;
- alla lettera b): 1, con: 1,60;
- alla lettera c): 1,20, con: 1,80;
- alla lettera d): 1,20, con: 1,80;
- alla lettera e): 1,30, con: 1,90.

18. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 1,40;
- alla lettera b): 1, con: 1,55;
- alla lettera c): 1,20, con: 1,75;
- alla lettera d): 1,20, con: 1,75;
- alla lettera e): 1,30, con: 1,85.

18. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1,35;

alla lettera b): 1, con: 1,50;

alla lettera c): 1,20, con: 1,70;

alla lettera d): 1,20, con: 1,70;

alla lettera e): 1,30, con: 1,80.

18. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1,30;

alla lettera b): 1, con: 1,45;

alla lettera c): 1,20; con: 1,65;

alla lettera d): 1,20, con: 1,65;

alla lettera e): 1,30, con: 1,75.

18. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1,25;

alla lettera b): 1, con: 1,40;

alla lettera c): 1,20, con: 1,60;

alla lettera d): 1,20, con: 1,60;

alla lettera e): 1,30, con: 1,70.

18. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1,20;

alla lettera b): 1, con: 1,35;

alla lettera c): 1,20, con: 1,55;

alla lettera d): 1,20, con: 1,55;

alla lettera e): 1,30, con: 1,65.

18. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1,15;

alla lettera b): 1, con: 1,30;

alla lettera c): 1,20, con: 1,50;

alla lettera d): 1,20, con: 1,50;

alla lettera e): 1,30, con: 1,60.

18. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 1,10;*
- alla lettera b): 1, con: 1,25;*
- alla lettera c): 1,20, con: 1,45;*
- alla lettera d): 1,20, con: 1,45;*
- alla lettera e): 1,30, con: 1,55.*

18. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 1,05;*
- alla lettera b): 1, con: 1,20;*
- alla lettera c): 1,20, con: 1,40;*
- alla lettera d): 1,20, con: 1,40;*
- alla lettera e): 1,30, con: 1,50.*

18. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 1;*
- alla lettera b): 1, con: 1,15;*
- alla lettera c): 1,20, con: 1,35;*
- alla lettera d): 1,20, con: 1,35;*
- alla lettera e): 1,30, con: 1,45.*

18. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 0,95;*
- alla lettera b): 1, con: 1,10;*
- alla lettera c): 1,20, con: 1,30;*
- alla lettera d): 1,20, con: 1,30;*
- alla lettera e): 1,30, con: 1,40.*

18. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 0,90;*
- alla lettera b): 1, con: 1,05;*
- alla lettera c): 1,20, con: 1,25;*
- alla lettera d): 1,20, con: 1,25;*
- alla lettera e): 1,30, con: 1,35.*

18. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma:

- alla lettera a): 0,85, con: 1,50;*
- alla lettera b): 1, con: 1,65;*
- alla lettera c): 1,10, con: 1,75.*

18. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

- Sostituire al terzo comma:*
alla lettera a): 0,85, con: 1,45;
alla lettera b): 1, con: 1,60;
alla lettera c): 1,10, con: 1,70.
18. 16.
 DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al terzo comma:*
alla lettera a): 0,85, con: 1,40;
alla lettera b): 1, con: 1,55;
alla lettera c): 1,10, con: 1,65.
18. 17.
 DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al terzo comma:*
alla lettera a): 0,85, con: 1,35;
alla lettera b): 1, con: 1,50;
alla lettera c): 1,10, con: 1,60.
18. 18.
 DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al terzo comma:*
alla lettera a): 0,85, con: 1,30;
alla lettera b): 1, con: 1,45;
- alla lettera c): 1,10, con: 1,55.*
18. 19.
 DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al terzo comma:*
alla lettera a): 0,85, con: 1,25;
alla lettera b): 1, con: 1,40;
alla lettera c): 1,10, con: 1,50.
18. 20.
 DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al terzo comma:*
alla lettera a): 0,85, con: 1,20;
alla lettera b): 1, con: 1,35;
alla lettera c): 1,10, con: 1,45.
18. 21.
 DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.
- Sostituire al terzo comma:*
alla lettera a): 0,85, con: 1,15;
alla lettera b): 1, con: 1,30;
alla lettera c): 1,10, con: 1,40.
18. 22.
 DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1,10;

alla lettera b): 1, con: 1,25;

alla lettera c): 1,10, con: 1,35.

18. 23.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1,05;

alla lettera b): 1, con: 1,20;

alla lettera c): 1,10, con: 1,30.

18. 24.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 1;

alla lettera b): 1, con: 1,15;

alla lettera c): 1,10, con: 1,25.

18. 25.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 0,95;

alla lettera b): 1, con: 1,10;

alla lettera c): 1,10, con: 1,20.

18. 26.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma:

alla lettera a): 0,85, con: 0,90;

alla lettera b): 1, con: 1,05;

alla lettera c): 1,10; con: 1,15.

18. 27.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con: 1,55.

18. 28.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con: 1,50.

18. 29.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,45.

18. 30.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,40.

18. 31.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,35.

18. 32.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,30.

18. 33.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,25.

18. 34.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,20.

18. 35.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,15.

18. 36.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,10.

18. 37.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
1,05.

18. 38.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90,
con: 1.

18. 39.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al quarto comma: 0,90, con:
0,95.

18. 40.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario,
ha facoltà di svolgerli.

GALASSO. Li diamo per svolti, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i
seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

I comuni con popolazione superiore a
5000 abitanti provvedono, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge,
a ripartire e classificare il territorio comu-
nale in zone che presentino caratteristiche
di omogeneità rispetto a:

- a) ubicazione all'interno delle città;
- b) presenza di urbanizzazioni prima-
rie e secondarie;
- c) caratteristiche tipologiche e densità
abitativa;
- d) salubrità e fattori ecologici;
- e) aree, comparti o edifici di partico-
lare degrado.

Il comune applicherà per ognuna di
queste zone un coefficiente variabile da
0,85 a 1,20, dopo aver preventivamente

sentito la commissione comunale di cui
all'articolo 42-bis.

18. 43.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS-
SIMO, PINTO, MAGRI, MILANI
ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

I comuni con popolazione superiore a
5000 abitanti provvedono, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge,
a ripartire il territorio comunale in zone
che presentino caratteristiche di omogenei-
tà rispetto a:

- a) ubicazione all'interno della città;
- b) presenza di urbanizzazioni prima-
rie e secondarie;
- c) caratteristiche tipologiche e densità
abitativa;
- d) salubrità e fattori ecologici;
- e) aree, comparti o edifici di parti-
colare degrado.

Il comune applicherà per ognuna di
queste zone un coefficiente variabile da
0,85 a 1,20.

18. 44.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MAS-
SIMO, PINTO, MAGRI, MILANI
ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svol-
gerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. I nostri emenda-
menti tendono a sostituire interamente
l'articolo 18. Esporrò con molta brevità
le ragioni che hanno ispirato tali emen-
damenti.

Il nostro gruppo si pone l'intento di
attribuire al consiglio comunale maggiori
responsabilità nella suddivisione del pro-
prio territorio in zone cui assegnare dif-
ferenti coefficienti. Sugeriamo questa al-
ternativa, in quanto riteniamo che l'ente
locale abbia la capacità discrezionale di
valutare, anche attraverso gli organismi

istituzionali decentrati e le organizzazioni degli abitanti, la qualità urbana dei diversi quartieri, cosa che a noi sembra molto importante.

A questo proposito, abbiamo anche ritenuto necessario prevedere e suggerire che il valore del coefficiente, variabile fra 0,85 e 1,20, debba dipendere, oltre che dall'ubicazione dell'insediamento rispetto al centro urbano, che è un criterio certamente importante ma non sufficiente, anche dalla qualità dei servizi presenti in termini di urbanizzazioni primarie e secondarie e, inoltre, dalla caratteristica tipologia degli edifici che si prendono in considerazione, nonché, di conseguenza, dalla densità abitativa dell'insediamento, dalla salubrità e, più in generale, dalle caratteristiche ambientali e, infine, dal grado riscontrabile in particolari aree e comparti.

Questi sono criteri che, a nostro avviso, è importante introdurre accanto a quelli indicati, che tengono conto semplicemente dell'ubicazione rispetto agli strumenti urbanistici. È questa la ragione per la quale sosteniamo la necessità di sostituire interamente l'articolo 18.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

18. 41.

DE CINQUE, DE LEONARDIS, SOBRERO, DEL DUCA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

All'interno delle zone di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma ed alle lettere *b)* e *c)* del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degra-

dati ai quali si applica il coefficiente 0,90.

18. 42.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Mi pare che il mio emendamento non necessiti una lunga illustrazione. Si tratta di una riduzione del potere di intervento del consiglio comunale.

Debbo dire che, nella sostanza, forse sarei favorevole, ancor più che a questo mio emendamento che pure è già migliorativo, alla soppressione del quarto comma, non perché io sia contrario all'applicazione a comparti di edifici o ad edifici particolarmente degradati di un coefficiente dello 0,90, anziché di un coefficiente diverso, ma perché si rischia, con un intervento che è quasi una interferenza del potere comunale, del consiglio comunale, di complicare ulteriormente le cose. Mi pare che la complicazione risulti evidente, balzi agli occhi nel leggere il testo dell'articolo 18. Si ha una individuazione, da parte dei consigli comunali, di zone agricole, di zone edificate periferiche, e via di seguito, che già comporteranno certamente delle difficoltà. Il legislatore ha giustamente previsto, al secondo comma, i tre mesi dall'entrata in vigore della legge; tuttavia vi sono delle aree individuate piuttosto vaste quando si parla di zone agricole e di zone edificate periferiche.

Vi saranno delle difficoltà soprattutto nei comuni di media grandezza, ma la difficoltà sarà estrema laddove si voglia applicare l'ultimo comma il quale afferma che i consigli comunali, all'interno delle zone indicate nei punti *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma e nelle zone indicate con le lettere *b)* e *c)* del secondo comma « possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ».

A me pare che si rischi di andare verso una perimetrazione che sarà estremamente onerosa e difficoltosa. Forse la necessità potrà manifestarsi: faccio riferimento a quanto è avvenuto al Senato dove si è discusso a lungo relativamente

al centro storico di Napoli, proprio a proposito della ipotesi indicata dal quarto comma dell'articolo 18.

Nella generalità dei casi, tuttavia, mi pare che lo scopo di questa norma correttiva, che rappresenta un tentativo reso necessario dalla situazione estremamente dirigistica e vincolante di questa legge, che deve bloccare qualsiasi scappatoia, tutte le possibili azioni di rottura e di squilibrio nei suoi confronti, sia quello di chiudere tutte le porte, facendo in modo che si arrivi necessariamente ad una valutazione del limite di degrado e ad una seconda valutazione di tale limite relativo alla ubicazione dell'immobile, quindi non soltanto al limite di degrado per se stesso, ma anche in relazione alla zona. Proprio per la perimetrazione, ne deriva una estrema difficoltà per i consigli comunali.

Per queste ragioni il nostro emendamento si riferisce esclusivamente alle lettere *b*) e *c*), escludendo la lettera *e*) del primo comma; nel caso in cui si arrivasse ad un emendamento soppressivo del quarto comma (così come proposto dagli onorevoli De Cinque ed altri) evidentemente saremmo d'accordo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire le parole: ai quali si applica il coefficiente 0,90, con le parole: ai quali si applica rispettivamente il coefficiente 0,90 e 0,80.

18. 45.

VALENSISE, GUARRA, PAZZAGLIA,
DEL DONNO, BAGHINO, SANTA-
GATI, SERVELLO, LO PORTO,
BOLLATI, FRANCHI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18. Abbiamo già espresso i mo-

tivi della nostra opposizione agli emendamenti relativi alle modifiche del coefficiente.

Per quanto riguarda quelli tendenti a sopprimere il quarto comma, la Commissione osserva che tale comma rappresenta un utile correttivo agli automatismi previsti nell'articolo.

Per converso, in relazione agli emendamenti Castellina Luciana 18. 43 e 18. 44, riteniamo che siano eccessivamente generici i criteri demandati ai comuni per la classificazione del territorio. Ne deriva il nostro parere contrario a tali emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino da 18. 1 a 18. 40 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, mantiene gli emendamenti Castellina Luciana 18. 43 e 18. 44, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 18. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 18. 43.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 18. 44.

(È respinto).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 17.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 19.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 20.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 21.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 22.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 23.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 24.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 25.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 26.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 27.

(È respinto).

Onorevole De Cinque, mantiene il suo
emendamento 18. 41, non accettato dalla
Commissione né dal Governo ?

DE CINQUE. Lo ritiro, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Onorevole Costa, mantiene il suo emen-
damento 18. 42, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emen-
damento Valensise 18. 45 è presente, s'in-
tende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 28.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 29.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 30.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 31.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 32.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 33.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 34.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 35.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 36.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 37.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 38.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 39.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 18. 40.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel te-
sto della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Livello di piano*).

« In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;

b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;

c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;

d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire:

alla lettera a): 0,80, con: 1,45;

alla lettera b): 0,90, con: 1,55;

alla lettera c): 1,00, con: 1,65;

alla lettera d): 1,20, con: 1,85.

19. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire:

alla lettera a): 0,80, con: 1,40;

alla lettera b): 0,90, con: 1,50;

alla lettera c): 1,00, con: 1,60;

alla lettera d): 1,20, con: 1,80.

19. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire:

alla lettera a): 0,80, con: 1,35;

alla lettera b): 0,90, con: 1,45;

alla lettera c): 1,00, con: 1,55;

alla lettera d): 1,20, con: 1,75.

19. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire:

alla lettera a): 0,80, con: 1,30;

alla lettera b): 0,90, con: 1,40;

alla lettera c): 1,00, con: 1,50;

alla lettera d): 1,20, con: 1,70.

19. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

*Sostituire:**alla lettera a): 0,80, con: 1,25;**alla lettera b): 0,90, con: 1,35;**alla lettera c): 1,00, con: 1,45;**alla lettera d): 1,20, con: 1,65.*

19. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:**alla lettera a): 0,80, con: 1,20;**alla lettera b): 0,90, con: 1,30;**alla lettera c): 1,00, con: 1,40;**alla lettera d): 1,20, con: 1,60.*

19. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:**alla lettera a): 0,80, con: 1,15;**alla lettera b): 0,90, con: 1,25;**alla lettera c): 1,00, con: 1,35;**alla lettera d): 1,20, con: 1,55.*

19. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:**alla lettera a): 0,80, con: 1,10;**alla lettera b): 0,90, con: 1,20;**alla lettera c): 1,00, con: 1,30;**alla lettera d): 1,20, con: 1,50.*

19. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:**alla lettera a): 0,80, con: 1,05;**alla lettera b): 0,90, con: 1,15;**alla lettera c): 1,00, con: 1,25;**alla lettera d): 1,20, con: 1,45.*

19. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:**alla lettera a): 0,80, con: 1;**alla lettera b): 0,90, con: 1,10;**alla lettera c): 1,00, con: 1,20;**alla lettera d): 1,20, con: 1,40.*

19. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Sostituire:

alla lettera a): 0,80, con: 0,95;

alla lettera b): 0,90, con: 1,05;

alla lettera c): 1,00, con: 1,15;

alla lettera d): 1,20, con: 1,35.

19. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire:

alla lettera a): 0,80, con: 0,90;

alla lettera b): 0,90, con: 1;

alla lettera c): 1,00, con: 1,10;

alla lettera d): 1,20, con: 1,30.

19. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire:

alla lettera a): 0,80, con: 0,85;

alla lettera b): 0,90, con: 0,95;

alla lettera c): 1,00, con: 1,05;

alla lettera d): 1,20, con: 1,25.

19. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

GALASSO. Signor Presidente, questi emendamenti si illustrano da soli, tendendo all'aumento della misura dei coefficienti, che è assolutamente inadeguata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) 1 per le abitazioni situate al piano terreno;

c) 1,10 per le abitazioni situate ai piani intermedi ed all'ultimo piano;

19. 16.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. È l'unico emendamento da noi presentato all'articolo 19. Esso concerne le lettere *b)* e *c)*, per le quali si propone una lieve modifica degli indici. Per le abitazioni al piano terreno la variazione è dallo 0,90 all'1 per cento; per le abitazioni situate ai piani intermedi ed all'ultimo piano, l'indice è dell'1,10 per cento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) 0,80 per le abitazioni in cui la quota di calpestio è al di sotto della quota media del piano di campagna.

19. 18.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. È un emendamento che - in realtà - potrebbe apparire

anche ultrasecondario ma la ragione per cui insistiamo su di esso è la seguente: dobbiamo batterci contro un incomprensibile atteggiamento, assolutamente tetragono, assunto dalle forze politiche che hanno concertato la presentazione di questo provvedimento, difendendolo anche da ogni tentativo di introdurre elementi correttivi ragionevoli, dettati dal buon senso, pur sul piano meramente tecnico.

L'onorevole relatore Borri prima ha affermato che tutte le proposte di cui si era detto, che sarebbero state prese in considerazione successivamente e che ponevano dei problemi ragionevoli, per ragioni di opportunità politica non sarebbero state prese in considerazione e ci si sarebbe rifiutati di modificare il testo della Commissione. Io francamente questo non lo capisco. Non capisco perché, oltre a fare una legge brutta dal punto di vista politico e sociale, la si debba fare brutta anche dal punto di vista tecnico, mentre questo potrebbe essere facilmente evitato.

Questo emendamento, che io riconosco come secondario in sé, ha un suo rilievo perché evidentemente in questo caso il legislatore ha scambiato il territorio nazionale per la sola pianura padana, perché si basa su definizioni e su criteri che valgono soltanto per la edificazione in territori pianeggianti, dimenticando che il territorio nazionale è prevalentemente montagnoso, collinoso, che ci sono le costruzioni a mezza costa e che ci sono delle case la cui caratterizzazione di seminterato, così come è data in questo articolo, non significa nulla.

Modificare questa dizione è quindi solo un fatto di buon senso. Noi abbiamo chiesto che si parli di una quota di calpestio che sia al di sotto della quota media del piano di campagna. Non comprendo perché anche su questo ci si voglia intestardire.

Queste le ragioni del nostro emendamento. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: purché, se in edificio con più di 4 piani, sia installato l'ascensore.

19. 17.

CIUFFINI, TODROS, TOZZETTI, COR-
RADI NADIA.

L'onorevole Ciuffini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TODROS. Consideriamo questo emendamento assorbito dall'emendamento Usellini 19. 1, che la Commissione intende far proprio, e pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori, sprovviste di ascensori, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

19. 1.

USELLINI.

Poiché l'onorevole Usellini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione fa proprio l'emendamento Usellini 19. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19, tranne che sull'emendamento Usellini 19. 1, che, come ho detto, fa proprio. Sull'emendamento Castellina Luciana 19. 18, rileviamo che le argomentazioni dell'onorevole Gorla, che lo ha illustrato, sarebbero degne di una migliore

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

sorte; si tratta, però, di una diversa valutazione tecnica fatta in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per quello Usellini 19. 1, fatto proprio dalla Commissione, che il Governo condivide, per evidenti ragioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino all'articolo 19, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 14.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 19. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 19. 15.

(È respinto).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 19. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento Ciuffini 19. 17 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 19. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

DEL DONNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 19.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. L'articolo 19 intende applicare i vari coefficienti in relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra.

Limitatamente alle dette unità immobiliari, rileviamo l'insufficienza di questa disposizione. Infatti, viene fissato il medesimo coefficiente per tutte le abitazioni dal primo all'ultimo piano, mentre è noto e dimostrabile che appartamenti situati in un medesimo stabile, al medesimo piano ed a parità di superficie, non hanno ricevuto una uguale valutazione al momento dell'acquisto.

Tale diversa valutazione è stata, con altrettanto diversa tassazione, confermata ed imposta dall'ufficio del registro degli atti pubblici, e riconosciuta da altri proprietari con la approvazione e la costante applicazione, prescritta dal codice civile, delle varie tabelle per la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie e in occasione di deliberazioni condominiali.

Dal criterio che si vuole introdurre deriva invece che chi ha sostenuto una spesa maggiore per acquistare un appartamento più confortevole, perché esterno, con un migliore orientamento, una migliore luminosità e ad un livello di piano considerato migliore, sarà, in ogni caso, considerato come il proprietario di un appartamento di uguale superficie, che non ha speso più degli altri. Quando poi

dovrà partecipare alle spese ordinarie e a tutte quelle straordinarie, sarà costretto a versare una quota maggiore in base alle tabelle millesimali. In taluni casi, considerato il livello del piano che il codice civile ben definisce con l'attribuzione di valori sensibilmente diversi da piano a piano (articoli 1124, 1125, 1126 del codice civile), il proprietario non riceverà un reddito superiore, proporzionato al maggiore valore della proprietà, mentre sarà tenuto a sostenere maggiori spese per il servizio di portineria (quota attribuita al proprietario) e per la manutenzione straordinaria dello stabile, sulle quali cose, come abbiamo già detto, potrà richiedere solo l'interesse del 5 per cento, ben lontano dal valore del denaro annualmente decrescente, anche se nominalmente invariato, a causa del diminuito potere d'acquisto.

Conseguenza paradossale sarà anche quella che, detratte le spese, il ricavo netto mensile per l'affitto dell'appartamento risulterà minore per l'unità immobiliare che, nei confronti di altra similare, avrà avuto un costo superiore di acquisto.

Per questi motivi voteremo contro lo articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 19 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

STELLA, Segretario, legge:

(Vetustà).

« In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

a) 1 per cento per i successivi quindici anni;

b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 20.

20. 1. TESINI ARISTIDE, TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELEA, GARZIA, STEGAGNINI, PELLIZZARI, BOFFARDI INES, CATTANEI, DE CINQUE.

Questo emendamento è stato già svolto insieme all'emendamento Tesini Aristide 15. 1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 20.

20. 5. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,65;

alla lettera b): 0,50, con: 1,15.

20. 6. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,60;

alla lettera b): 0,50, con: 1,10.

20. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,55.

alla lettera b): 0,50, con: 1,05.

20. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,50;

alla lettera b): 0,50, con: 1.

20. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,45;

alla lettera b): 0,50, con: 0,95.

20. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,40;

alla lettera b): 0,50, con: 0,90;

20. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,35;

alla lettera b): 0,50, con: 0,85.

20. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,30;

alla lettera b): 0,50, con: 0,80.

20. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,25;

alla lettera b): 0,50, con: 0,75.

20. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,20;

alla lettera b): 0,50, con: 0,70.

20. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,15;

alla lettera b): 0,50, con: 0,65.

20. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,10;

alla lettera b): 0,50, con: 0,60.

20. 17.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1, con: 1,05;

alla lettera b): 0,50, con: 0,55.

20. 18.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Chiediamo la soppressione dell'articolo 20, che fissa la misura dei coefficienti relativi alla vetustà, per tutte le considerazioni che abbiamo svolto in sede di discussione sulle linee generali. Nell'articolazione dei vari emendamenti aggiungiamo che il coefficiente riduttivo in considerazione della vetustà dell'immobile è il duplicato dell'altro coefficiente, pure riduttivo, relativo allo stato di conservazione e di manutenzione. Ambedue i coefficienti si basano sulla considerazione che il valore locativo dell'immobile diminuisce in conseguenza della sua minore efficienza. Tale minore efficienza può essere conseguente alla vetustà o al cattivo stato di manutenzione. Deve quindi, a nostro sommo avviso, operarsi una scelta: o il criterio più semplice del calcolo temporale della vetustà, presumendosi che all'invecchiamento dell'immobile corrisponda una sua minore efficienza e quindi un corrispondente minor valore locativo, ovvero il criterio più concreto e aderente alla realtà dell'accertamento dell'effettivo stato di conservazione e manutenzione. Introdurre, uno in aggiunta all'altro, ambedue i criteri per individuare la stessa si-

tuazione, cioè il minor valore locativo, è una vera e propria duplicazione, con effetti che noi riteniamo disastrosi, dato che il coefficiente della vetustà arriva al 30 per cento e quello dello stato di conservazione al 40 per cento. Congiuntamente, arrivano al 58 per cento. Ecco perché proponiamo la soppressione dell'articolo 20 alla responsabile attenzione del Governo, della Commissione e dell'Assemblea.

Do per svolti gli altri emendamenti da noi presentati all'articolo 20.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione ed ultimati tra il 1940 e il 31 dicembre 1976 e per quelli ultimati dopo il 31 dicembre 1977, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge anno per anno, per gli edifici ultimati prima del 1977 ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli anni successivi. Il decreto dovrà essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli immobili costruiti prima del 1940 si applica il costo base del 1940.

Per gli immobili costruiti antecedentemente al 1977 si tiene conto della svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

20. 21.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Ci pare inaccettabile la riduzione, operata dall'articolo 20, sui coefficienti di degrado, poiché essa va-

nifica il vantaggio economico rappresentato dal fatto di abitare in alloggi disagiati ed elimina, d'altro canto, un pur debole incentivo al risanamento del patrimonio edilizio degradato. Infatti, la logica del testo attuale è quella di riconoscere il diritto permanente a percepire una rendita dall'investimento iniziale, nonostante il suo ammortamento che, nella stragrande maggioranza degli edifici esistenti, è completamente avvenuto da tempo.

Secondo noi, tale concetto di ammortamento deve essere trasferito anche nella rendita. Ci pare, inoltre, molto grave che, come si afferma nell'ultimo comma, sia considerato anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Questo, in pratica, significa fare un grosso regalo alla speculazione, che già imperversa in modo selvaggio nei centri storici di tutta Italia. Ad esempio, nel centro storico di Roma sono stati ristrutturati alcuni immobili che successivamente sono stati nuovamente immessi sul mercato al prezzo di 1 milione-1 milione e mezzo di lire al metro quadrato; e tutto questo ad opera di società specializzate costituite appositamente, dietro le quali vi è un grosso giro di miliardi. Vale la pena di ricordare che, come ha recentemente rivelato la stampa, ed in particolare *Il Messaggero*, dietro questo specifico giro di miliardi vi sono i denari dei riscatti di sequestri avvenuti recentemente nel nostro paese. A parte questa considerazione marginale, pensiamo che con questo modo di procedere si operi in un senso che noi riteniamo debba essere corretto. Cioè, riteniamo che si debba eliminare una delle più vistose incongruenze con queste motivazioni: riteniamo che il costo base fissato dall'articolo 14 vada riferito al 1977, in quanto essendo un costo convenzionale e non reale - il decreto ministeriale del maggio 1975 fissava in lire 185 mila al metro quadrato il costo per l'edilizia agevolata - è logico sostenere che vada riferito quanto meno all'anno precedente l'entrata in vigore della legge. Inoltre, con la sostituzione proposta viene rifiutata la logica sostenuta dall'articolo, che attribuisce agli immobili costruiti negli anni prece-

denti al 1975 valori soltanto lievemente inferiori. Infatti, si deve arrivare agli immobili ultimati nel 1924 per avere una riduzione del 30 per cento, per proporre in alternativa che per ogni anno compreso tra il 1940 e il 1976 sia il ministro dei lavori pubblici ad indicare il costo base al metro quadrato, tenendo conto del costo reale e della svalutazione monetaria secondo gli indici dell'ISTAT. Questo ci sembra il minimo che si possa fare quando si vuol parlare di equità nella determinazione dei costi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) 0,80 per cento per i successivi quindici anni;

b) 0,40 per cento per i successivi trenta anni.

20. 20.

COSTA.

Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: di costruzione, con le seguenti: di ultimazione della costruzione.

20. 19.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Noi proponiamo un coefficiente di 0,80 per i successivi quindici anni in luogo dell'1 per cento; invece, per quanto riguarda gli ulteriori trent'anni, cioè, praticamente dopo il ventunesimo anno e fino al cinquantesimo anno, prevediamo un indice di vetustà dello 0,40 in luogo dello 0,50. Ci sembra che questa considerazione collimi con quelle che sono state fatte in precedenza relativamente all'abrogazione, addirittura, proposta da taluno del coefficiente di vetustà. Infatti, di per sé la vetustà significa ben poco, ed è un poco il concetto espresso prima a proposito delle case rurali; infatti, di per sé casa rurale significa ben poco, in quanto si può avere una casa

rurale ottima e una casa rurale pessima. Non è il rapporto che si ha in un'abitazione civile, quale la casa popolare, la casa ultrapopolare. Quindi, anche in questo caso la vetustà di per sé non significa niente. Significa che una casa non è stata costruita recentemente, e si ha un criterio, in linea di massima, di degradazione progressiva a seconda degli anni in cui lo stabile è stato costruito. Per altro, ci sono degli ottimi stabili settecenteschi e ottocenteschi, certamente migliori di altri stabili costruiti negli anni '70. Tutto ciò sta a dimostrare che cercare di rinchiudere coattivamente una realtà varia e vasta qual è quella delle abitazioni in una legge, stabilendo convenzionalmente degli indici insuscettibili di modifiche da parte dei contraenti, è un grave errore. L'errore si vedrà proprio a proposito di certi bellissimi palazzi del '700 o dell' '800 che hanno avuto delle ristrutturazioni notevoli, per i quali occorrerà applicare un indice di vetustà elevato. Cioè, poniamo l'esempio di un palazzo costruito cento anni fa per il quale si ha un indice di vetustà dell'1 per cento per quindici anni, quindi una riduzione del 15 per cento, uno 0,50 per cento per gli ulteriori trent'anni, con una riduzione di un altro 15 per cento per scendere del 30 per cento soltanto dopo il cinquantesimo anno. Tutto ciò può essere un'ottima soluzione in certe ipotesi, mentre può essere un criterio pessimo in altre ipotesi. Per questi motivi pensiamo di alleviare, sia pure in misura notevolissima, questi indici portando l'1 per cento allo 0,80 per cento e lo 0,50 allo 0,40 per cento.

L'emendamento 20. 19 ha carattere di precisazione formale del testo, anche a scopo di armonizzazione e di coordinamento con le formulazioni dell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: a) 0,50 per cen-

to per i successivi quindici anni; b) 0,25 per cento per gli ulteriori trent'anni.

20. 23.

REVELLI, ORSINI BRUNO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I coefficienti di cui al comma precedente sono ridotti della metà nel caso in cui si applichi il coefficiente di cui alla lettera a) del primo comma del successivo articolo 21.

20. 2.

CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

I coefficienti di cui al comma precedente sono ridotti della metà nel caso in cui si applichi il coefficiente di cui alla lettera a) del primo comma del successivo articolo 21.

20. 3. LICHERI, PORCELLANA, SOBRERO, ROCELLI, SENESE.

Sopprimere il secondo comma.

20. 4. BASSI, PORCELLANA, ROCELLI, SOBRERO, CARELLI.

ROCELLI. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: o di completo restauro, aggiungere le se-

guenti: che abbiano comportato il risanamento.

20. 22.

VALENSISE, GUARRA, PAZZAGLIA,
DEL DONNO, BAGHINO, SANTA-
GATI, SERVELLO, LO PORTO,
BOLLATI, FRANCHI.

L'onorevole Valensise o altro firmatario intende svolgerlo?

GUARRA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 20 per i motivi già esposti in sede di esame dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo condivide il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Tombesi, mantiene l'emendamento Tesini Aristide 20. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOMBESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 20. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Tesini Aristide 20. 1 e Delfino 20. 5.

(Sono respinti).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 20. 21, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 20. 19 e 20. 20, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Costa 20. 19.
(È respinto).

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino dal 20. 6 al 20. 18 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 20. 6.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 20. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 20. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 20. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 20. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 17.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del-
fino 20. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Co-
sta 20. 20.

(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emen-
damento Revelli 20. 23 è presente, s'in-
tende che abbiano rinunciato alla vota-
zione.

Poiché l'onorevole Carenini non è pre-
sente, s'intende che abbia rinunciato alla
votazione del suo emendamento 20. 2.

Onorevole Guarra, mantiene l'emenda-
mento Valensise 20. 22, di cui ella è co-
firmatario, non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel te-
sto della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

STELLA, Segretario, legge:

(Stato di conservazione
e di manutenzione).

« In relazione allo stato di conservazio-
ne e manutenzione dell'immobile si ap-
plicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,00 se lo stato è normale;
- b) 0,80 se lo stato è mediocre;
- c) 0,60 se lo stato è scadente.

Per la determinazione dello Stato di
conservazione e manutenzione si tiene con-
to dei seguenti elementi propri dell'unità
immobiliare:

- 1) pavimenti;
- 2) pareti e soffitti;
- 3) infissi;
- 4) impianto elettrico;
- 5) impianto idrico e servizi igienico-
sanitari;

6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:

- 1) accessi, scale e ascensore;
- 2) facciate, coperture e parti comu-
ni in genere.

Lo stato dell'immobile si considera me-
diocre qualora siano in scadenti condi-
zioni tre degli elementi di cui sopra, dei
quali due devono essere propri dell'unità
immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Il ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 21.

21. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,65;

alla lettera b): 0,80, con: 1,45;

alla lettera c): 0,60, con: 1,25.

21. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,60;

alla lettera b): 0,80, con: 1,40;

alla lettera c): 0,60, con: 1,20.

21. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,55;

alla lettera b): 0,80, con: 1,35;

alla lettera c): 0,60, con: 1,15.

21. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,50;

alla lettera b): 0,80, con: 1,30;

alla lettera c): 0,60, con: 1,10.

21. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,45;

alla lettera b): 0,80, con: 1,25;

alla lettera c): 0,60, con: 1,05.

21. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI

NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,40;

alla lettera b): 0,90, con: 1,20;

alla lettera c): 0,60, con: 1.

21. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,35;

alla lettera b): 0,80, con: 1,15;

alla lettera c): 0,60, con: 0,95.

21. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,30;

alla lettera b): 0,80, con: 1,10;

alla lettera c): 0,60, con: 0,90.

21. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,25;

alla lettera b): 0,80, con: 1,05;

alla lettera c): 0,60, con: 0,85.

21. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,20;

alla lettera b): 0,80, con: 1;

alla lettera c): 0,60, con: 0,80.

21. 13.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,15;

alla lettera b): 0,80, con: 0,95;

alla lettera c): 0,60, con: 0,75.

21. 14.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,10;

alla lettera b): 0,80, con: 0,90;

alla lettera c): 0,60, con: 0,70.

21. 15.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma:

alla lettera a): 1,00, con: 1,05;

alla lettera b): 0,80, con: 0,85;

alla lettera c): 0,60, con: 0,65.

21. 16.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire il terzo ed il quarto comma
con i seguenti:*

Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno cinque degli elementi di cui sopra, dei quali quattro devono essere propri dell'unità immobiliare.

21. 17.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

A tal fine non si tiene conto delle scadenti condizioni dovute a fatto od omissione del conduttore.

21. 18.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Le censure che muoviamo all'articolo 21 sono fondate sulla considerazione che le misure dei coefficienti relativi allo stato di conservazione e di manutenzione sono del tutto inadeguate. Gli emendamenti da noi presentati tendono a migliorare questi coefficienti e, in particolare (con l'emendamento 21. 17) a stabilire che lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni quattro degli elementi di cui al secondo comma dell'articolo, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare. Si propone di considerare invece scadente l'abitazione qualora siano in scadenti condizioni almeno cinque degli elementi di cui sopra, dei quali quattro devono essere propri dell'unità immobiliare. Abbiamo cioè ritenuto, nel quadro del sistema introdotto dall'articolo 21, di dover aggiungere un elemento in più per poter definire in modo più rigoroso lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile. La ragione di tale emendamento consiste nel rendere più oggettive le condizioni di deterioramento dell'unità immobiliare, punite con questo coefficiente riduttivo.

Quanto all'emendamento 21. 18, premesso che, a seguito del multidecennale blocco dei fitti, la maggior parte del pa-

trimonio edilizio esistente si trova, forzatamente, in condizione di non buona manutenzione, non ci si può esimere dal considerare che in molti casi ciò può essere il risultato anche di comportamenti dell'inquilino, circostanza questa che il disposto dell'articolo 21 trascura. Pertanto, con questo emendamento abbiamo inteso colmare tale lacuna precisando che non si deve tener conto delle scadenti condizioni dovute a fatto od omissione del conduttore.

La precisazione contenuta in questo emendamento appare a noi necessaria poiché se l'inquilino non usa la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione della cosa locata, è giusto che delle cattive condizioni dell'immobile sia il solo responsabile, in modo che il peso non ricada sul proprietario. Costui aggiungerebbe al danno del canone ridotto la beffa degli ulteriori danni prodotti dall'inquilino. Il che, d'altronde potrebbe avvenire anche maliziosamente da parte del conduttore, invogliato a tale proposito dalla forte riduzione del canone di cui verrebbe in tal modo a godere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi: secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

21. 19. COSTA.

Poiché l'onorevole Costa non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le cifre: tre e due, con le seguenti: quattro e tre.

21. 1. CARENINI.

Al quarto comma, sostituire le cifre: quattro e tre, con le seguenti: cinque e quattro.

21. 2. CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino da 21. 3 a 21. 18 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 3.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Costa non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 21. 19.

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 17.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti 21. 1 e 21. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 21. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

*(Immobili ultimati
dopo il 31 dicembre 1975).*

« Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

b) dell'incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di ori-

gine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica, nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

22. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,
DE MARZIO, D'AQUINO, DI
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-
BERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CERQUETTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo con il seguente:
Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1977.

22. 12.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

All'ultimo comma, sostituire le parole:
31 dicembre 1975, con le parole: 31 dicembre 1977.

22. 13.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: che sono stati ultimati, aggiungere le seguenti:
ovvero completamente restaurati o integralmente ristrutturati.

22. 1.

CARENINI.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Qualora si sia proceduto a lavori di completo restauro o di integrale ristrutturazione, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori, comunque accertato.

22. 2.

CARENINI.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie, risulta per il costruttore-locatore un costo maggiore di quello di cui al primo ed al secondo comma, si tiene conto di detto maggior costo. Per l'acquirente-locatore si tiene conto del valore

dell'immobile all'atto della prima cessione risultante ai fini delle stesse imposte.

22. 3. **CARENINI.**

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: che sono stati ultimati, aggiungere le seguenti: ovvero interamente ristrutturati o completamente restaurati.

22. 4. **BASSI, PORCELLANA, ROCELLI, SOBRERO, CARELLI.**

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

22. 5. **BASSI, PORCELLANA, ROCELLI, SOBRERO, CARELLI.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento.

Sopprimere il quarto comma.

22. 11. **COSTA.**

Poiché l'onorevole Costa non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22 ?

BORRI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria a tutti questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 22. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Onorevole Massimo Gorla, mantiene gli emendamenti Castellina Luciana 22. 12 e 22.13, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castellina Luciana 22. 12. *(È respinto).*

Poiché i firmatari degli emendamenti Carenini 22. 1, 22. 2 e 22. 3, Bassi 22. 4 e 22. 5, e Costa 22. 11 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 22. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

La durata della locazione non può essere inferiore a tre anni anche se le parti abbiano stabilito diversamente, nel caso si

tratti di locazioni aventi per oggetto immobili adibiti ad uso di abitazione ubicati nell'abitato urbano di comuni con oltre 50.000 abitanti che presentino penuria di abitazioni particolarmente rilevante, determinati con decreti del ministro dell'interno di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con il ministro dei lavori pubblici.

Per lo stesso periodo di tre anni si intende convenuta la locazione di cui le parti non abbiano determinato la durata. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando la locazione, avente per oggetto immobili adibiti ad uso di abitazione, riguarda contratti stipulati con conduttori o subconduttori il cui nucleo familiare abitante nell'immobile percepisca ovvero sia iscritto a ruolo per un reddito annuo complessivo pari o superiore a lire cinque milioni, determinabile con i criteri ed ai sensi delle norme relative all'imposta sulle persone fisiche.

22. 02.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-ter.

Allo scadere della durata triennale del contratto prevista nei casi di cui al precedente articolo, il conduttore può ottenere la rinnovazione per altri due anni, previa richiesta da rivolgersi al proprietario almeno quattro mesi prima della scadenza.

Tuttavia il locatore, dopo la scadenza convenuta fra le parti anche se anteriore alla scadenza legale prevista può chiedere la risoluzione del contratto allorché alieni l'immobile a persona che intenda effettivamente stabilirvi la propria attuale dimora. In tal caso la risoluzione del contratto avrà automatico effetto a partire da un anno dopo la notificazione effettua-

ta al conduttore a mezzo di ufficiale giudiziario da parte del venditore e del compratore congiuntamente. Salvo che ciò dipenda da fattori imprevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, l'acquirente che non abiti effettivamente nell'immobile per almeno due anni dopo la data dell'acquisto sarà obbligato al risarcimento del danno che il conduttore abbia risentito per effetto del rilascio dell'immobile. La risoluzione del contratto opererà invece con effetto immediato secondo le previsioni contrattuali se le parti abbiano espressamente convenuto la risoluzione in caso di vendita dell'immobile.

22. 03.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

In nessun caso il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 12 e successivi può essere inferiore all'importo della rendita catastale rivalutata ai sensi delle norme vigenti e aumentata del 25 per cento.

22. 04.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

Qualora siano necessarie importanti e improrogabili opere per conservare all'im-

mobile la sua destinazione, e il locatore, previo interpello a mezzo di lettera raccomandata, non vi provvede, il conduttore può richiedere al pretore l'autorizzazione a procedergli direttamente.

Il pretore, adito nelle forme stabilite determina, le opere che il conduttore può effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono essere eseguite e il limite massimo delle spese di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, a trattenere l'importo della pigione, detratta una quota, non superiore al 20 per cento per il pagamento delle imposte e degli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota decide il pretore.

Il locatore non può esercitare il recesso previsto dall'articolo 63 della presente legge, fino a quando il conduttore non è soddisfatto nel suo credito.

22. 05.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

L'onorevole Delfino, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

CERQUETTI. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Il parere della Commissione è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene gli articoli aggiuntivi Delfino 22. 02, 22. 03, 22. 04 e 22. 05, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo Delfino 22. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 22. 03.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 22. 04.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 22. 05.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Riparazioni straordinarie*).

« Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia per-

cepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 23.

23. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Quando sull'immobile si eseguano, in epoca successiva al secondo anno di locazione, rilevanti ed improrogabili opere, anche di straordinaria manutenzione, necessarie per conservare la efficienza o la destinazione ed imprevedibili all'atto della locazione, ovvero produttive di miglioramenti ed addizioni cui il conduttore abbia dato il proprio assenso, il canone sarà ulteriormente aumentato in misura tale da assicurare l'interesse del 10 per cento annuo sul capitale impiegato nelle opere effettuate ovvero il maggior interesse cui il locatore risulti soggetto per mutuo bancario contratto a tal fine. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa: in caso di-

verso decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta. Il conduttore, che non abbia dato il proprio consenso alla esecuzione delle opere suddette e riceva richiesta di tale aumento, può ottenere la risoluzione del rapporto a partire dalla data in cui esso venga richiesta.

ex 22. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Quando si eseguano sull'immobili importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ed esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore al doppio dell'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

ex 22. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Nel caso il locatore abbia assunto, per la esecuzione dei lavori, un mutuo con istituto bancario o finanziario, gli interessi

saranno di misura pari a quelli effettivamente dovuti all'istituto medesimo.

ex 22. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria interessanti la zona in cui è situato l'immobile.

ex 22. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Delfino ex 22. 7:

Sopprimere, al secondo periodo, le parole: se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa: in caso diverso decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta.

ex 0. 22. 7. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Noi sostanzialmente chiediamo che questo articolo 23 venga integrato con una serie di emendamenti, da noi presentati, con i quali si propone che la Camera adotti il sistema di aumentare il canone del doppio in relazione alle eventualità delle necessarie riparazioni sull'immobile stesso. Chiediamo che la Commissione ed il Governo tengano presenti questi emendamenti per una eventuale loro accettazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, *con le seguenti:* o comunque opere di restauro e manutenzione straordinaria.

23. 2.

CARENINI.

Al primo comma, sostituire le parole: o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, *con le seguenti:* o comunque opere di manutenzione straordinaria e restauro.

23. 3.

USELLINI.

Al primo comma, dopo le parole: di straordinaria manutenzione, *aggiungere le parole:* sempreché tali opere siano effetto di fatti straordinari e imprevedibili non imputabili al locatore e non riconducibili a difetto di manutenzione.

23. 7.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al primo comma, sostituire le parole: il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, *con le seguenti:* il locatore può chiedere al conduttore che, in aggiunta al canone risultante dalla applicazione degli articoli precedenti, gli ven-

ga corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma non superiore al 7,50 per cento annuo del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati.

23. 1. GARZIA, IOZZELLI.

Al primo comma, sostituire le parole: sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, con le parole: sulla somma minore tra il capitale impiegato e il valore oggettivo dell'opera.

23. 8.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

L'integrazione del canone di cui al primo comma, non può essere richiesta quando le riparazioni straordinarie incidono sullo stato di conservazione e di manutenzione di cui al precedente articolo 21, in modo da modificare lo stato dell'immobile da scadente a mediocre o da mediocre a normale.

23. 6. TODROS, TOZZETTI, DE CARO.

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgerlo.

TODROS. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Todros. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene il subemendamento Delfino ex 0. 22. 7. 1 e gli emendamenti Delfino 23. 4, ex 22. 7, ex 22. 8, ex 22. 9 ed ex 22. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 23. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Delfino ex 0. 22. 7. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino ex 22. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino ex 22. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino ex. 22. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino ex. 22. 10.

(È respinto).

Poiché i firmatari degli emendamenti Carenini 23. 2, Usellini 23. 3, Castellina Luciana 23. 7 e 23. 8 e Garzia 23. 1 non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

(*Aggiornamento del canone*).

« Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai

sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificate nell'anno precedente.

L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 il canone di locazione è aggiornato una prima volta in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1976 e la data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente di anno in anno in misura pari alla variazione dello stesso indice verificate nell'anno precedente.

24. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione il canone di locazione definito ai

sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice del costo di costruzione di fabbricati residenziali verificatesi nell'anno precedente.

24. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 75 per cento, con: 100 per cento.

24. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 75 per cento, con: 95 per cento.

24. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 75 per cento, con: 90 per cento.

24. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 75 per cento, con: 85 per cento.

24. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al primo comma: 75 per cento, con: 80 per cento.

24. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il secondo comma.

24. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 24 è stato uno di quelli su cui si è maggiormente incentrata la discussione in Commissione. Si tratta dell'articolo con il quale si stabilisce il criterio dell'aggiornamento del canone. Nell'articolo 24 si sostiene infatti il principio che l'aggiornamento del canone deve essere pari al 75 per cento della variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT. Noi, con una serie di emendamenti, proponiamo che questo aggiornamento del canone sia uguale all'aumento registrato dall'ISTAT, in quanto riteniamo che non sia giusto penalizzare il

proprietario in relazione ad un aumento del costo della vita, che comunque viene accertato attraverso l'indice ISTAT. Non si riesce a capire per quale logica questo aumento accertato debba essere mantenuto al 75 anziché al 100 per 100. Aggiungo che la controdeduzione fatta in Commissione dal collega Giglia - che cioè nella svalutazione della moneta ci sarebbe un corrispondente aumento del valore dell'immobile - non regge alla logica, perché se si accetta il principio del 75 per cento anche l'eventuale rivalutazione dell'immobile non serve a coprire la differenza, cioè questa penalizzazione che viene inflitta al proprietario con una diminuzione di un quarto dell'aumento effettivo del costo della vita.

Si tratta di un punto sul quale preghiamo i colleghi della Commissione ed il Governo di voler riflettere. Se ben ricordo, questo è stato uno degli argomenti sui quali il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale ha maggiormente insistito in Commissione, considerandolo un punto determinante e qualificante ai fini dell'assunzione da parte nostra di un determinato atteggiamento durante la discussione in Assemblea. È questo uno degli articoli dai quali il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale farà dipendere il proprio comportamento. Se venisse respinta questa logica richiesta di parificare l'aumento del canone all'aumento del costo della vita, verrebbe applicato un criterio discriminatorio.

Si aggiunga che questa diminuzione del 25 per cento viene sentita di meno da coloro che hanno una serie di proprietà, una serie di immobili locati, per l'ovvio concetto della relatività della moneta: togliere 250 mila lire a chi deve percepire un milione rappresenta certamente un danno, che però è relativamente meno grave di quello arrecato col togliere 25 mila lire a chi deve riscuoterne 100 mila.

Anche per la logica sociale di questo principio, insistiamo dunque perché la Commissione ed il Governo considerino se non sia possibile accogliere i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 16.

GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, a mio parere (mi scusi l'espressione) questo articolo è semplicemente ignobile. È questa la ragione per la quale ne chiediamo la soppressione pura e semplice.

Non capisco proprio con quale faccia questo Parlamento possa rivolgersi al popolo italiano dicendo che ci sono dei meccanismi perversi all'interno del sistema dei rapporti economici e sociali. Questi meccanismi perversi sono quelli che automaticamente difendono i redditi della popolazione (nella fattispecie dei lavoratori) dall'aumento del costo della vita.

Si dice che tutto questo è causa della catastrofe nazionale, è causa di inflazione, è causa di diminuzione della competitività delle nostre merci sul mercato internazionale, appunto a causa dell'incidenza che questi automatismi hanno sul costo del lavoro. Si dice che è dunque necessario colpire questi meccanismi e — guarda caso — li si colpisce in diecimila modi per quanto riguarda i lavoratori dipendenti. In diecimila modi, dico, perché vi sono degli attacchi alla scala mobile, nel senso più diretto, così come abbiamo visto in questa stessa legislatura; si fanno discorsi di « ritocco del paniere »; si fanno discorsi di sganciamento delle pensioni dalla scala mobile. Potremmo continuare a lungo con gli esempi.

Si è bandita una specie di crociata per abolire i meccanismi di perequazione automatica dei redditi di lavoro rispetto al costo della vita. Questo è quello che si chiede al paese e ai lavoratori. Noi ci siamo sempre opposti a questa concezione dell'austerità, della politica dei sacrifici. Ora vorrei sapere con quale co-

raggio si dice che ciò che deve essere tolto ai lavoratori, a coloro che producono ricchezza nel paese, deve essere dato ai proprietari immobiliari. Voglio capire proprio perché i redditi dei proprietari immobiliari devono essere tutelati rispetto all'aumento del costo della vita, mentre si dice che il paese andrà in rovina se i lavoratori non rinunceranno a questa tutela. Ecco perché dicevo che è ignobile questo articolo, ed ecco perché noi riteniamo che debba essere integralmente soppresso.

Ci stupisce l'atteggiamento delle forze politiche, e in particolare delle sinistre, su questo punto. È stato un cavallo di battaglia della sinistra quello di evitare l'indicizzazione della rendita, nel momento in cui si accetta di mettere in discussione l'indicizzazione dei salari. Questa è una cosa semplicemente pazzesca, è una cosa che non ha solo un aspetto di gravità politica e sociale, ma indica anche un atteggiamento autodistruttivo sotto il profilo economico, perché un paese che privilegia redditi di questo tipo rispetto ad altri è un paese la cui economia è inevitabilmente destinata alla rovina, è inevitabilmente destinata a degradare sempre di più. Non è tutelando gli interessi di chi non produce valore effettivo e di chi non produce ricchezze che si risolveranno i problemi del paese.

Signor Presidente, vorrei ricordare anche che questa stessa legge prevede un adeguamento dei costi per nuove costruzioni, e lo prevede con l'aggiornamento dei costi convenzionali di base, anche se questo aumento non deve essere automatico, ma deve essere riferito solo ai nuovi interventi e deve essere rinegoziato; ma di questo avremo occasione di riparlarne. Questo tuttavia è il massimo che si può tollerare, ma un agganciamento all'andamento dei costi base dei generi base dei lavoratori, di quelli che sono i proventi dei proprietari immobiliari, nel momento in cui lo si vuole progressivamente negare agli stessi lavoratori, è un atto assolutamente intollerabile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: pari al 75 per cento.

24. 1. TOMBESI, DE CAROLIS, ROSSI DI MONTELERA, GARZIA, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, PELLIZZARI, BOFFARDI, INES, CATTANEI, DE CINQUE.

ROSSI di MONTELERA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI di MONTELERA. Credo che il concetto di un equo canone significhi essenzialmente porre correttivi a quello che dovrebbe essere il libero mercato, istituendo un concetto e un criterio di giustizia e di equità, che dovrebbe valere a conciliare tutti i contrapposti interessi.

Sembra quindi molto strano, e direi inaccettabile, che questo punto di equilibrio tra diversi interessi, valutato un determinato anno in una certa cifra, in una certa percentuale, possa essere poi variato, in modo anche rilevante, negli anni successivi. Evidentemente se il meccanismo dell'inflazione, se il passaggio del tempo e delle varie vicende economiche portassero a sostanziali variazioni di questo rapporto, non ci troveremmo più in una situazione di equilibrio tra diversi interessi, ma invece di squilibrio.

L'interesse primario, che ha ispirato questa legge, è quello di favorire da un lato la reperibilità, la disponibilità degli alloggi e, dall'altro, la redditività dell'investimento. Sono due interessi che si compenetrano, che non possono essere sciolti e separati l'uno dall'altro, perché laddove non esiste redditività dell'investimento, privato, non esiste quindi disponibilità dell'alloggio, né si può pensare che lo Stato possa sopperire con i suoi mezzi, che sappiamo essere estremamente limitati — ed ahimè in futuro ancora più limitati — al fabbisogno di alloggi.

Ed allora questo articolo, che limita sia pure in modo parziale l'indicizzazione rispetto all'andamento del costo della vita, mi sembra che vanifichi in una parte rilevante lo spirito stesso di questa legge.

Il nostro emendamento soppressivo del limite del 75 per cento, per portare al cento per cento l'indicizzazione rispetto al costo della vita, non vuole far altro che prendere atto di una valutazione che è stata data da tutte le parti politiche circa il punto di equità e circa il mantenimento di questo punto di equità stabile negli anni futuri. Se poi consideriamo il periodo lungo — troppo lungo — nel quale si raggiungerà il punto finale dell'applicazione di questa legge, attraverso questo sistema di progressive applicazioni, credo che ci si possa rendere conto, ancora maggiormente, dell'importanza del nostro emendamento. Infatti, qualora esso non fosse approvato, noi ci troveremo di fronte ad una legge vanificata già nella sua origine ed alla sua nascita; nel momento in cui la legge comincerà ad avere pieno valore sarà già stato stravolto quell'elemento di indicizzazione economica che a questa legge è stato dato, indubbiamente con un difficile dosaggio di pareri delle varie parti politiche, ma che ha comunque un valore che oggi viene da tutti accettato; e se viene accettato oggi mi sembra molto difficile non accettarlo per il futuro.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: al 75 per cento della, con la seguente: alla.

24. 12. COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: al 75 per cento della, con le seguenti: al 90 per cento della.

24. 13. COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: al 75 per cento della, con le seguenti: all'85 per cento della.

24. 14. COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: al 75 per cento della, con le seguenti: al 80 per cento della.

24. 15.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Signor Presidente, l'emendamento più importante da me presentato a questo articolo al quale seguono degli emendamenti subordinati, è il 24.12. Con esso si tende a sostituire le parole: « al 75 per cento della » con le parole: « alla », facendo cioè riferimento all'indice del costo della vita secondo gli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Vorrei rilevare che la svalutazione e l'indice del costo della vita sono dati oggettivi; potranno essere considerati momenti di sviamento economico, potranno essere momenti negativi o indici — come ha detto il collega Gorla — di insolvenze della società, ma sono, pur sempre, una realtà alla quale non possiamo non prestare attenzione. Non possiamo evidentemente dire che è vincolante un certo canone e poi non adeguarlo alla dimensione del valore della moneta. Altrimenti, infatti, noi non diremmo più che è vincolante un certo canone, ma che è vincolante un certo canone se le condizioni del mercato monetario rimangono tali, se l'indice di inflazione rimane tale e via di seguito.

Tutti sappiamo che in questo periodo vi è un indice di inflazione che varia dal 10 al 20 per cento; sia che si riesca a contenerlo in un'unica cifra — come diceva il ministro a ciò preposto nel precedente Governo Andreotti senza per altro riuscirvi — sia che l'indice di inflazione rimanga identico, il risultato non cambia. L'applicazione deve, infatti, essere integrale, perché altrimenti noi verremmo a vincolare una cosa, che già di per sé è difficilissima ad essere vincolata e che non dovrebbe essere vincolata, ad un parametro quanto mai incerto, incorporato ed inconsistente. La verremmo a vincolare ad un fatto negativo, che progressivamente

si depaupera nell'incertezza. Il canone dovrebbe essere vincolato soltanto *in toto*, perché se lo vincoliamo parzialmente, non saremmo più in presenza di un vincolo, ma semplicemente di fronte ad un palliativo.

Mi pare, quindi, che debba essere valutato come elemento concreto quello dell'individuazione di un indice che sia ancorato all'indice ISTAT del costo della vita. Ecco perché riteniamo importantissimo questo emendamento. Se esso non verrà approvato, ne risulterà un riflesso negativo in quella somma globale, in quel monte affitti che si paga annualmente. È stato calcolato — lo abbiamo già visto in sede di discussione sulle linee generali, ma vale la pena di ripeterlo in questa occasione — che, nell'ipotesi di una applicazione al 75 per cento, dopo alcuni anni di moratoria e dopo, appunto, una applicazione per tre quarti dell'indice di svalutazione, si ha nell'arco di dieci anni, con una svalutazione del 10-12 per cento, addirittura un depauperamento del monte affitti in termini monetari. Questo evidentemente non è giusto, non risponde ad una logica di mercato. Si tratta di errori che indubbiamente, sotto il profilo economico, si pagano, come si sono pagati gli altri errori, come il blocco dei canoni delle locazioni. Sono errori che prima o dopo si pagano in termini di economia nazionale, in termini di sviluppo edilizio mancato. Solo errori che dobbiamo cercare, nei limiti del possibile, di evitare.

Pertanto ci esprimiamo negativamente nei confronti dell'articolo 24, così come esso è stato formulato, insistendo sulla necessità di approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 75 per cento, con le seguenti: 90 per cento.

24. 2.

CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

In deroga alle disposizioni che precedono il canone di locazione di abitazioni i cui conduttori siano iscritti nelle liste di collocamento, ordinarie e speciali, può essere aggiornato, in base alle variazioni registrate dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in misura non superiore al 50 per cento.

24. 17.

VALENSISE, GUARRA, PAZZAGLIA,
DEL DONNO, BAGHINO, SANTA-
GATI, SERVELLO, LO PORTO,
BOLLATI, FRANCHI.

BOLLATI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Il nostro emendamento si inserisce nella logica degli emendamenti da noi presentati all'articolo 12 e, in modo particolare, nella logica dell'emendamento 12. 74, che è stato respinto da questa Assemblea.

Con l'emendamento 12. 74 ci preoccupavamo di guardare con una certa attenzione a quei casi di conduttori meno abbienti che fruiscono di un reddito inferiore ai 2 milioni annui, e chiedevamo appunto che il canone di locazione fosse determinato alla pari dei canoni delle abitazioni degli Istituti autonomi case popolari esistenti nello stesso luogo, con l'integrazione, fino a raggiungere l'equo canone, da parte del fondo sociale. Ebbene, noi riteniamo che anche le condizioni di carattere personale debbano entrare nella valutazione della legge e nella determinazione dell'equo canone, contrariamente a quanto ha detto il relatore per la maggioranza, esprimendo parere negativo sugli emendamenti da noi precedentemente presentati.

Il concetto di equo canone deve tener conto delle condizioni personali, perché non è un concetto di determinazione del canone in un libero mercato, ma è un concetto di determinazione del canone con determinati vincoli di compressione del libero mercato, tanto è vero che vengono poste condizioni e calcoli predeterminati. Pertanto, si deve tener conto anche delle condizioni personali del conduttore.

È per questo che noi proponiamo, con il nostro emendamento 24. 17, che, in caso di conduttori iscritti nelle liste di collocamento ordinarie e speciali, di conduttori, cioè, che si trovino in determinate condizioni che possono essere in modo specifico e preciso accertate, l'aumento, in riferimento alle variazioni degli indici ISTAT previsti dall'articolo 24, non debba essere superiore al 50 per cento. Noi riteniamo, con il nostro emendamento, di venire incontro alla necessità di una giustizia sociale nei confronti di coloro i quali, non certo per loro colpa, non abbiano un posto di lavoro, naturalmente limitatamente al periodo in cui dura la loro disoccupazione, che deve essere dimostrata con la iscrizione nelle liste di collocamento ordinarie e speciali.

È per questo che raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento e che su di esso il gruppo del MSI-destra nazionale chiede la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Bollati, la sua richiesta non è stata avanzata a termini di regolamento, in quanto essa deve essere fatta dal presidente del gruppo o da un suo delegato.

GUARRA. Signor Presidente, ho io tale delega nella mia qualità di vicepresidente del gruppo: chiedo, pertanto, la votazione per scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24 ?

BORRI, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 24, la Commissione si limita ad osservare che tale articolo, relativo all'aggiornamento del canone, rappresenta uno degli elementi essenziali dell'accordo raggiunto tra diverse impostazioni che hanno concorso a determinare questo disegno di legge.

È difficile sostenere, non solo per considerazioni di carattere generale, ma anche ai fini di una impostazione di questa legge che possa reggere nel tempo, la tesi radicale sostenuta dall'onorevole Gorla che tende ad abolire qualunque forma di indicizzazione.

Per quanto riguarda le richieste di indicazione totale, la Commissione si limita a far presenti i motivi di opportunità che l'hanno indotta a scegliere la strada intermedia di una indicizzazione parziale al 75 per cento. Questi motivi di opportunità sono: la necessità di tenere presenti anche le politiche antiflazionistiche seguite in questo periodo nel nostro paese; la considerazione che il reddito dell'immobile deve essere valutato assieme alla rivalutazione dell'immobile stesso, in ogni caso, in base anche alla considerazione che gli investimenti immobiliari nel nostro paese hanno sempre avuto ed è prevedibile che avranno anche in futuro un andamento positivo rispetto ad ogni altro tipo di investimento.

In base a queste considerazioni di massima succintamente espresse, la Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 24.

CERQUETTI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI, Relatore di minoranza. Le argomentazioni del collega Borri, per quanto riguarda la nostra richiesta di aumento della misura dell'indicizzazione del canone al costo della vita dal 75 al 100 per cento, come avevo già detto in sede di Commissione, non mi convincono.

Mi rendo conto che questa legge nasce da un accordo di ordine politico e che come tale presenta caratteri di contraddittorietà che non possono essere eliminati né da una parte né dall'altra; voler mantenere questa indicizzazione sotto il limite accertato attraverso un procedimento ufficiale, e cioè il costo della vita quale risulta dal calcolo ISTAT, toglie ogni valore giuridico alla tesi che il relatore per la maggioranza, onorevole Borri, ha espresso: lasciando l'aumento al 75 invece che al 100 per cento, sostanzialmente non si penalizzerebbe il proprietario perché la diminuzione dell'aumento sarebbe compensata dall'aumento della valorizzazione dell'immobile.

Abbiamo già dimostrato come, attraverso il criterio di questa costante riduzione nel tempo del 25 per cento, si arrivi gradualmente ad intaccare sostanzialmente lo stesso canone. Se questo aumento risultasse del 25 per cento inferiore rispetto al 1975, per ogni anno, dopo un quadriennio di locazione giungeremmo ad una diminuzione del 100 per cento, sul 500 per cento in più, da corrispondere ogni anno secondo l'indice ISTAT, e dal canone di un piccolo proprietario avremmo defalcato una quota che, tenuto conto del già basso indice del 3,85 per cento di cui al precedente articolo, depaupera la sua già misera pigione al punto da azzerare sostanzialmente lo stesso valore locativo, cioè il canone.

Obiettivamente, non comprendiamo come maggioranza e Governo insistano su questo indirizzo, tenendo conto che, tutto sommato, avevamo anche chiesto un aumento almeno al 90 per cento del tasso di indicizzazione se non tutto il 25 per cento in più, perlomeno si sarebbe potuto concedere l'indicizzazione pari all'85 o al 90 per cento, rispetto al tasso di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT avremmo dato prova, se non altro, di una maggiore sensibilità nei confronti di un principio che colpisce più pesantemente il proprietario di un piccolo immobile che non la grande proprietà immobiliare.

Su questo emendamento sarebbe opportuno un momento di riflessione da parte degli stessi colleghi della maggioranza i quali avevano manifestato alcune perplessità in Commissione. All'onorevole Andrea Borri abbiamo dato atto di onestà intellettuale, per il modo in cui si è comportato nel riferire alla Camera questo disegno di legge; tuttavia egli non ha fornito una motivazione sufficientemente valida per indurci a non insistere su questi emendamenti. La motivazione da lui ripetuta questa sera, è sostanzialmente che questo articolo si inquadra in un generale accordo politico che è stato raggiunto e non è più possibile rimettere in discussione perché, così facendo, si rischierebbe di far « saltare » lo stesso provvedimento.

Richiamo alla attenzione dei colleghi democristiani quanto segue. O vogliamo varare un provvedimento rispondente alle reali esigenze del paese, oppure un provvedimento inteso a soddisfare unicamente le esigenze di un accordo, di un quadro di equilibrio politico. Il criterio in base al quale l'onorevole relatore Andrea Borri è stato costretto — secondo noi — ad insistere per la reiezione dei nostri emendamenti, obiettivamente non ci può accontentare.

Mi permetto di ricordare all'onorevole sottosegretario che in una serie di incontri avuti in Commissione noi richiamammo l'attenzione delle forze politiche su due punti che ritenevamo determinanti ai fini del nostro comportamento in Assemblea, non escludendo un comportamento non solo di non ostinata opposizione, non solo di graduata opposizione, ma addirittura di astensione ove fossero stati accolti due nostri emendamenti tendenti, a nostro avviso, a far sì che il provvedimento fosse meno punitivo in senso complessivo e — direi — non definitivo per il futuro.

Purtroppo, fino a questo momento, mentre abbiamo preso atto che nella replica dell'onorevole ministro di grazia e giustizia è stato sottolineato, sia pure in maniera ancora sfumata, che andrebbe meglio rimarcato, il carattere di provvisorietà di questo provvedimento, nessun elemento nuovo ci è sembrato venire per

quanto riguarda l'accettazione o meno della nostra richiesta relativa all'indicizzazione pari al 100 per cento.

Non vogliamo metterci nelle condizioni di fare ricorso a forme di ostruzionismo e mi sembra che lo abbiamo dimostrato, permettendo di arrivare in poche ore all'articolo 24. Ci si deve dare atto che se avessimo condotto una opposizione veramente rigida, senza tener conto di quelle che pure sono le indicazioni pervenute da parte di altri colleghi della Commissione e dallo stesso Governo, ve avessimo voluto far questo — dicevo — (ed io personalmente sarei stato e sono di questo avviso e questo orientamento è pur sempre un orientamento da accettare e da rispettare) saremmo ancora ai primi articoli.

Per queste ragioni devo sottolineare la nostra richiesta a che la Commissione e, a questo punto, l'Assemblea valutino, prima di votare, l'opportunità di scegliere rispetto ad un articolo che è — direi — dogmatico nella sua definizione, perché quello della maggioranza è un discorso dogmatico. Infatti, si dice che questo principio non può essere toccato, perché altrimenti si rischia di far comunque saltare il quadro politico. Ora, il dogma, come verità rivelata, è già stato messo in discussione, dopo il Concilio Vaticano II, dalla stessa Chiesa. Non capisco perché si debba fare qui questo discorso dogmatico, senza lasciare nessuno spiraglio ad una proposta di revisione di questo principio, che poi oltretutto non è stato contestato solo dalla nostra parte politica ma anche da alcuni componenti dello stesso schieramento di maggioranza, da alcuni colleghi democristiani che sono intervenuti nella discussione sottolineando quelle che giudicavano delle disfunzioni non superabili se la legge fosse stata approvata in questa formulazione.

Alcuni colleghi, e non solo della democrazia cristiana, nei loro interventi si sono augurati che la Commissione ed il Governo prendessero in esame l'opportunità di rivedere il criterio della indicizzazione dell'aumento del canone, proprio per far sì che questo aumento fosse maggiormente rispondente ad un criterio di giu-

stizia sociale, cui soprattutto noi ci richiamiamo.

Il fatto che la penalizzazione cada sul piccolo proprietario, rende di per sé ingiusto ed iniquo questo articolo. Di qui la nostra proposta di aumentare l'indice almeno dal 75 all'85 per cento per avvicinarlo a quello che è il necessario e logico discorso del piccolo proprietario, che altrimenti verrebbe ad essere maggiormente penalizzato rispetto al proprietario di più immobili.

Concludo, senza insistere ulteriormente, augurandomi che queste nostre osservazioni possano essere condivise.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Faccio presente, soprattutto all'onorevole Gorla, che l'aggiornamento del canone si è reso necessario dopo che è stata scartata, nella fase di formulazione di questo testo legislativo, l'ipotesi di prevedere un rinnovo periodico dei parametri sui quali si fonda la fissazione di questo prezzo politico. In altre parole, nel caso che è oggetto della nostra discussione vi è una differenza profonda rispetto alle norme che riguardano i rapporti di lavoro, perché nel nostro caso non sono ipotizzati rinnovi contrattuali. Qui fissiamo dei parametri, dai quali deriva questo canone politico, che hanno una previsione di durata non determinabile nel tempo. Ecco perché è necessario prevedere l'aggiornamento che — come ho detto — ha rappresentato una soluzione alternativa rispetto ad altra ipotesi che era stata in primo luogo formulata.

A coloro che hanno sostenuto l'opportunità di maggiorare l'aggiornamento portandolo ad una indicizzazione totale devo osservare che non è opportuno, nella situazione economica e finanziaria che stiamo vivendo, stabilire un principio di indicizzazione al cento per cento. Non soltanto nell'ambito delle forze politiche vi è

una larga convergenza di opinioni contraria ad una ipotesi siffatta, ma anche nel mondo economico, finanziario e produttivo si ritiene inopportuno stabilire, sia pure in relazione ad una normativa specifica come quella dell'equo canone, una siffatta indicazione. È per questo che la soluzione adottata, che porta l'aggiornamento al 75 per cento dell'aumento del valore della lira, pare una soluzione appropriata.

D'altra parte, faccio presente, in particolare all'onorevole Cerquetti, che all'articolo 82 è già prevista la possibilità di un esame annuale delle conseguenze di questa legge. In particolare, noi riteniamo che, approvando un emendamento che specifichi ulteriormente la portata dell'articolo 82, noi possiamo avere la possibilità di adottare tutti quei provvedimenti amministrativi o legislativi che si renderanno necessari per non vanificare le conseguenze della legge che stiamo per varare in questo momento.

Confermo perciò il parere negativo del Governo su tutti gli emendamenti presentati.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Pazzaglia.

PAZZAGLIA. Ho chiesto la parola soltanto per annunciare che il nostro gruppo rinuncia alla richiesta di votazione per scrutinio segreto avanzata poc'anzi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia. Passiamo ai voti. Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino dal 24.3 al 24.11 compreso, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, mantiene il suo emendamento 24.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tombesi, mantiene il suo emendamento 24.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOMBESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti dal 24.12 al 24.15 compreso, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Carenini non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 24.2.

Onorevole Valensise, mantiene il suo emendamento 24.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Delfino 24.3 e Gorla Massimo 24.16.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 24.4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 24.5.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti Tombesi 24.1, Costa 24.12 e Delfino 24.6, di identico contenuto.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 24.7.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti Delfino 24.8 e Costa 24.13, di identico contenuto.

(Sono respinti).

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti Delfino 24.9 e Costa 24.14, di identico contenuto.

(Sono respinti).

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti Delfino 24.10 e Costa 24.15, di identico contenuto.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise 24.17.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 24.11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

(Adeguamento del canone).

« Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15 escluso quello di cui all'articolo 20 che si applica al momento del rinnovo contrattuale.

L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 25.

25. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Nel caso di rinnovazione del contratto ciascuna delle parti ha diritto all'adeguamento del canone in relazione al mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15. L'adeguamento del canone deve essere richiesto, a pena di decadenza, per iscritto, almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto.

25. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Le preoccupazioni che noi esprimiamo in ordine all'articolo 25 riguardano le modalità di adeguamento del canone in relazione agli elementi di cui agli articoli 13 e 15. Riteniamo che l'adeguamento previsto non obbedisca ad una logica remunerativa e proponiamo, con l'emendamento 25.4, una soluzione che consenta di rispondere con maggiore congruità a criteri di giustizia sociale e di equilibrio patrimoniale tra conduttore e locatore. Il termine di 120 giorni si giustifica con la considerazione che il vorticoso aumento del costo della vita potrebbe determinare un grave stato di in-

certezza contrattuale, compromettendo la posizione di vicendevole equilibrio delle parti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: in ogni momento del rapporto contrattuale, *con la seguente:* annualmente.

25. 1.

CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: in ogni momento del rapporto contrattuale, *con la seguente:* annualmente.

25. 2.

PORCELLANA, ROCELLI, LICHERI, GRASSI BERTAZZI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: in ogni momento del rapporto contrattuale, *con le seguenti:* al termine di ogni anno di locazione.

25. 5.

COSTA.

Al primo comma, sopprimere le parole: escluso quello di cui all'articolo 20 che si applica al momento del rinnovo contrattuale.

25. 6.

COSTA.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'adeguamento del canone deve essere chiesto almeno 1 mese prima della scadenza annuale del contratto.

25. 7.

COSTA.

Poiché l'onorevole Costa non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, le parole: escluso quello di cui all'articolo 20, con le altre: escluso il parametro relativo alla vetustà.

25. 8.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo e di esprimere, nel contempo, il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25.

BORRI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 25 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25. 8, che ha carattere puramente formale.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 25. 8 ed esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 25.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 25. 3 e 25. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 25. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 25. 4.

(È respinto).

Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Carenini 25. 1, Porcellana 25. 2 e Costa 25. 5, 25. 6 e 25. 7 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento 25. 8, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

STELLA, Segretario, legge:

(Ambito di applicazione).

« Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;

b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti;

c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata;

d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.

Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, e comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT ».

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione chiede che questo articolo sia accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che la proposta del relatore per la maggioranza possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 27.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Durata della locazione).

« La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

1) industriali, commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore, se intende locale l'immobile per l'esercizio della medesima attività nella stagione successiva, è obbligato a lo-

carlo al medesimo conduttore, che gliene abbia fatto richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei stagioni consecutive o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 27.

27. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire i primi due commi con il seguente:

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a tre anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:

1) commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico compreso tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326;

3) industriali;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

4) esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

27. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire, al primo comma, le parole: sei anni, con le parole: tre anni.

27. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al terzo comma, sostituire le parole: nove anni, con le parole: quattro anni.

27. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

È in facoltà delle parti consentire contrattualmente una durata inferiore a quella prevista nei precedenti commi.

27. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al sesto comma, sostituire le parole: sei stagioni, con le parole: tre stagioni, e la parola: nove, con la parola: quattro.

27. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

All'ottavo comma, dopo la parola: gravi, aggiungere le parole: e comprovati.

27. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi cinque commi con i seguenti:

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani adibiti ad attività 1) industriali, commerciali, artigianali; 2) di interesse turistico compreso tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è stabilita dalle parti.

Se la durata non è convenuta espressamente essa deve intendersi di quattro anni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione non può essere inferiore a sei anni se l'immobile anche se ammobiliato è adibito ad attività alberghiere.

27. 13.

COSTA.

Al sesto comma sostituire le parole: ha la durata massima di sei stagioni consecutive o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera, *con le seguenti:* ha la durata massima di quattro stagioni consecutive o di sei se si tratta di utilizzazione alberghiera.

27. 15. COSTA.

Sostituire il settimo comma col seguente:

È facoltà delle parti consentire contrattualmente che ciascuna possa recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso all'altra parte, mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

27. 17. COSTA.

Al settimo comma sostituire le parole: almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, *con le seguenti:* secondo le modalità di tempo - relativamente al preavviso - convenute espressamente nel contratto ovvero - se nulla è previsto - con preavviso di almeno sei mesi.

27. 18. COSTA.

Poiché l'onorevole Costa non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, all'alinea, sopprimere le parole: e sublocazioni.

27. 4. SOBRERO, PORCELLANA, ROCELLI, CARELLI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: anche se definite stagionali nel contratto.

27. 14. TODROS, TOZZETTI, CIUFFINI, GRASSUCCI, OLIVI.

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgerlo.

TODROS. Il nostro emendamento 27. 14 è assorbito da quello che sta per essere presentato dalla Commissione; pertanto, lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: di sei stagioni consecutive o di nove anni se si tratta di utilizzazione alberghiera, *con le seguenti:* di sei anni o di nove anni se si tratta di utilizzazione alberghiera.

27. 16.

GRASSUCCI, TODROS, DE CARO, OLIVI, ALICI FRANCESCO ONORATO.

TODROS. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile nella stagione successiva al medesimo conduttore che gliene abbia fatto richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto.

27. 3. SANESE.

Al sesto comma, sopprimere le parole: se intende locare l'immobile per l'esercizio della medesima attività nella stagione successiva.

27. 5. LICHERI, BASSI.

Al sesto comma, sostituire le parole: se intende locare l'immobile per l'esercizio della medesima attività nella stagione successiva, *con le seguenti:* ove non ricorra alcuna delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 29.

27. 1. LA LOGGIA.

Al sesto comma, sostituire le parole: sei stagioni consecutive, con le seguenti: sei anni consecutivi anche se comprendenti più periodi stagionali.

27. 2.

LA LOGGIA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare lo immobile, per la medesima stagione dello anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

27. 19.

L'onorevole relatore per la maggioranza intende svolgerlo ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria agli emendamenti presentati e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27. 19, della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza ed accetta l'emendamento della Commissione 27. 19.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 27. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Poiché l'onorevole Costa non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 27. 13.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 27. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Sobrero 27. 4 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 27. 8, 27. 9 e 27. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 27. 8.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 27. 9.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 27. 10.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 27. 19, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Gli emendamenti Sanese 27. 3 e Licheri 27. 5 i cui presentatori, essendo assenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione, sono assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento della Commissione 27. 19. Si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 27. 1 perché assente, anche l'onorevole La Loggia; comunque il predetto emendamento deve ritenersi precluso a seguito della approvazione dell'emendamento 27. 19 della Commissione.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 27. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'emendamento Costa 27. 15 è da ritenersi precluso e gli emendamenti Grassucci 27. 16 e La Loggia 27. 2 sono da ritenersi assorbiti per effetto della precedente approvazione dell'emendamento 27. 19 della Commissione; comunque non essendo i firmatari presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione. Per tale ragione si intende anche che l'onorevole Costa abbia rinunciato alla votazione dei suoi emendamenti 27. 17 e 27. 18.

Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento Delfino 27. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente articolo 27-bis:

Il canone di locazione degli immobili urbani adibiti ad attività commerciale e artigianale non può superare il 3,85 per cento del prezzo pagato dal proprietario per l'acquisto dell'immobile stesso.

Per gli immobili trasferiti prima del 1972 il valore è quello definito in sede tributaria rivalutato con indici ISTAT per ciascun anno da quello di trasferimento a quello di determinazione del canone.

Per gli immobili trasferiti dopo il 1972 il valore è quello dichiarato ai fini del pagamento dell'INVIM.

Per gli immobili non trasferiti il valore è determinato sulla base del valore catastale perequato.

27. 01 SALVATORE, BALZAMO, QUERCI.

Dopo l'articolo 27 aggiungere i seguenti:

ART. 27-bis.

Il canone di locazione degli immobili urbani adibiti ad attività commerciali e artigianali non può essere superiore al 3,85 per cento del valore venale dell'immobile oggetto del contratto. Il valore dell'immobile locato viene determinato dalle parti all'atto della stipula del contratto.

27. 02. SALVATORE, BALZAMO, QUERCI.

ART. 27-ter.

Qualora una delle parti ritenga inadeguato il canone, può richiedere, anche successivamente e non oltre 90 giorni dalla stipula del contratto, secondo le disposizioni processuali di cui al capo terzo, la determinazione dell'equo canone.

27. 03. SALVATORE, BALZAMO, QUERCI.

ART. 27-quater.

Ai fini dell'accertamento del valore venale degli immobili destinati ad attività

commerciali ed artigianali hanno rilevanza i seguenti criteri:

a) ubicazione, superficie e stato dell'immobile;

b) opere di ristrutturazione e miglioramento eseguite dal locatore;

c) rendita catastale dell'immobile locato;

d) valore finale dell'immobile eventualmente accertato nell'ultimo trasferimento di proprietà ai fini dell'INVIM.

27. 04. SALVATORE, BALZAMO, QUERCI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari di tutti questi articoli aggiuntivi è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Si dia lettura dell'articolo 28.

STELLA, *Segretario*, legge:

(Rinnovazione del contratto).

« Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il

locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire le parole: di sei anni in sei anni, con le seguenti: di tre anni in tre anni, e le parole: di nove anni in nove anni, con le seguenti: di quattro anni in quattro anni.

28. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Alla prima scadenza contrattuale il conduttore può, a pena di decadenza dichiarare al locatore, con preavviso di sei mesi a mezzo lettera raccomandata, la propria volontà di rinnovare il contratto stesso. In tal caso il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 dandone comunicazione al conduttore entro 60 giorni e specificando, a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati nello stesso articolo 29, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alla prescrizione di cui al comma precedente, il contratto si intende rinno-

vato a norma del primo comma del presente articolo.

28. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Diamo per illustrati questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 il contratto si rinnova — di volta in volta — tacitamente per un periodo uguale a quello stabilito inizialmente dalle parti o dalla legge finché non sopravvenga disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, secondo le modalità convenute fra le parti ovvero — se nulla è previsto — con preavviso di sei mesi.

28. 4.

COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: di sei anni in sei anni, con le seguenti: di quattro anni in quattro anni; e le parole: di nove anni in nove anni, con le seguenti: di sei anni in sei anni.

28. 5.

COSTA.

Sopprimere il secondo comma.

28. 6.

COSTA.

Al secondo comma, sostituire le parole: rispettivamente di sei o di nove anni, con le seguenti: rispettivamente di quattro o di sei anni.

28. 7.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Ho presentato una serie di emendamenti, alternativi tra loro, all'articolo 28, che vorrei succintamente illustrare. Per quanto riguarda il primo comma, riteniamo che l'individuazione della durata del contratto comporti necessariamente un rinnovo commisurato a quello che fu il periodo stabilito inizialmente dalle parti. Non si può non tener conto, nella valutazione dell'emendamento 28.4, dell'atteggiamento del nostro gruppo nei confronti del complesso della normativa in esame, in particolare nei confronti degli articoli concernenti gli immobili destinati ad un certo tipo di attività.

Subordinatamente propongo, con l'emendamento 28.5, che il contratto si rinnovi tacitamente di quattro anni in quattro anni, anziché di sei anni in sei, per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate all'articolo 27, e di sei anni in sei anni, anziché di nove anni in nove, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere. Ci rendiamo perfettamente conto delle ragioni che hanno determinato la Commissione a stabilire una durata piuttosto lunga di certi tipi di contratto relativi ad un'attività economica che, ovviamente, non può limitarsi con la stessa facilità con la quale si limita una normale esigenza abitativa; tuttavia un periodo di dodici o diciotto anni, più quello della proroga iniziale transitoria, ci sembra in effetti troppo lungo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 28.1, 28.2 e 28.3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 28.4, 28.5, 28.6 e 28.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 28.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 28.4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 28.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 28.5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 28.6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 28.3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 28.7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

STELLA, Segretario, legge:

(Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).

« Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'arti-

colo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) demolire l'immobile per ricostruirlo ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'im-

mobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Può altresì negarla se intende esercitarvi personalmente o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attività alberghiere.

Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.

Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 29.

29. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: o dei parenti entro il se-

condo grado, con le parole: o dei parenti o affini entro il quarto grado.

29. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: o dei parenti entro il secondo grado, con le parole: o dei parenti o a affini entro il quarto grado.

29. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, lettera b), dopo le parole: attività indicate nell'articolo 27, aggiungere le seguenti: a patto che sussistano le condizioni di capacità professionale e finanziaria.

29. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: o dai parenti entro il secondo grado, con le parole: o dai parenti o affini entro il quarto grado.

29. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere i commi terzo e quarto.

29. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 29, che tratta del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, merita a nostro avviso una sia pur breve illustrazione. Con una serie di emendamenti, noi chiediamo la soppressione dei commi che prevedono l'obbligo del locatore di dichiarare all'inquilino, almeno sei mesi prima della scadenza, la propria volontà di disporre dell'immobile locato nonché la rinnovazione automatica del contratto qualora il locatore non si trovi nelle condizioni per le quali è legittimo negare la rinnovazione o perché non ha rispettato il termine di sei mesi sopra indicato. Poiché tali prescrizioni sono a nostro avviso oscure per il locatore, noi chiediamo la soppressione della norma.

Proponendo, inoltre, con l'emendamento 29.8, di sostituire le parole: « o dei parenti entro il secondo grado », alla lettera a) del primo comma, con le parole: « o dei parenti o affini entro il quarto grado », ci rendiamo conto di suggerire una modifica forse troppo estensiva; tuttavia l'emendamento tende ad allargare la cerchia dei parenti, pur stretti, che possono, oltre al locatore, usare come propria abitazione l'immobile locato, alla scadenza del contratto. Viene così, oltretutto, incentivato l'acquisto di abitazioni da parte di chi pensa di poterle utilizzare per i propri congiunti. Abbiamo un secondo emendamento - il 29.9 - che sostituisce alla espressione « o dei parenti entro il secondo grado » di cui alla lettera b) del primo comma, l'espressione « o dei parenti o affini entro il quarto grado ». Con l'e-

emendamento 29.10 chiediamo di aggiungere sempre alla lettera b), dopo le parole « attività indicate nell'articolo 27 », le parole « a patto che sussistano le condizioni di capacità professionale e finanziaria ». Sosteniamo tale emendamento diretto ad allargare la eventualità e l'ipotesi di cui all'articolo richiamato, onde evitare difficoltà od impedimento da parte del locatore in ordine alla disponibilità dell'immobile.

Con l'insieme degli emendamenti da noi presentati riteniamo di avere in particolar modo sottolineato l'ipotesi in cui il locatore non coniugato o vedovo, senza figli o fratelli viventi, abbia come parente prossimo un nipote. In tale ipotesi non sarebbe applicabile la normativa di cui all'articolo in esame, con la conseguente determinazione di una disparità di trattamento che finirebbe col creare una ulteriore difficoltà.

Chiediamo che la Commissione valuti con la necessaria attenzione - che ha esplicitato in maniera un po' sorda nei confronti dei nostri precedenti emendamenti - le modifiche proposte all'articolo 29, valutando pacatamente l'opportunità del loro accoglimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINI MARIA ELETTA

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 29.

29. 13.

COSTA.

Al primo comma, lettera c), sopprimere le parole: Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta.

29. 14.

COSTA.

Al secondo comma, sopprimere le parole: Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio.

29. 15. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

Il locatore che non voglia rinnovare alla scadenza il contratto di locazione deve dichiarare i motivi per cui non intende farlo entro 12 mesi dalla scadenza stessa. Tali motivi sono sottoposti al giudizio con ricorso del pretore il quale, sentite le parti in contraddittorio tra loro, giudicherà secondo equità, valutando, comparativamente, le esigenze che gli verranno rappresentate.

29. 16.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. La nostra proposta di modifica nasce dalla convinzione che la casistica che consente al locatore il diniego di rinnovazione del contratto non sia sufficientemente precisa e suscettibile di interpretazioni non equivoche. Ci sembra preferibile che i motivi di recesso, oltre ad essere comunicati nei termini che indichiamo, siano sottoposti al giudizio del pretore, il quale potrà valutare nel merito, sentite le parti ed interpretando lo spirito generale della legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: per l'azione di rilascio, *con le seguenti:* per l'esecuzione del provvedimento di rilascio.

29. 2. ROCELLI.

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono, *con le seguenti:* il provvedimento di rilascio perde efficacia.

29. 5. ROCELLI.

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: per l'azione di rilascio, *con le seguenti:* per l'esecuzione del provvedimento di rilascio.

29. 3. ROCELLI.

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono, *con le seguenti:* il provvedimento di rilascio perde efficacia.

29. 6. ROCELLI.

Al secondo comma, sostituire le parole: per l'azione di rilascio, *con le seguenti:* per l'esecuzione del provvedimento di rilascio.

29. 4. ROCELLI.

Poiché l'onorevole Rocelli non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), sopprimere le parole da: gli effetti del provvedimento, *alla fine della lettera.*

29. 1. PEZZATI, STEGAGNINI, MARABINI, ZAMBON, TESINI ARISTIDE, CAPPELLI, STELLA, VINCENZI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: è condizione per l'azione di rilascio, *aggiungere:* Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

29. 17.

Intende svolgerlo, onorevole relatore per la maggioranza?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Si tratta soltanto di un emendamento di coordinamento, signor Presidente. Ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 29?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo parere contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 29, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole all'emendamento della Commissione 29. 17; contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Galasso, mantiene gli emendamenti Delfino 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11 e 29.12, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 29.13, 29.14 e 29.15, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Lu-

ciana 29. 16, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari degli emendamenti Rocelli 29.2, 29.5, 29.3, 29.6 e 29.4 e Pezzati 29.1 non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 29.7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 29.13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 29.16.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 29.8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 29.9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 29.10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 29.14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 29.15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 29.17 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 29.11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 29.12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

STELLA, Segretario, legge:

(Procedura per il rilascio).

« Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 46.

La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire settecentocinquantamila; negli altri casi è di competenza del pretore.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice, ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.

Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo».

CERQUETTI. Chiedo di parlare sull'articolo 30.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 30 introduce quel discorso al quale ha già fatto riferimento l'onorevole Delfino nel suo intervento nella discussione sulle linee generali, e che è stato uno degli argomenti da noi sostenuti per muovere rilievi sulla operatività ed applicabilità del provvedimento in esame. Con questo articolo entriamo infatti nel vivo della normativa che stiamo discutendo, sul piano della applicazione, in quanto comincia a concretarsi l'ipotesi del ricorso alla magistratura in caso di soluzione non pacifica della controversia tra locatore ed inquilino. Con l'articolo 30, cioè, noi introduciamo il principio per cui, « avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29, e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità, ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 46 ». Viene introdotto il criterio per cui l'applicazione giuridica è rapportata alle norme relative alla risoluzione delle controversie in materia di lavoro. Questa argomentazione, come dicevo poc'anzi, è stata validamente contestata dal presidente del nostro gruppo, guardando a questa legge nel suo aspetto generale, vale a dire nella sua capacità di diventare, da legge promulgata, legge operante.

Avevamo a suo tempo contestato la possibilità che, nello stato in cui si trova oggi l'ordinamento giudiziario, sia facilmente applicabile la normativa in esame. Ci troveremo di fronte non all'ipotesi, ma alla certezza di non aver creato uno strumento giuridico atto a rendere più solle-

cita la definizione delle controversie tra proprietario ed inquilino; ma, rimandando la soluzione di queste controversie, in certe ipotesi, addirittura — come risulta dall'articolo in esame — al giudice conciliatore, stiamo per approvare una legge prima che sia stata varata la riforma giudiziaria che dovrebbe approntare gli idonei strumenti di applicazione, e in particolare prima che siano stati ampliati i poteri degli stessi giudici conciliatori. Infatti la posizione attuale dei giudici conciliatori, nel nostro paese ne fa — senza offesa per loro — un po' i sarti, i barbieri del paese. Noi stiamo per affidare la soluzione di controversie di un elevato valore economico, fino a 750 mila lire, pari alla competenza attuale per valore del pretore, alla competenza di un organo giudiziario, quale appunto il giudice conciliatore, che nella quasi generalità dei casi è un ufficio non retto da un magistrato, neppure onorario, ma, nella migliore delle ipotesi, da un neolaureato, o da un principiante nella professione forense. Ci troviamo quindi ad affidare la soluzione di annosi problemi di economia (e si tenga conto che questo, in particolare, è un problema che riguarderà i piccoli centri, dove il giudice conciliatore diventerà l'arbitro) ad un ufficio che non esiste se non sulla carta (e questo è un dato che si rileva dalla stessa dichiarazione del ministro guardasigilli), ad una persona semplicemente investita delle funzioni di magistrato. Si tratta della risoluzione di una controversia civilistica che dev'essere condotta nelle forme del rito del lavoro, che presuppone ulteriori conoscenze e capacità operative da parte del magistrato.

Il principio innovativo che si vuole introdurre per rendere la legge più rapidamente operante è, di per sé, positivo; si rischia però di ingarbugliare le cose a tal punto che le norme non saranno più obiettivamente operanti.

Ribadiamo quindi il principio, già richiamato dall'onorevole Delfino e da me in sede di discussione sulle linee generali, della ovvia necessità della sospensiva, a suo tempo illustrata, prima dell'entrata in vigore di questa legge, per procedere

ad un adeguamento dell'ordinamento giudiziario che dovrà operare per l'applicazione di queste norme. Se non terremo conto di questa necessità, ci troveremo di fronte alle stesse difficoltà in cui il paese si è trovato all'indomani del 1973, quando entrò in vigore la nuova normativa sulle controversie di lavoro, una normativa apprezzabile in assoluto (si voleva che le controversie di lavoro venissero risolte più celermente di quanto non permettesse la normativa vigente), ma che ha portato alla conseguenza che oggi anche queste controversie incontrano le lungaggini delle cause ordinarie. Con l'aggiungere, in questa gravosa situazione, le controversie nascenti dalla legge sull'equo canone, non avremo certamente contribuito a rendere questa operante.

Richiamandomi espressamente agli emendamenti presentati dal mio gruppo, e che con questo intervento ho svolto, chiedo quindi che la Commissione ed il Governo valutino con la dovuta attenzione la necessità di rivedere questo criterio, che non favorirà certamente l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, testè svolti dall'onorevole Cerquetti:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 2. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire le parole: Avvenuta la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo 29, *con le seguenti:* Nel caso la locazione non venga rinnovata.

30. 3. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1978

Sostituire al secondo comma: lire 750.000, con: lire 1.000.000.

30. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: lire 750.000, con: lire 950.000.

30. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: lire 750.000, con: lire 900.000.

30. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: lire 750.000, con: lire 850.000.

30. 7.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al secondo comma: lire 750.000, con: lire 800.000.

30. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al quarto comma sostituire le parole: per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29, con le parole: per la scadenza contrattuale.

30. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 10. COSTA.

Al secondo comma, sostituire la cifra: 750.000, con la seguente: 600.000.

30. 12. COSTA.

Al terzo comma, sopprimere le parole: Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

30. 13. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgarli.

COSTA. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Avvenuta la comunicazione con la quale il locatore dichiara di non voler rinnovare il contratto e trascorso il termine previsto per il rilascio dell'immobile senza che il conduttore lo abbia rilasciato, il locatore può convenire in giudizio il conduttore osservando le norme previste dall'articolo 30 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

30. 16.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La controversia è di competenza del pretore.

30. 17.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. La ragione dell'emendamento 30.17, signor Presidente, è che intendiamo portare davanti al pretore il contenzioso che può sorgere tra conduttore e locatore, in caso di recessione, per una verifica della giusta causa.

Inoltre si intende con questo riportare ogni competenza nell'ambito dell'attività del pretore, poiché riteniamo che quella del giudice conciliatore, a parte ogni altra considerazione, sia una figura che, pur nelle linee della riforma oggi in discussione, è destinata a scomparire, e in ogni modo presenta una minore rilevanza, specie in ordine alla competenza. Per queste ragioni raccomandiamo l'accoglimento di questo emendamento.

Do per svolto l'emendamento 30.16.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

La competenza per l'azione di rilascio è in ogni caso del pretore.

30. 11.

RAFFAELLI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, FRACCHIA, TODROS.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: Il giudice deve ordinare che, nel termine di 10 giorni sia rinnovata la notifica del ricorso e del decreto di cui all'articolo 415 del codice di procedura civile, se risulta o appare probabile che il convenuto non abbia avuto conoscenza del ricorso e del decreto stesso o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

30. 14.

RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, FRACCHIA, TODROS.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Se l'ordinanza di cui al comma precedente è stata già emessa nella contumacia del convenuto, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore; l'opposizione deve essere proposta avanti il giudice competente secondo quanto previsto dal comma secondo del presente articolo.

L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporre la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.

30. 15.

RAFFAELLI, FRACCHIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, TODROS.

L'onorevole Raffaelli, o altro firmatario, la facoltà di svolgerli.

TODROS. Questi emendamenti, signor Presidente, avevano lo scopo di evitare modifiche al codice civile e alla procedura in atto.

Poiché del dibattito in Commissione è emesso un orientamento ad essi contrario, li ritiriamo.

PRESIDENTE. Il seguente emendamento è stato ritirato dai presentatori:

Sopprimere l'ottavo comma.

30. 1. SALVATORE, BALZAMO, QUERCI.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 30.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Chiedo ora ai presentatori degli identici emendamenti Delfino 30. 2 e Costa 30. 10, non accettati dalla Commissione né dal Governo, se insistono per la votazione.

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Delfino 30. 2 e Costa 30. 10.

(Sono respinti).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene lo emendamento Castellina Luciana 30. 16, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 30. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 30. 17, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Cerquetti, mantiene gli emendamenti Delfino 30. 4, 30. 5, 30. 6, 30. 7, 30. 8 e 30. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CERQUETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Delfino 30. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 30. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 30. 6.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 30. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 30. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 30. 8.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 30. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 30. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

STELLA, Segretario, legge:

(Sanzioni).

« Il locatore, che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda,

non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di affitto percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'articolo 34.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 2. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire le parole: o dei parenti entro il secondo grado, con le seguenti: o dei parenti o affini entro il quarto grado.

31. 3. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il secondo comma.

31. 4. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Se veramente questa legge volesse passare sotto le forche caudine della equità, l'articolo 31 certamente ne impedirebbe un sereno passaggio, soprattutto per l'ultimo comma, di cui noi chiediamo la soppressione, perché tenta di far indossare il saio della sanzione civile ad una norma che diventa sostanzialmente punitiva e penalistica nei confronti del locatore.

Noi chiediamo pertanto la soppressione della disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 31, che impone al giudice di condannare il locatore, nel caso in cui quest'ultimo non adibisca l'immobile rilasciato dal conduttore all'uso per cui ne ha richiesto la disponibilità, al pagamento di una somma variabile da lire 500 mila a lire 2 milioni, da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, oltre al ripristino del contratto ed al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a 36 mensilità del canone di affitto. La sanzione anomala, contenuta nell'articolo 31, oltre ad apparire in ogni caso sproporzionata e vendicativa rispetto all'entità del comportamento del locatore, consente un indebito arricchimento, che viola uno dei principi essenziali del nostro ordinamento civile, e che è completamente estraneo al rapporto privato di locazione.

Veramente non siamo più alla punizione, ma alla vendetta nei confronti del locatore. Non si comprende come, attraverso questa oppressione psicologica che si realizza in una sanzione normativa, si possa stimolare l'iniziativa privata alla costruzione degli alloggi. D'altra parte lo stesso articolo approvato dal Senato parla di 36 mensilità del canone di affitto: questo termine già appariva esagerato; a maggior ragione le 48 mensilità introdotte dalla Commissione fitti della Camera sono sproporzionate al fatto ipotizzato. Il nostro emendamento vuole proporre una posizione di maggior equilibrio per la elimi-

nazione di questo ulteriore sgorbio punitivo. Nella sostanza, infatti, il conduttore che in ipotesi godrà dell'immobile per un periodo inferiore, verrà ad essere beneficiario di ben quattro anni.

Concludendo, penso che l'ultimo comma dell'articolo 31 potrebbe essere soppresso con molta serenità dal Governo e dalla Commissione, perché esso rappresenta, come dicevo, non solo una sanzione civilistica, ma una vera e propria vendetta penalistica nei confronti del locatore.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 5. COSTA.

Al primo comma, dopo le parole: ovvero non abbia rispettato, aggiungere le seguenti: per fatto proprio.

31. 6. COSTA.

Al primo comma, dopo le parole: non abbia completato, aggiungere le seguenti: per fatto proprio.

31. 7. COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: canone di affitto, con le seguenti: canone di locazione.

31. 8. COSTA.

Sopprimere il secondo comma.

31. 9. COSTA.

Sostituire il secondo comma col seguente:

Il giudice qualora accerti che l'inadempimento del locatore è stato provocato, in maniera prevalente, dalla volontà di impedire la prosecuzione del contratto nei confronti del conduttore e qualora accerti che il danno subito da quest'ultimo sia superiore a trentasei mensilità del canone di locazione ordina al locatore il pagamento di una indennità da lire 500.000 a 1.000.000.

31. 11. COSTA.

Al secondo comma, sostituire le parole: ordina al locatore il, con le seguenti: condanna il locatore al.

31. 13. COSTA.

Al secondo comma, sostituire la parola: ordina, con le seguenti: può ordinare.

31. 14. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Per quanto riguarda l'emendamento 31. 5 si tratta, *sic et simpliciter*, della soppressione dell'articolo; con il 31. 6 intendo dare una maggiore chiarezza aggiungendo le parole: « per fatto proprio », specificando così che la causa deve essere dovuta ad un fatto proprio. Con l'emendamento 31. 8 il problema sollevato è semplicemente terminologico, in quanto non mi pare che si possa usare in un testo legislativo la parola « affitto », dovendosi invece usare la parola « locazione ». Mi pare perciò che questo emendamento non dovrebbe avere difficoltà ad essere accettato. Con l'emendamento 31. 9, chiedo la soppressione del secondo comma.

Vi è poi il problema relativo all'ultimo comma dell'articolo 31. Mi pare che si tratti veramente di una assurdità giuridica. Troviamo, innanzi tutto, una terminologia che è atipica rispetto al nostro ordinamento civile, penale, amministrativo. Qui troviamo il giudice che ordina al locatore. Normalmente, se si vuole dare ad un'espressione del genere un significato inflittivo, viene usato il verbo « condanna ». Noi prevediamo anche un'altra ipotesi, e cioè che, in via discrezionale, il giudice « possa » semmai ordinare.

Inoltre, quello che stupisce è l'introduzione di questa sanzione. Di che cosa si tratta? Di una sanzione amministrativa? Di una sanzione penale? Di un'ammenda? Di una multa? Di una contravvenzione? E perché poi dovrebbe essere in favore del comune, che diventa litisconsorte facoltativo in una eventuale causa? Bisogna sottolineare il fatto che sia facoltativo, perché è il giudice che, discrezio-

nalmente, decide il pagamento di una somma da lire 500 mila a 2 milioni. Quindi, il comune può avere un interesse in causa.

Mi sembra che, prima di tutto, vada definita la ragione in base alla quale si impone una sanzione. Mi pare che sia la prima volta che in un ordinamento si introduce una sanzione di questo genere; quindi è necessario sapere se si tratti di un'ammenda o di una sanzione amministrativa. Qui ci troviamo di fronte al giudice civile, che impone un certo tipo di onere, di cui non si chiarisce assolutamente la natura.

Le preannunzio, signor Presidente, che sull'articolo 31 e sugli emendamenti ad esso presentati dal nostro gruppo chiediamo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile e che al termine di sei mesi dall'avvenuta consegna non lo abbia adibito all'uso per il quale ne ha ottenuto la disponibilità è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede ed in ogni caso al risarcimento del danno nei confronti del conduttore. Tale risarcimento sarà pari alle somme spese dal conduttore per traslochi e canoni di locazione durante il periodo di espulsione forzosa dall'appartamento per una durata massima di cinque anni, oltre alle indennità previste ai sensi dell'articolo 34.

31. 15.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Nel caso in cui sia stato ottenuto un provvedimento di rilascio in accoglimento di espressa richiesta del locatore, questi

non potrà alienare a terzi l'immobile per un periodo di cinque anni. A tal uopo il provvedimento dovrà essere trascritto a cura del conduttore negli appositi pubblici uffici immobiliari.

31. 16.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Al secondo comma, sostituire le parole: il ripristino o il risarcimento, con le parole: il ripristino e il risarcimento.

31. 17.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Come sempre nel corso di questa discussione, le nostre motivazioni sono diametralmente opposte a quelle dei colleghi del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale e del gruppo liberale.

In questo caso, noi, contrariamente ai colleghi riteniamo con questi emendamenti di sottolineare alcuni aspetti rilevanti. In primo luogo, la funzione prevista dall'articolo 31 ci sembra del tutto insufficiente, in quanto essa è commisurata unicamente al vecchio canone, e non è comprensiva delle spese di trasloco.

Per quanto riguarda il nostro emendamento 31. 16, riteniamo che l'inalienabilità costituisca un'ulteriore, necessaria garanzia nei confronti del conduttore espulso, in quanto un'eventuale alienazione dell'immobile, dopo l'espulsione del conduttore, farebbe perdere a quest'ultimo ogni garanzia di risarcimento del danno.

Infine, con l'emendamento 31. 17, proponiamo di eliminare il principio dell'alternativa esistente fra il risarcimento del danno ed il ripristino del contratto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: o il risarcimento del danno, con le seguenti: ed il risarcimento del danno.

31. 1

LA LOGGIA.

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

31. 10.

DE CINQUE, DE LEONARDIS, SOBRERO, DEL DUCA.

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgerlo.

DE CINQUE. Mi associo alle considerazioni svolte dai colleghi Costa e Galasso sull'ultimo comma dell'articolo 31, per cui auspico un momento di riflessione della Commissione, soprattutto se questo potrà condurre ad una migliore valutazione di questo argomento estremamente spinoso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il giudice, oltre a determinare il ripristino ed il conseguente danno subito o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 da devolvere al comune sul cui territorio è sito l'immobile.

31. 12.

RAFFAELLI, FRACCHIA, SALVATO ERSILIA, TODROS.

TODROS. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODROS. Il nostro emendamento è assorbito da una modifica che la Commissione intende proporre all'articolo 31.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, inserire, dopo le parole: terzi in buona fede, le seguenti: e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati.
31. 18.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo e di esprimere altresì il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 31.

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 31, la Commissione ritiene di accogliere l'emendamento Costa 31. 8, utile per una migliore precisione giuridica della dizione dell'articolo.

La Commissione esprime parere contrario nei confronti degli altri emendamenti, ma, per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti Costa 31. 9 e gli altri ad esso identici Delfino 31. 4 e De Cinque 31. 10, nonché gli altri emendamenti dell'onorevole Costa relativi al secondo comma dell'articolo, la Commissione, che già aveva discusso di questo secondo comma, registrando opinioni contrastanti, ritiene opportuno, se l'Assemblea è d'accordo, chiedere un rinvio della votazione sull'articolo 31 e sui relativi emendamenti, al fine di poter meglio esaminare le argomentazioni addotte dall'onorevole Costa.

GUARRA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, *Relatore di minoranza.* Nella mia qualità di relatore di minoranza desidero esprimere parere favorevole agli emendamenti soppressivi del secondo comma dell'articolo 31, stante la palese aber-

razione giuridica di questo comma che commina una sanzione amministrativa a seguito di una vertenza civilistica in cui si dibattono diritti soggettivi di cittadini.

CERQUETTI, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI, *Relatore di minoranza.* Prendiamo atto della decisione della Commissione di rinviare le votazioni relative all'articolo 31 a seguito della richiesta di soppressione del secondo comma avanzata da noi e da altri colleghi.

A questo punto, da parte nostra, vi sarà un diverso criterio di comportamento su questa legge. È giustissimo accettare la richiesta di rinvio per la discussione dell'ultimo comma dell'articolo 31, ma si ha un po' l'impressione che da parte della Commissione, e quindi del Governo, si proceda adottando il sistema dei due pesi e delle due misure. Questo comportamento certamente non faciliterà il nostro compito di adeguarci nei limiti del possibile. Quindi, a prescindere dall'orientamento della Commissione, ribadisco che tutto questo comporterà un diverso orientamento da parte nostra.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che le votazioni relative all'articolo 31 e all'articolo aggiuntivo Castellina Luciana 31. 01 vengano rinviate.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario,* legge:

(Aggiornamento del canone).

« Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone nelle misure contrattualmente stabilite non può essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le parti possono convenire che dall'inizio del quarto anno il canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni verificatesi nel biennio precedente e così successivamente con periodi di invariabilità non inferiori al biennio.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 32.

32. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

Le parti convengono che il canone sia aggiornato di anno in anno alle eventuali variazioni accertate dall'ISTAT del costo di costruzione di fabbricati residenti.

32. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sopprimere il primo comma.

32. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al primo comma, sostituire le parole: i primi tre anni, con le seguenti: i primi due anni.

32. 4. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le parti convengono che dall'inizio del secondo anno il canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni del potere di acquisto della lira verificatesi nell'anno precedente e così successivamente di anno in anno.

32. 5. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Al secondo comma, sostituire le parole: quarto anno, con le parole: terzo anno.

32. 6. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le variazioni del canone sono commisurate a quelle accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

32. 7. DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma: 75, con: 100.

32. 8.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma: 75, con: 95.

32. 9.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma: 75, con: 90.

32. 10.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma: 75, con: 85.

32. 11.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sostituire al terzo comma: 75, con: 80.

32. 12.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Signor Presidente, con l'articolo 32 rientriamo nel concetto dell'aggiornamento del canone.

Questo articolo dice che per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone, nelle misure contrattualmente stabilite, non può essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Recita l'articolo 32: « Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone nelle misure contrattualmente stabilite non può essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le parti possono convenire che dall'inizio del quarto anno il canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni verificatesi nel biennio precedente e così successivamente con periodi di invariabilità non inferiori al biennio.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

Abbiamo presentato una serie di emendamenti a questo articolo, perché riteniamo che il criterio generale che lo ha ispirato non soltanto urta contro la struttura generale del provvedimento (poi dirò perché), ma finisce anche per cozzare contro le ragioni di ordine generale richiamate negli articoli precedenti. Con questo articolo si vuole introdurre il principio della stabilità del canone, che non può essere aumentato, a prescindere dalle eventuali variazioni del potere d'acquisto della lira. Entrata in vigore questa legge, il canone decorre dall'inizio della sua applicabilità: nella disciplina transitoria finale, si dice che questa legge entra in vigore, per i contratti già in corso, con scadenze che variano dal luglio del 1979 in poi: facciamo dunque l'ipotesi dei contratti già in corso precedentemente al 1975; facciamo anche l'ipotesi dei contratti in corso da anni già lontani.

Per almeno quattro anni, il canone « nelle misure contrattualmente stabilite non può essere aggiornato per eventuali variazioni del potere d'acquisto della lira ». Da qui a due anni, cioè dall'entrata in vigore della legge, si verifica una eccessiva svalutazione, per ipotesi, e quindi una grossa variazione nel potere d'acquisto della lira: di conseguenza, ancoriamo il canone locativo non già al costo reale della vita, bensì ad un principio dogmatico e quindi politico, creando un pericoloso presupposto di prevalenza di una imposizione politica nei confronti di una realtà economica. Anche nell'ipotesi in cui questo indice possa essere accertato, sempre poi nel caso di una limitazione del 75 per cento, al danno già esistente (l'accettazione di un indice pari a tre quarti del valore reale) si cumula l'altro danno derivante dall'immobilità del canone e, anche quando dopo tre anni lo si potrà aumentare, ciò avverrà solo nella misura del 75 per cento dell'aumento del costo della vita!

Quando applicheremo l'aumento del 75 per cento, lo faremo non più su quello che è stato veramente l'aumento del costo della vita, bensì su un costo della vita che deve essere riportato non più di un anno bensì di quattro anni indietro: per cui diventa veramente un modo di procedere inutilmente pesante nei confronti del proprietario. Teniamo presente, poi, che quello cui noi facciamo riferimento è il piccolo proprietario, he, spesso e volentieri, dà una casa in affitto per ricavare qualcosa con cui arrotondare il modesto stipendio o la misera pensione di cui è costretto a vivere.

Per queste ragioni ci sembrano evidenti l'antisocialità e l'antigiuridicità di questa norma. Di qui l'opportunità che la Commissione e l'Assemblea la riesaminino, tenendo anche conto che la finalità di questa legge doveva essere quella di andare incontro agli inquilini ed ai proprietari meno abbienti, mentre così finiamo per penalizzare sia gli inquilini meno abbienti che i proprietari meno abbienti, favorendo sostanzialmente quegli inquilini che, pur essendo abbienti, e pur potendo permettersi il lusso di pagare un canone più

alto, abuseranno di questa legge per pagare un canone minore e non adeguato ai loro redditi; favorendo, nel contempo, quei consorzi di proprietà immobiliare, ai quali non sarà poi tanto danno dover accettare un canone aumentato in misura inferiore al dovuto del 25 per cento, in quanto per il concetto della relatività del valore della moneta, per loro il danno della diminuzione è di gran lunga inferiore a quello che è, invece, il danno per il piccolo proprietario.

Di conseguenza, anche questa norma rientra in quella ispirazione di antisocialità, alla quale al di là delle buone intenzioni, sembra ispirarsi questo provvedimento.

Per queste ragioni ci auguriamo che possa essere accolto almeno il nostro emendamento che chiede che il canone possa essere adeguato tra le parti, anno per anno, al costo della vita. Questo è un criterio, a nostro giudizio, più giusto.

In altre parole, o si parte dal presupposto che chi affitta una casa lo fa in senso speculativo deterioro, e allora è giusto il concetto dei tre anni, sarebbe giusto quello dei cinque anni, sarebbe giusto un aumento limitato al 25 per cento della variazione del costo della vita invece che al 75; oppure, come noi diciamo, si parte dal presupposto che, come è la realtà locativa italiana, la maggior parte, specialmente nei piccoli centri, degli immobili locati sono di proprietà di piccoli risparmiatori e di piccoli proprietari che ne ritraggono un quotidiano sostentamento alla loro vita. In questo secondo caso, non voler accettare l'adeguamento al costo della vita anno per anno, è un principio che cozza contro gli intendimenti di chi ha difeso questa legge. Mi riferisco soprattutto alla sinistra, che ha più volte ribadito la sua posizione su questo provvedimento, e alle altre forze politiche che hanno affermato che con questa legge si sarebbe calmierata una speculazione che andava a danno degli inquilini.

Con questa norma, invece, si permette una speculazione a danno degli inquilini, da parte dei grossi complessi immobiliari.

Quindi, il fatto che non si voglia accettare l'adeguamento del canone, anno

per anno, al costo della vita, non trova alcuna giustificazione, se non in quel principio dogmatico a cui sembra ispirata questa legge.

Siccome questa legge è il frutto di un compromesso e di un difficilissimo accordo, ne discende il dogmatismo delle forze politiche, che si rifiutano di aprire gli occhi di fronte alla realtà, che è diversa rispetto a quella rappresentata in questo provvedimento, non depone, a mio avviso, a favore della sensibilità politica e sociale di chi di questa legge si fa promotore.

Leggevo alcuni giorni fa su *La Stampa* di Torino una serie di articoli che facevano riferimento, a seguito di alcuni incontri che quei giornalisti avevano avuto con i rappresentanti degli inquilini, a delle ipotesi che urtano contro i concetti ispiratori di questa legge. Si faceva l'ipotesi di quei meridionali emigrati a Torino negli anni '50 e negli anni '60, in relazione a posti di lavoro o ad altre occupazioni, che sono stati « immagazzinati » in unità immobiliari affittate, non di proprietà di singoli ma di grossi complessi immobiliari del luogo, e si finiva per arrivare alla conclusione che l'incidenza del piccolo aumento del canone che doveva pagare l'inquilino al proprietario, in confronto all'incidenza che ne aveva in meno il complesso proprietario immobiliare, era di una tale sproporzione che si giungeva all'assurdo che tutto operava al fine di mettere in ancor più disagiate condizioni economiche l'inquilino stesso.

Inoltre, non bisogna dimenticare che, a seguito di questa lunghissima proroga del blocco dei fitti, che si trascina in Italia addirittura dagli anni del dopoguerra ad oggi, si è arrivati ad avere situazioni in base alle quali i cittadini che hanno acquistato degli immobili finiscono per preferire di vivere in affitto e di affittare l'immobile anziché andare essi stessi a vivere nell'immobile che pure avevano acquistato per abitarvi. Perché? Perché quando noi parliamo di proprietà immobiliare, facendo sempre riferimento alla piccola proprietà immobiliare, che ha una grossissima diffusione in Italia, il costo di mantenimento di un immobile non

è certo quello proporzionato al rendimento che se ne ha dal canone stesso.

Pertanto, ripeto, in questa situazione che esiste in Italia, il non voler riconoscere questo principio e questo orientamento finisce per rendere da parte nostra più difficoltoso il pur duro lavoro che stiamo facendo perché vediamo dalla controparte - se così si può chiamare - un comportamento, non dico di irrigidimento, ma che tende a far finta di non sentire quello che noi chiediamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

Le parti possono stabilire l'aggiornamento annuo del canone secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

32. 13. COSTA.

Al primo comma, sostituire le parole: Per i primi tre anni, con le seguenti: Per i primi due anni.

32. 14. COSTA.

Al secondo comma, sostituire le parole: del quarto anno, con le seguenti: del terzo anno; *le parole:* nel biennio, con le seguenti: nell'anno, e *le parole:* al biennio, con le seguenti: all'anno.

32. 15. COSTA.

Sopprimere il terzo comma.

32. 16. COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerli.

COSTA. Brevemente per dire che noi pensiamo che sia assurdo che, dopo aver già applicato una riduzione del 25 per cento rispetto all'indice ISTAT, occorre attendere tre anni prima che l'aumento del canone entri in funzione. Questo evidentemente depaupera secondo una progressione geometrica quello che è il canone fisso, non dalle parti, ma dalla legge.

Se il canone fosse fissato dalle parti, evidentemente questo discorso non si porrebbe, perché le parti prevederebbero già quello che può accadere. (*Commenti del deputato Todros*).

No, non è un regime di libera contrattazione, non posso io conduttore stabilire un canone di 100 mila lire che tenga conto anche della svalutazione, ma è la legge che lo fissa. Se io avessi la facoltà di pattuire liberamente, potrei tenere conto della svalutazione economica e fissare un canone, in una previsione di quattro anni, che vada bene alla metà del contratto, cioè dopo due anni. Ma nell'ipotesi in cui, invece, il canone sia fissato per legge, non esiste questa possibilità.

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Costa, vorrei farle osservare che in questo caso il canone è libero.

COSTA. D'accordo. In ogni caso, il rapporto è tale per cui la mancata possibilità di un adeguamento comporta un depuperamento progressivo. In questo caso, pertanto, si avrebbe una eccessiva degradazione del canone di locazione, almeno nei primi tre anni.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il canone di locazione attualmente vigente per patto contrattuale fra le parti non potrà essere aggiornato per eventuali variazioni del potere d'acquisto o per qualsiasi altro motivo.

32. 17.

VALENSISE, GUARRA, PAZZAGLIA,
DEL DONNO, BAGHINO, SANTA-
GATI, SERVELLO, LO PORTO,
BOLLATI, FRANCHI.

L'onorevole Guarra intende illustrarlo ?

GUARRA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra. Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

Per la formazione dell'ordine del giorno.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA.
Chiedo, signor Presidente, che tutti i provvedimenti in stato di relazione siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La IX Commissione (Lavori pubblici) nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea, ove non risulti tempestivamente possibile la stampa della relazione scritta, sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: " Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 " » (2230).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Annunzio di una risoluzione.

STELLA, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 20 luglio 1978, alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disciplina delle locazioni di immobili urbani (*approvato dal Senato*) (1931);

ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);

LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);

BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166);

— *Relatori*: Borri Andrea, *per la maggioranza*; Costa; Gorla Massimo; Cerqueti; Guarra, *di minoranza*.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: « Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 » (2230);

— *Relatore*: De Cinque.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui

giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore*: Labriola.

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore*: Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore*: Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore*: Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 marzo 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 30 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro 2°, annes-

sa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore*: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi;

Legge-quadro concernente la formazione professionale dei lavoratori (1348);

COSTAMAGNA ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (185);

CHIARANTE ed altri: Principi in materia di formazione professionale (714);

TEDESCHI ed altri: Legge-quadro sulla formazione professionale (890);

BALLARDINI ed altri: Principi fondamentali in materia di formazione professionale (1320);

MASSARI: Legge-quadro per la formazione professionale dei lavoratori (1746);

PAVONE: Legge-cornice per la formazione professionale dei lavoratori (1913);

— *Relatore*: Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977 (1621-B);

— *Relatore*: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con protocollo e regolamento di esecuzione, e adesione all'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'accordo suddetto (*approvato dal Senato*) (1974);

— *Relatore*: Salvi;

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (1275);

NICOSIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (341);

MASTELLA MARIO CLEMENTE: Ristrutturazione della scuola italiana (1002);

RAICICH ed altri: Norme generali sull'istruzione. Ordinamento della scuola secondaria (1068);

BIASINI ed altri: Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione artigiana e professionale (1279);

LENOCI ed altri: Ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria (1355);

DI GIESI ed altri: Riorganizzazione del sistema scolastico e riforma della scuola secondaria superiore (1400);

ZANONE ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore (1437);

TRIPODI ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento scolastico italiano (1480);

— *Relatore*: Di Giesi;

PEGGIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) (1315);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) e di altre società a prevalente capitale pubblico (1647);

— *Relatore*: Tani Danilo;

Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (931);

— *Relatore*: Di Giannantonio.

6. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

-- *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani Giuseppe;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (rior-

ganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della

legge 8 febbraio 1958, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Pinto e Gorla Massimo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 92);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro i deputati Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice penale (istigazione a delinquere aggravata) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Perantuono.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da

parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato «Corpo di polizia della Repubblica italiana» (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento):*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 21,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE*

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La X Commissione,

ascoltata la relazione che, sulla base della visita in Sardegna, ha illustrato gli elementi di conoscenza e di valutazione sullo stato complessivo del sistema dei trasporti interni ed esterni all'isola;

rilevato che, a causa della condizione insulare della Sardegna il sistema dei trasporti, particolarmente quello dei collegamenti esterni, rappresenta una grave diseconomia che ha condizionato in modo fortemente negativo il suo sviluppo economico e sociale;

riconosciuta l'esigenza di contribuire, realizzando un moderno ed efficiente sistema di collegamenti interni ed esterni, allo sviluppo complessivo dell'isola in attuazione del principio stabilito nell'articolo 13 dello statuto speciale della Sardegna;

considerato che le forze politiche e sociali indicano come priorità assoluta la destinazione di maggiori risorse finanziarie e di nuovi investimenti verso il Mezzogiorno e le isole anche nel settore dei trasporti;

tenuto conto della risoluzione sugli indirizzi per la formazione dei piani ferroviari approvata dalla Camera il 1° giugno 1978 che si muove segnatamente in questa direzione;

rilevato che nel corso della visita sono state accertate disfunzioni e carenze strutturali assai gravi che investono l'insufficienza, l'incertezza e la estrema lentezza dell'intervento ordinario dello Stato particolarmente per ciò che si riferisce alle strutture e infrastrutture portuali ed aeroportuali e alle condizioni della loro agibilità, insufficienze ancora più evidenti se messe in rapporto agli obiettivi di sviluppo della legge n. 268 del 1974;

considerato che sono state presentate note specifiche sulle esigenze più immediate e di più lungo periodo sui porti di Cagliari, Portotorres, Olbia, Arbatax, Golfo Aranci, Siniscola e per gli aeroporti di Cagliari, Alghero, Olbia, e che su tali temi viene richiamata l'attenzione del Governo;

considerato che particolarmente preoccupante appare l'arretratezza dell'intero sistema ferroviario per la vetustà del materiale rotabile e per la particolare tortuosità dei tracciati delle diverse linee;

ritenuto che, accanto al potenziamento dei principali collegamenti esterni appare utile potenziare quello tra Arbatax ed il continente e quelli tra la Sardegna e le isole di Maddalena e Carloforte;

considerato inoltre che, sui temi che interessano le gestioni portuali e il trasporto urbano ed extraurbano, sono in fase di avanzata elaborazione in Parlamento importanti leggi di rilievo generale, che avranno riflessi positivi anche per la Sardegna;

osservato che appare necessaria una ridefinizione del ruolo del porto-canale di Cagliari in rapporto al sistema portuale esistente ed alla prevedibile evoluzione dei traffici commerciali tra i Paesi del bacino del Mediterraneo ed extra Mediterraneo, anche per non pregiudicare i lavori notevoli sin'ora realizzati;

accertato infine che assume carattere di decisiva priorità l'unificazione tariffaria nel sistema pubblico dei collegamenti marittimi tra l'isola e il resto dell'Italia al fine di eliminare tutte le cause che hanno determinato una condizione di inferiorità, di disuguaglianza e di grave diseconomia e con l'obiettivo di raggiungere al più presto la effettiva integrazione dell'economia sarda col mercato nazionale,

impegna il Governo

in attuazione dell'articolo 13 e nel rispetto dell'articolo 53 dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna:

a procedere entro il 31 dicembre 1980 ad una graduale eliminazione delle differenze tariffarie praticate dalla "Tir-

renia" e dalle ferrovie dello Stato nei collegamenti marittimi da e per l'isola, assumendo come parametro di riferimento il sistema tariffario delle ferrovie dello Stato ed estendendolo a tutta la flotta pubblica, in modo tale da rendere effettivo il principio che ad eguale distanza deve corrispondere la parità della tariffa per identica unità o tipo di trasporto;

a realizzare tale processo di unificazione conservando, nella linea più breve Golfo Aranci-Civitavecchia, la tariffa speciale 221, potenziando in misura consistente il sistema di collegamento imperniato sui traghetti delle ferrovie dello Stato ed a tal fine predisponendo subito la costruzione della quinta nave traghetto "tutto merci" e, nello stesso tempo, ridefinendo, in rapporto alla evoluzione del tipo di sviluppo prevedibile per la Sardegna, i criteri di formazione della lista di priorità per il trasporto delle merci negli stessi traghetti;

a predisporre nell'attuazione dei futuri provvedimenti per il materiale rotabile e per gli impianti fissi della rete delle ferrovie dello Stato l'utilizzo di ade-

guati finanziamenti al fine di ottenere un organico programma di rettifiche delle linee fondamentali della rete sarda, contestualmente alla elettrificazione a corrente alternata monofase a 25.000 volts, di cui, atteso il carattere anche sperimentale, deve essere pienamente valorizzato il preminente rilievo e interesse nazionale;

a proseguire il potenziamento della rete ferroviaria fondamentale, realizzandone gradualmente l'integrazione con il sistema secondario delle ferrovie in gestione governativa attraverso un programma del loro risanamento e ristrutturazione secondo i principi della recente legge approvata dal Parlamento;

a provvedere con urgenza alla realizzazione ed al completamento di tutte le opere di normale e ordinaria competenza dello Stato, particolarmente per ciò che si riferisce alle strutture, infrastrutture ed alle funzionali condizioni di agibilità del sistema portuale ed aeroportuale della Sardegna.

(7-00104) « PANI MARIO, GARZIA, TOCCO, MAROCCO, MACCIOTTA, VENTURINI ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BELLOCCHIO, ALINOVÌ, BERNARDINI, MARZANO, BACCHI DOMENICO E SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia sulle modalità con cui sarebbe stato deciso il rinnovo per 15 anni all'EDIME (e quindi a Rizzoli) della gestione delle testate di proprietà del Banco di Napoli;

se non ritenga, in caso affermativo, intervenire con l'urgenza che il caso richiede perché sia bloccato ogni accordo teso all'acquisto di testate di proprietà pubblica prima di ricevere garanzie su mutamenti in senso pluralistico e meridionalista degli indirizzi politici delle testate nonché delle formulazioni di adeguati programmi editoriali di sviluppo dell'azienda anche allo scopo di salvaguardare concretamente i livelli occupazionali. (5-01198)

BARDELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e delle Regioni.* — Per sapere — premesso che la legge 27 dicembre 1977, n. 984 dispone che i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle Regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale — quali sono le ragioni per le quali non è stata ancora data pratica attuazione alla norma predetta, neppure per quanto attiene al gruppo « canali Cavour » per il quale oltre il 90 per cento dei canali è già da decenni in gestione e manutenzione alle Associazioni Est Sesia ed Ovest Sesia,

che si sono dichiarate pronte ad assumere anche i residui tronchi rimasti finora all'Amministrazione demaniale.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico frapposti dall'Amministrazione finanziaria alla piena e tempestiva attuazione di una precisa norma di legge, realizzando, insieme con il trasferimento alle Regioni, l'equiparazione della disciplina dei canali demaniali a quella delle altre opere pubbliche di irrigazione mediante la consegna dei canali stessi ai Consorzi degli utenti per lo esercizio e la manutenzione. (5-01199)

CASADEI AMELIA, BURO MARIA LUI-GIA, TEDESCHI, AMALFITANO, CASATI E BROCCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — in relazione alla notizia riportata dalla stampa (*La Repubblica*, 19 luglio 1978) della avvenuta concessione di una liquidazione di lire 322 milioni e di una pensione mensile di lire 4.500.000 al vice direttore generale della cassa di risparmio di Palermo, avendo lo stesso ricoperto tale carica per soli dieci mesi — quali provvedimenti intende adottare e promuovere per disciplinare meccanismi distorti che, attraverso l'ancoraggio ai livelli ultimi di stipendio senza condizioni minime di tempi di permanenza nei vari livelli retributivi, possono contribuire a favorire metodi clientelari di promozione e permettono di usufruire di miglioramenti previdenziali in misura tale che suona offesa alle condizioni generali dei lavoratori, pensionati e disoccupati. Ciò anche in relazione alle risultanze ed alle proposte scaturite dalla « indagine conoscitiva sulla giungla retributiva » ed alla mozione presentata sull'argomento al Senato della Repubblica. (5-01200)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MONTELEONE E COLURCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che da molti mesi è stato trasmesso alla 4ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici il progetto per la costruzione dell'invaso sul fiume Metrano in provincia di Reggio Calabria — quali interventi intendono compiere per superare i presumibili ostacoli burocratici che impediscono la necessaria e urgente approvazione del progetto stesso.

Tale progetto, già approvato dalla Casa per il mezzogiorno, riguarda un'opera di estrema importanza per lo sviluppo agricolo e industriale della Piana di Gioia Tauro e costituisce occasione di occupazione per centinaia e centinaia di disoccupati.

Si fa inoltre presente che essendo l'opera inserita nel programma di intervento della CASMEZ per l'anno 1978, ulteriori, ingiustificati ritardi vanificherebbero non solo le attese delle popolazioni ma anche le decisioni relative ai progetti speciali. (4-05511)

BIANCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere, considerate le numerose richieste pervenute al Servizio Movimento che sollecitano la fermata nella stazione di Agropoli di alcuni treni a lungo percorso, se non ritenga opportuno adottare i provvedimenti necessari alla fermata limitatamente al periodo estivo 1º luglio-31 agosto, al treno 1590 e, in via permanente, al treno 690. (4-05512)

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che presso il Ministero dei lavori pubblici giace una pratica relativa alla Cooperativa immobiliare Monregalese società a responsabilità limitata, con sede in Mondovì, per l'erogazione

di un mutuo agevolato (secondo lotto) e che la regione Piemonte, in data 30 settembre 1977 ha autorizzato la concessione di detto secondo mutuo agevolato (l'Istituto bancario S. Paolo di Torino con delibera del 27 gennaio 1978 ha accolto la domanda di mutuo agevolato come deliberato dalla giunta regionale e, con nota n. Dom. 8030 ha inviato comunicazione al CER, Comitato dell'edilizia residenziale, Ministero dei lavori pubblici per l'istruzione della pratica e relativo nulla osta) — se non ritenga opportuno emettere il decreto di autorizzazione.

L'interrogante fa altresì presente che i soci della predetta cooperativa vista la delibera della giunta regionale piemontese fidando nel sollecito *iter* della pratica, ha appaltato i lavori relativi al secondo lotto dando inizio ai lavori.

Nell'attuale momento gli stessi soci si trovano indebitati con istituti di credito e l'impresa costruttrice, non potendo sostenere ulteriori oneri è costretta a sospendere i lavori con conseguente danno dei soci e dei lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice. (4-05513)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che nei 19 anni da cui la Savona-Torino, autostrada di montagna «cosiddetta», è in funzione oltre 500 persone hanno perduto la vita e migliaia sono rimaste ferite;

per sapere inoltre se non ritenga giunto il momento di costringere la società che gestisce l'autostrada alla costruzione del raddoppio in quanto molte curve sono assolutamente prive di parabola, il manto stradale è usurato e scivoloso e quindi insufficiente alle grandi correnti di traffico non soltanto turistico;

per sapere infine se non ritenga di appoggiare la sottoscrizione aperta da una trentina di madri che abitano a Vispa di Carcare, in prossimità del luogo dell'ultimo incidente nel quale sono morti tre ragazzini di Torino, raccogliendo fondi perché sia rifatto il manto di bitume la cui scivolosità è all'origine di tutte le disgrazie.

zie e consegnando la somma raccolta ai gestori dell'autostrada come incentivo a provvedere, minacciando, se non verranno presi provvedimenti, di bloccare l'autostrada così detta con una clamorosa protesta. (4-05514)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di intervenire sulle Ferrovie dello Stato perché provveda a mandare, con tanti lavori di ammodernamento, un addetto ai lavori a lavare (se non proprio lucidare) le due lapidi che, sulla facciata esterna della stazione ferroviaria internazionale di Domodossola, proprio ai lati dell'ingresso, ricordano le date della inaugurazione della linea del Sempione e la ricorrenza del 50° anniversario. (4-05515)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se non ritengano giusto, nell'interesse della Nazione, di veder risolta al più presto l'inchiesta giudiziaria, iniziata alla fine dell'ottobre 1973, per ordine del Governo, riguardante il disastro che ha reso completamente inagibile il porto di Palermo il 25 ottobre di quell'anno;

per sapere se è vero che l'istruttoria ancora in corso si sarebbe arenata per la mancanza di prove certe, che attestassero la preesistenza di grosse falle lungo un tratto del molo della diga foranea, prima del disastro, in corrispondenza del punto in cui trovavasi ormeggiato e poi affondato il 1° dicembre 1942, la nave « Anna Maria Gualdi ».

Per sapere infine, se è vero che nei giorni scorsi sarebbero state fornite notizie precise al nuovo giudice istruttore del tribunale di Palermo, che confermerebbero la presenza delle suddette falle, sin dal lontano dopo guerra. (4-05516)

RENDE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se il Governo ritiene soddisfacenti le motivazioni addotte dal Consiglio regionale della Toscana circa la ne-

gata autorizzazione all'esercizio per la Casa di cura « Oltrarno », in considerazione della nota insufficienza delle strutture cardiocirurgiche in Italia ed in Toscana nonché delle legittime aspettative degli ammalati attualmente ricoverati nella suddetta casa di cura e di quelli, più di ottocento, che risultano in lista di attesa per il ricovero.

La negata autorizzazione della Regione Toscana alla Casa di cura « Oltrarno », destinata ad interventi chirurgici di alto livello, in presenza di strutture ospedaliere specializzate pubbliche insufficienti, appare discriminatoria e lesiva del diritto alla libera scelta del medico e degli ammalati che è tutelata anche dalla riforma sanitaria di imminente approvazione, oltre a minacciare il posto di lavoro ai sessanta dipendenti della casa di cura in questione. (4-05517)

DE CINQUE E DEL DUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso:

che il termalismo italiano, che utilizza risorse salutari nazionali e l'ineguagliabile patrimonio crenoterapico italiano, pone l'Italia al primo posto in Europa, fonte di proficua attività sanitaria ed economico-turistica, anche per l'afflusso rilevante e stabile di curandi stranieri; e che le molte centinaia di terme italiane sono sovente ubicate in piccoli comuni, ove spesso sono l'unica attività di rilievo, dando ragion d'essere alle connesse attività turistiche e ricettive, con rilevante effetto moltiplicatore;

che le aziende termali valorizzano, mediante concessioni minerarie ed autorizzazioni sanitarie, le sorgenti salutari, bene patrimoniale indisponibile delle Regioni, con conseguenti obblighi di valorizzazione di tale bene;

che circa 800 mila lavoratori usufruiscono delle varie prestazioni curative termali, nell'ambito del sistema mutualistico, consentendo così anche la normale apertura e l'esercizio delle terme, con i connessi effetti occupazionali, in quanto gli

assistiti degli Enti mutualistici rappresentano, in alcuni casi, anche il 75 per cento della clientela;

che la convenzione per le cure termali stipulata il 21 aprile 1977 al Ministero del lavoro è scaduta fin dal 31 marzo 1978 ed il relativo rinnovo, nonostante la limitata stagione lavorativa sia già inoltrata, non è ancora intervenuto —:

1) i motivi per i quali, dopo l'unico incontro presso l'INAM del 21 febbraio 1978, la FEDERTERME, Associazione nazionale di categoria, e l'EAGAT, per le terme a partecipazione statale, non sono stati ancora convocati per il rinnovo della convenzione per il 1978, nonostante le richieste tempestivamente inoltrate, i solleciti, gli appelli addirittura, ininterrottamente rivolti dalla FEDERTERME, dal mese di febbraio ad oggi, al Ministro del lavoro, al Ministro della sanità, agli Enti mutualistici, ai Presidenti ed assessori regionali;

2) le ragioni (che dovrebbero essere valide e gravissime) in forza delle quali si rischia di mettere in crisi un settore benemerito ed utilissimo alla collettività, fonte di prosperità per centinaia di comuni italiani, con conseguenze negative anche sul piano occupazionale;

3) se sono a conoscenza che pur di garantire lo svolgimento dell'attività e l'assunzione di lavoratori, le aziende termali, con senso di responsabilità, hanno comunicato di accettare le impegnative emesse, dal 1° aprile 1978, dall'INAM, ENPAS, INADEL ed ENPDEDP, con riserva di fatturazione alle condizioni risultanti dalla convenzione per il 1978;

4) se non ravvisano l'assoluta gravità di tale ritardo, ingiustificato, atteso che le cure termali mutualistiche — se costituiscono la fonte di lavoro per il termalismo italiano — rappresentano appena l'uno per cento della spesa per l'assistenza sanitaria degli Enti sopra ricordati;

5) se non ritengano — conseguentemente — necessario ed urgente superare subito gli eventuali intralci burocratici e — tenendo presente che siamo quasi a metà luglio — dare disposizioni ed istru-

zioni al Presidente del Comitato di coordinamento degli Enti mutualistici perché convochi, senza ulteriori indugi, la FEDERTERME e l'EAGAT per la stipula della convenzione 1978, dando così tranquillità e garantendo il lavoro, nella corrente stagione, nelle Terme d'Italia, ed assicurando le cure alle centinaia di migliaia di lavoratori che di tali cure hanno necessità. (4-05518)

BOLOGNARI, BOTTARI ANGELA MARIA E ROSSINO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza della ostinata volontà del comune di Castelmola (provincia di Messina) di realizzare una strada di sventramento del centro storico del piccolo e caratteristico paesino siciliano, opera sulla quale la sovrintendenza di Catania ha espresso parere contrario.

Per sapere se non ritenga di dover intervenire per fare rispettare alla Regione siciliana che finanzia l'opera e al comune di Castelmola che la ha già appaltata il parere giustamente contrario della Sovrintendenza che trova sostegno in una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica e delle forze sociali e politiche democratiche che si sono espresse per una ferma opposizione alla distruzione di uno dei centri storici più caratteristici della Sicilia. (4-05519)

ZOPPETTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere, se siano a conoscenza del mortale infortunio avvenuto il 16 luglio 1978 durante i lavori di ampliamento della centrale termoelettrica di Tavazzano (Milano), del capo cantiere Colla Ezio di 50 anni quale dipendente della ditta appaltatrice « La Cima »;

quali iniziative sono state intraprese dagli uffici preposti alla vigilanza per accertare le cause del mortale infortunio e le eventuali responsabilità della ditta « La Cima ».

E infine si vuol sapere quali misure sono state prese da parte dei Ministri in-

terrogati per dotare di servizi sanitari e per rafforzare in modo particolare le attività ispettive nel menzionato cantiere dell'ENEL e nelle attività produttive della provincia di Milano. (4-05520)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi vi sono state vive proteste della popolazione di San Simone, frazione di Sannicola (Lecce), per sollecitare l'apertura di un ufficio postale che consenta ai contadini, ai pensionati e a tutta la popolazione di effettuare *in loco* le operazioni postali senza essere costretti a spostarsi per chilometri per raggiungere l'ufficio postale del comune di Sannicola;

l'agitazione ha interessato particolarmente gli anziani e i pensionati oltre che i contadini i quali giustamente rivendicano la possibilità di riscuotere la pensione e di effettuare tutte le operazioni postali a San Simone anziché a Sannicola oltre che per evitare perdita di tempo, anche per non affrontare i disagi del periodo invernale —

se...è possibile l'apertura dell'ufficio postale a San Simone per soddisfare le giuste esigenze di quella popolazione.

(4-05521)

CONTE ANTONIO, AMARANTE E ADAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della anomala situazione determinatasi nella regione Campania in seguito al mancato funzionamento della Commissione di vigilanza sulle assegnazioni dell'edilizia pubblica formalmente insediata presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, ormai da alcuni anni.

In particolare gli interroganti chiedono quali urgenti interventi si intendono adottare affinché si avvii l'opera di esame e definizione dei ricorsi interessanti tutta la regione Campania ed ormai giacenti, nell'ordine di varie centinaia, da quattro anni presso il succitato Provveditorato.

(4-05522)

BOLLATI E SERVELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ai dipendenti dello Stato e in modo particolare agli insegnanti della provincia di Milano siano stati consegnati i buoni del tesoro sostitutivi di una parte dello stipendio.

Risulta infatti che in molti casi tali buoni del tesoro non siano stati consegnati nonostante la data fissata per il 30 giugno 1978.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere per quali motivi non si è ancora provveduto alla consegna. (4-05523)

BOLLATI E SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione alla denuncia presentata da un bidello dell'istituto commerciale « Pietro Verri » di Milano contro alcuni docenti, membri di commissione d'esame, che sarebbero stati corrotti mediante somme di denaro per concedere le promozioni, quali informazioni ha sui fatti denunciati, se sono state esperite indagini in via amministrativa e quali provvedimenti intende prendere nei confronti degli eventuali responsabili. (4-05524)

BOLLATI E SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto alla centrale ENEL di Tavazzano in seguito al quale ha trovato la morte un capocantiere, le cause che hanno determinato l'incidente stesso, che era stato preceduto da frequenti infortuni;

quali indagini amministrative siano state svolte per l'accertamento delle eventuali responsabilità;

quali interventi in materia di prevenzione siano stati attuati nelle condizioni difficili in cui si svolgono i lavori presso la centrale suddetta.

Gli interroganti chiedono altresì quali interventi siano stati attuati per reperire gli alloggi temporanei per i molti lavoratori che risiedendo lontano dalla centrale non possono alla fine della giornata di lavoro raggiungere la famiglia.

(4-05525)

BALLARDINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga di dover prorogare il termine, fissato dal decreto ministeriale 15 luglio 1977 al 31 dicembre 1978, dopo il quale la concessione governativa per l'uso di apparecchi rice-trasmittenti è subordinata alla omologazione degli stessi, e ciò in considerazione del fatto che le operazioni di omologazione fino ad ora hanno interessato soprattutto apparecchi di fabbricazione straniera. (4-05526)

AMALFITANO, SANTUZ, LAMORTE, CASADEI AMELIA, BURO MARIA LUGIA, VERNOLA, BROCCA, MASTELLA E BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per conoscere:

se siano informati del malcontento e della sfiducia che si va sempre più diffondendo tra i colonnelli e tenenti colonnelli della Guardia di finanza, molti dei quali, pur se con una carriera ineccepibile e in possesso di altissima qualificazione professionale, si sono visti inesplicabilmente posporre, in sede di promozione al grado superiore, a colleghi meno meritevoli e non impegnati in attività operative;

se abbiano cognizione del gran numero di ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni della Commissione superiore di avanzamento della Guardia di finanza sottoposti al giudizio dei tribunali amministrativi, particolarmente nel giro di questi ultimi tre-quattro anni;

se siano al corrente che le illegittimità e gli eccessi di poteri commessi in questa delicatissima materia sono stati più volte riconosciuti e ribaditi dalla giurisdizione amministrativa, anche se la suddetta commissione non ne ha tenuto alcun conto, vedi anche in occasione della formazione dei quadri di avanzamento per il 1978;

se si ritiene che un atteggiamento del genere contribuisca ad accrescere un esodo dalle forze dell'Arma e una sempre maggior apatia e sfiducia nella correttezza dell'autorità.

In proposito, visto che la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato af-

ferma in modo inequivocabile, anche con recenti decisioni l'obbligo della pubblica amministrazione in tema di esecuzione del giudicato, di non porre più in discussione la situazione di diritto affermata dal giudice amministrativo (fra le tante: Consiglio di Stato, VI n. 267 del 18 marzo 1967 e V n. 569 dell'ottobre 1977), è lecito chiedersi come l'atteggiamento lamentato possa conciliarsi con la doverosa soggezione di ogni pubblico potere e soprattutto della pubblica amministrazione alla legge, essenza dello Stato di diritto.

Per conoscere:

se risulta veritiero che la citata Commissione superiore di avanzamento indipendentemente dall'indifferenza manifestata per le decisioni giurisdizionali ha gestito le promozioni, specie nella sua ultima seduta del gennaio scorso, con criteri volti a consolidare i sistemi discriminanti di dubbia razionalità già attuati in passato;

se risulta vero l'alterata parità di condizione dei candidati attribuendo loro con criteri discutibili i punteggi previsti dall'articolo 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137;

se risponde a verità che, a seguito dei giudizi *ex* articolo 27 n. 4 testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, richiesti da alcuni ufficiali al tribunale amministrativo regionale del Lazio per indurre la resistente amministrazione della Guardia di finanza ad ottemperare ai giudicati, il Comando generale del Corpo ha esercitato e sta esercitando pressioni indebite su organi del potere esecutivo e della giurisdizione amministrativa al fine di ostacolare l'*iter* e l'accoglimento dei ricorsi. Pare infatti che il Comando generale sia notevolmente preoccupato della problematica che dovrebbe affrontare qualora l'accoglimento dei ricorsi *ex* articolo 27 lo costringesse, sanando una situazione di riconosciuta ingiustizia, a promuovere gli ufficiali vincitori in luogo di altri già iscritti, illegittimamente in quadro di avanzamento;

se si ritiene infine che la resistenza della Commissione superiore di avanzamento della Guardia di finanza nell'ottem-

perare ai giudicati amministrativi non sia espressione, rappresentando essa il vertice di un Corpo che deve avere nel rispetto della legalità il suo fondamento essenziale e irrinunciabile, della difesa ad oltranza di criteri tutt'altro che giuridici.

Gli interroganti domandano inoltre di conoscere:

quale è il pensiero del Governo sul delicato e grave problema della giustizia amministrativa in seno alle Forze armate e sull'ormai indilazionabile modifica della legge sull'avanzamento degli ufficiali del 12 novembre 1955, n. 1137, secondo criteri che vincolino le commissioni di avanzamento, da un lato al pieno rispetto delle decisioni giurisdizionali e dall'altro all'assegnazione di punteggi previsti dall'articolo 26 della stessa legge, secondo criteri notevolmente più rigidi e prefissati da norme legislative per ciascun titolo di servi-

zio e di cultura posseduti dai singoli valutandi;

se il Ministro delle finanze, cui compete l'approvazione delle graduatorie di merito predisposte dalla commissione di avanzamento, intenda richiamare l'attenzione del Comando generale della Guardia di finanza per una più puntuale esecuzione delle decisioni della magistratura amministrativa e se intende far rinunciare lo stesso Comando a manovre dilatorie nei confronti degli ufficiali vincitori di ricorsi, il che cagionerebbe ulteriormente scontenti e giustificherebbe sospetti di interferenze nell'attività dei poteri dello Stato;

quali iniziative si intendano assumere per quanto sopradetto e per garantire che l'avanzamento degli ufficiali del Corpo abbia luogo secondo i principi irrinunciabili di giustizia distributiva e di imparzialità garantiti dalla Costituzione. (4-05527)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — premesso:

che con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977 è stata soppressa l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI);

che l'annotazione finale della Tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 stabilisce che i beni dell'AAI attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse, sono accertate con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'interno;

che tale decreto doveva essere emanato entro il 30 aprile 1978, previo conforme parere della commissione tecnica di cui al terzultimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che doveva esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta —:

i motivi per cui a tutt'oggi, con ben 5 mesi di ritardo, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha ancora provveduto a sottoporre alla citata commissione tecnica alcuna bozza di decreto in tal senso, né il Ministro dell'interno ha fornito alcuna documentazione relativa all'AAI alla stessa commissione;

se intende intervenire con la massima urgenza sia per attribuire alle Regioni tutti i beni loro spettanti, sia per fare cessare la gestione fuori bilancio finanziario e patrimoniale dell'ex AAI attribuite provvisoriamente alla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno ma esercitate di fatto dal solo direttore anche in mancanza del decreto di ristrutturazione della stessa direzione.

(3-02901) « LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, BARBERA, TRIVA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti e dell'interno per

sapere — in relazione ai gravissimi disagi provocati dagli scioperi selvaggi organizzati dal sindacato autonomo Federmare-CISALS, che bloccando all'improvviso tutte le navi che collegano la Sardegna con il resto d'Italia e minacciando di proseguire con simili proditorie ed irresponsabili azioni di danneggiamento contro migliaia e migliaia di cittadini italiani e di vero e proprio sabotaggio contro l'economia della Sardegna — se non ritengano di dover intervenire con estrema urgenza e decisione adottando tutte le misure necessarie per riportare alla piena normalità i servizi di collegamento marittimo tra l'isola e il continente.

(3-02902) « PANI MARIO, MACCIOTTA, CARDIA, COCCO MARIA, BERLINGUER GIOVANNI, MANNUZZU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

1) a Sciacca (Agrigento), nell'ultimo periodo si sono verificati numerosi episodi intimidatori, di tipico stampo mafioso, contro gli impianti delle ditte appaltatrici dei lavori di costruzione degli stabilimenti termali della SITAS;

2) le ripetute esplosioni di cariche di tritolo hanno determinato un clima di grave preoccupazione e di tensione tra i lavoratori dell'edilizia e le popolazioni, tale da indurre i titolari delle ditte a sospendere i lavori in corso e da provocare una serie di prese di posizioni e di scioperi unitari contro gli atti intimidatori e per richiedere il fermo intervento degli organi dello Stato;

3) nonostante la pericolosa scalata dell'iniziativa mafiosa, gli organi inquirenti, forze di polizia ed autorità giudiziaria, non sono ancora approdati a risultati apprezzabili, utili ai fini di individuare e colpire le responsabilità dei mandanti e degli esecutori e quindi bloccare la ripresa del fenomeno mafioso che oltre a Sciacca si sta sviluppando, con accentuata violenza, in tutto il territorio della provincia di Agrigento in coinciden-

za con la realizzazione di lavori di costruzione di grandi opere infrastrutturali —:

a) quali provvedimenti si intendono adottare per fronteggiare e debellare il fenomeno delinquenziale nella zona di Sciacca ed in altri centri della provincia di Agrigento;

b) se si ritiene di impartire adeguate direttive agli organi di polizia al fine di fare piena luce sulle dirette responsabilità per gli attentati e sulle eventuali connivenze ed omissioni che potrebbero emergere dal contesto più generale delle indagini.

« Misure di particolare efficacia sono richieste per tranquillizzare i lavoratori e l'opinione pubblica delle zone interessate e consentire il normale svolgimento dei lavori di costruzione degli impianti turistico-termali della SITAS, la cui realizzazione rappresenta una conquista di carattere socio-economico a seguito di tanti anni di due lotte popolari ed una concreta possibilità per il progresso di Sciacca e della zona.

(3-02903) « SPATARO, LA TORRE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, per sapere se sia vero che il gravame fiscale IVA della Vodka, alcolico come è noto importato per la sua totalità dei paesi dell'"Ovest", sia del 14 per cento, contro il normale 35 per cento stabilito per i rimanenti alcolici (grappa e varie), considerati beni di consumo voluttuari e di lusso, e provenienti dall'"Est".

(3-02904) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se ritengono educativo per i giovani, rispettoso per le convinzioni della "minoranza" degli italiani, non lesivo delle norme tuttora vigenti in materia penale, il turpiloquio espresso nei programmi della radiotelevisione statale.

« A riguardo ci si riferisce alla trasmissione *La caduta delle aquile* — sesto episodio — "La rivoluzione in esilio (1902-1903)", avvenuta il 18 luglio 1978 (ore 20,40) sulla prima rete (trasmissione tra l'altro intesa a porre in evidenza la grandezza rivoluzionaria degli "eroi" marxisti con incitamenti alla violenza), nella quale ripetutamente è stato usato il termine "perdio", in maniera volutamente così dolce e non offensiva, termine d'altra parte ritenuto "non blasfemo" dal mondo cristiano.

(3-02905) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza del fatto che:

1) gli uffici postali di via Papirio, succursale n. 94; di via Calpurnio Pisone, succursale n. 105; di piazza dei Tribunali, succursale n. 80, sono letteralmente serrati da qualche mese — per salvaguardarsi da tentativi di rapine — e che i servizi vengono effettuati attraverso le grate, con disagi, aumento dei tempi di disbrigo, difficoltà di ogni genere, forse non facilmente immaginabili, specie per i pensionati;

2) tali uffici servono una popolazione di circa 300.000 abitanti accentrati soprattutto nel quartiere Tuscolano di Roma.

« L'interrogante chiede di sapere:

1) a chi risale la decisione della serrata che, se dovesse generalizzarsi porterebbe a chiudere centinaia di uffici postali in Italia;

2) come si intende garantire la sicurezza dei dipendenti ma insieme il diritto dei cittadini a elementari prestazioni per evitare, fra l'altro, l'oggettivo discredito degli uffici pubblici e dello Stato, rispetto all'efficienza, pur in analoghe situazioni, di banche, uffici e sedi private.

(3-02906) « CALICE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se ritiene fonte di tensioni e di perdita di prestigio per il Governo il costringere delegazioni sindacali e operaie a fare la spola tra Roma e città sedi di fabbriche in crisi senza che di rinvio in rinvio si addivenga mai ad una decisione definitiva;

se è al corrente del modo in cui si stanno svolgendo da mesi le trattative per il gruppo Maraldi e il gruppo Pozziginori;

se ritiene opportuno spostare dal Bilancio ad altro e unico ministro la gestione delle situazioni industriali di emergenza.

(3-02907)

« BARCA LUCIANO, IANNI, CAPPELLONI, DI GIULIO ».